

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2448

G/2448/1/9-Tab. 13 (già em. 212.Tab.13.1.9)

Taricco, La Pietra

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

in merito alla Tabella 13, impegna il Governo sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, ad apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce *FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA* (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Conseguentemente,

a) alla voce *SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA* (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce *SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE* (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000

G/2448 Sez I/1/12

Parente, Rizzotti, Boldrini, Lunesu

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premessi che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" afferma il principio basilare dell'autosufficienza nazionale del sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uniformità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l'autosufficienza di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l'introduzione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiungere la soglia dell'autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abitanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le loro eccedenze programmate, un'impossibilità di sostenere le regioni storicamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati, sia relativamente ai volumi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel contributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);

impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e consentire di raggiungere l'indipendenza strategica prevista dalla legge 219/2005, a considerare l'opportunità di intraprendere progettualità innovative per incrementare i volumi di sangue e di plasma raccolti, rivolgendo particolare attenzione all'elaborazione di strumenti di sostegno per le regioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, l'obbligo di utilizzo prioritario del prodotto proveniente dalla lavorazione del plasma nazionale, anche attraverso misure volte a garantire e incoraggiare lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/1/12 (testo 2)

[Parente](#), [Rizzotti](#), [Boldrini](#), [Lunesu](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati" afferma il principio basilare dell'autosufficienza nazionale del sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati da donatori volontari associati;

come riportato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), lo scenario attuale, secondo dinamiche che antecedono la pandemia da Covid-19, mostra segni di debolezza e mancanza di uniformità del sistema, ovvero degli elementi di criticità per l'autosufficienza di cui sopra, derivanti da modifiche del contesto demografico e sociale della popolazione dei donatori di sangue, che rende necessaria l'introduzione di strumenti ad hoc, compatibili con le mutate condizioni del mondo del lavoro;

considerato che:

attualmente si assiste a una contrazione generalizzata della raccolta del sangue, a causa della quale sempre meno regioni riescono a raggiungere la soglia dell'autosufficienza, posta a 40 unità raccolte ogni 1000 abitanti per anno, da cui deriva, per le regioni che di norma trasferivano le loro eccedenze programmate, un'impossibilità di sostenere le regioni storicamente carenti;

ulteriori difformità critiche tra le varie regioni si registrano nella raccolta di plasma per la produzione nazionale di farmaci plasmaderivati, sia relativamente ai volumi di raccolta (da 6 a 23 Kg/1000 ab) sia nel contributo fornito dalle procedure di aferesi (da meno del 5% al 40%);

impegna il Governo:

al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e consentire di raggiungere l'indipendenza strategica prevista dalla legge 219/2005, a considerare, nel contesto dei ruoli già previsti e attribuiti agli attori del sistema trasfusionale dalla legge 219/2005,

l'opportunità di intraprendere progettualità innovative per il rafforzamento del sistema trasfusionale pubblico, finalizzate all'incremento dei volumi di sangue e di plasma raccolti, alla attuazione regionale degli accordi sanciti, alla promozione del buon uso del sangue e degli emoderivati, al rafforzamento della medicina trasfusionale, rivolgendo particolare attenzione all'elaborazione di strumenti di sostegno per le regioni storicamente carenti, e ribadendo, quindi, l'obbligo di utilizzo prioritario del prodotto proveniente dalla lavorazione del plasma nazionale, anche attraverso misure volte a garantire e incoraggiare lo scambio delle eccedenze tra regioni.

G/2448 Sez I/2/12

Parente

Accolto dal Governo

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il disegno di legge, al Titolo VI recante "Sanità", introduce una serie di misure atte a rafforzare il sistema sanitario nazionale;

secondo un recente studio della Review on Antimicrobial Resistance, nel 2050 le infezioni batteriche causeranno circa 10 milioni di morti ogni anno, superando pertanto i decessi per tumori, stimati in 8,2 milioni;

essendo gli antibiotici lo strumento essenziale per il trattamento tali infezioni, è fondamentale che si adottino tempestivamente dei più efficienti strumenti per contrastarne il loro uso eccessivo ed inappropriato, il quale, facilitando lo sviluppo di batteri resistenti a tali medicinali, ne limita l'efficacia rischiando di innescare, pertanto, una grave crisi sanitaria;

le più recenti stime diffuse dallo European Centre for Disease Prevention and Control attestano a 4 milioni annui le infezioni da germi antibiotico-resistenti, le quali causano oltre 37 mila decessi;

tali dinamiche, accompagnate dalle relative stime, hanno condotto i batteri resistenti agli antibiotici al centro degli studi sulle future pandemie;

considerato che:

l'Italia è tra i Paesi in cui la resistenza agli antibiotici si registra a livelli che sono tra i più alti in Europa, con 4.500-7.000 decessi annui causati da tali infezioni;

come sottolineato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), il contrasto all'antibiotico resistenza deve sicuramente passare da "un cambiamento culturale immediato e profondo nella popolazione e nella comunità medica che porti a un impiego realmente appropriato degli antibiotici in modo da ridurre l'abuso e prolungarne il più possibile la vita";

parimenti, è necessario adottare delle strategie a lungo termine che, come riportato da AIFA, devono puntare "alla promozione di incentivi all'introduzione di terapie innovative in grado di far fronte ai ceppi resistenti";

alla luce degli studi in ambito epidemiologico, queste due linee di azione devono essere integrate da misure puntuali atte a contrastare i rischi pandemici relativi all'antibiotico-resistenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare il Piano Nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza per tracciare in modo ampio i fenomeni collegati anche attraverso sistemi epidemiologi-molecolari, nonché di predisporre specifici protocolli per contrastare l'insorgere di una pandemia nosocomiale derivante da germi antibiotico-resistenti.

G/2448 Sez I/3/12

Binetti

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 2 reca disposizioni in materia di incremento del fondo per il concorso del rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi;

l'istituzione del Fondo farmaci Innovativi (FI) e poi di quello per gli Innovativi Oncologici (FIO) ha l'obiettivo primario di garantire l'accesso dei pazienti alle innovazioni; attualmente si tratta di un fondo di 1000 milioni di euro;

la definizione di innovatività, la sua valutazione e il conferimento dello status di medicinale innovativo spettano all'AIFA e alla sua Commissione Tecnico-Scientifica, che si basano su tre elementi essenziali: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e robustezza delle prove scientifiche sottoposte dall'azienda a supporto della richiesta di innovatività;

nei primi tre anni di attività (2017-2019) la spesa che insiste sui fondi si è progressivamente incrementata; tra gli esperti è diffusa la percezione che il fondo per gli oncologici innovativi abbia contribuito a ridurre i tempi necessari per accedere alle nuove terapie anticancro e abbia consentito anche per i farmaci orfani innovativi una più rapida e condivisa possibilità di accesso a tutti i malati, di qualsiasi regione;

una delle principali criticità che si è presentata negli ultimi tempi, è rappresentata dalla progressiva fuoriuscita dei farmaci dai Fondi, cosa che può rendere l'accesso a questi farmaci più difficile ai pazienti, dal momento che l'innovatività è temporanea e dura al massimo 36 mesi. Alla scadenza dell'innovatività, i farmaci perdono quindi il diritto di accesso ai Fondi, e il loro finanziamento ritorna a carico delle risorse "ordinarie", condizionate, come è ben noto, dalle esigenze di rispetto del "tetto" farmaceutico;

per le Regioni, che dispongono sempre di risorse limitate rispetto alla complessità degli obiettivi da raggiungere, si pone, quindi, un potenziale problema di finanziamento, che non consente sempre di garantire l'indispensabile continuità di cura, con una oggettiva concorrenza fra farmaci innovativi e farmaci non più innovativi; ma anche tra farmaci innovativi oncologici e, ad esempio, farmaci innovativi nel campo delle malattie rare, i cosiddetti farmaci orfani;

in generale, i referenti regionali riconoscono ai Fondi il merito di aver accelerato l'accesso dei pazienti a farmaci di particolare importanza per la cura della loro malattia, e questo ha portato come diretta conseguenza quella di non poter "tornare indietro"; nessun paziente intende rinunciare ad un farmaco di cui ha cominciato a fare uso perché la regione non può più somministrarlo, in quanto ormai non dispone dei fondi necessari. D'altra parte, le Regioni sono per lo più concentrate solo sull'andamento della spesa per questi farmaci e il rischio è che i pazienti vedano interrompersi il trattamento iniziato;

è quindi necessario che ogni regione provveda a calcolare preventivamente il fabbisogno regionale relativo ai farmaci innovativi per i pazienti che ne hanno realmente bisogno; anche se si tratta di una stima complessa, per la quale probabilmente non si è ancora adeguatamente attrezzati. È necessario, infatti, avere un chiaro quadro dell'epidemiologia regionale delle patologie e della loro evoluzione, oltre ad una solida conoscenza dei prezzi efficienti di acquisto;

indubbiamente i due anni di pandemia, da cui non siamo ancora usciti, hanno rallentato i processi di diagnosi e cura per molti pazienti, oncologici e non oncologici; tanto più se si tratta di tumori rari, in cui la diagnosi appare spesso in ritardo e la presa in carico più difficile e complessa,

impegno il Governo:

a valutare l'opportunità di riservare una parte del fondo destinato ai farmaci oncologici innovativi proprio ai farmaci innovativi destinati alla terapia dei tumori rari, che rappresentano circa il 15% annuo di tutte le diagnosi di tumore, per intervenire tempestivamente e selettivamente nei confronti della presa in carico di questi pazienti, spesso in età pediatrica.

G/2448 Sez I/4/12

[Binetti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica;

è tornato tristemente in auge il tema della carenza dei medici dell'emergenza-urgenza negli ospedali: i pronto soccorso restano sempre più carenti di specialisti, con il prevedibile risultato di avere uno dei servizi fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale, ovvero la gestione dei pazienti che si recano in PS con stati acuti di malattia, a livelli di rischio permanente;

d'altra parte troppo spesso i medici di Medicina generale non sembrano in grado di gestire l'urgenza-emergenza e preferiscono dirottare il paziente immediatamente verso il Pronto soccorso, saturandone le potenzialità; cosa che accadrebbe molto meno se sul territorio, con ruoli e competenze analoghe a quelle dei medici di medicina generale, fossero adeguatamente impegnati anche i medici di Comunità e cure primarie;

il medico che sceglie d'intraprendere la strada della medicina d'emergenza-urgenza è un medico che sa bene che dovrà essere "un medico in prima linea" con il costante rapporto con il paziente, con la perenne minaccia di denunce, con la consapevolezza che una sua scelta medica è fondamentale nella gestione clinica successiva e nel follow-up; gli specializzandi in emergenza-urgenza di oggi sono gli "specialisti urgentisti" del domani; ma occorre ricordare anche che ci sono contratti di medicina d'emergenza-urgenza non assegnati durante l'ultimo concorso di specializzazione;

oltre la metà dei contratti finanziati (il 54,3%) risulta ad oggi non assegnato: l'emorragia tocca tutte le realtà universitarie a tutte le latitudini e in questo modo non avremo solo una "cronicizzazione" della carenza di medici dell'emergenza-urgenza ma assisteremo ad un vero e proprio svuotamento del pronto soccorso e già nei prossimi mesi in molte regioni gli specializzandi di emergenza-urgenza al primo anno si conteranno sulle dita di una mano;

il vero problema però è quello dei finanziamenti, ma l'inquadramento del contratto di formazione medica che crea una ingente disaffezione verso la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, insieme ad altre realtà come la medicina di comunità e cure primarie, la patologia clinica o l'anestesia-rianimazione; l'attuale specializzando non firma un contratto di lavoro a tutti gli effetti, ovvero incardinato nel CCNL, ma un contratto di borsa di studio universitaria incardinata in una legge, la 368 del 1999, che in 22 anni non ha subito sostanziali modifiche;

lo specializzando percepisce una indennità mensile di borsa di studio di 1650 ? i primi due anni e 1710 ? gli ultimi tre anni, al lordo delle tasse universitarie annuali; essendo egli un medico vincitore di borsa di studio formativa universitaria, a differenza dei dirigenti medici, non ha diritto a straordinari, nonostante quasi tutti eccedano il monte ore mensile; non ha diritto a indennità di esclusività, nonostante abbia in pratica solo incompatibilità eccezion fatta per guardie mediche e sostituzioni mmg; non ha praticamente nessuna equipollenza;

se non si mette mano all'inquadramento dei medici in formazione specialistica assisteremo a una vera e propria estinzione della figura dello specialista in molte aree, a cominciare dalla emergenza urgenza, ma anche la medicina di comunità e cure primarie. Le iniziative urgenti dovrebbero prevedere un cambio d'inquadramento del medico in formazione specialistica, evolvendo la sua figura da vincitore di borsa di studio universitaria post-laurea a medico in formazione assunto con contratto ad hoc incardinato nel CCNL; adeguate garanzie, alla pari del dirigente medico, dei più elementari diritti del lavoro come ferie, malattie, monte ore, straordinari, trasferimenti inter-scuola, ricongiungimento familiare, congedi, ecc; Indennità di medico in formazione equiparata ai colleghi medici europei in formazione; ottimizzazione delle incompatibilità e delle equipollenze; incremento delle tutele per i medici contro aggressioni e "crociate giudiziarie"; favorire la formazione anche nei PS non universitari e incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro con contratti a tempo indeterminato e non "contratti atipici" per gli specialisti neolaureati,

impegno il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'inquadramento del medico in formazione specialistica in molte aree, prevedendo, così come prevedono le norme europee, che quanti si specializzano in medicina di comunità e cure primarie, ma anche in geriatria, considerando l'età media della popolazione, possano esercitare la loro professione anche nell'ambito della medicina generale, soprattutto in quei nodi ad elevata densità di cura come saranno le nuove strutture del SSN, a cui è demandata la valorizzazione della medicina territoriale, per una efficace gestione della criticità, che soddisfi il paziente e non saturi le potenzialità del Pronto Soccorso con richieste improprie.

G/2448 Sez I/5/12

[Binetti](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 88 del disegno di legge, al comma 3 reca disposizioni in materia di incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica;

il numero delle malattie rare, la cui prevalenza è pari a 5 casi su 10.000, stimato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si aggira tra le 7.000 e le 8.000 e, solo per il 5% di queste, è oggi esistente una terapia in grado di rallentare il decorso della patologia e, solo in pochissimi casi, di curarla del tutto;

le malattie rare sono patologie spesso gravi e sono molto meno conosciute delle altre e, quindi, non solo sono più difficili da curare, ma anche più difficili da identificare;

sono molteplici infatti le difficoltà che pazienti e medici devono affrontare durante il percorso d'identificazione di una condizione rara: ostacoli significativi legati, soprattutto, alla scarsità di informazioni e ai tempi e costi di diagnosi;

molto spesso pazienti e familiari si ritrovano a vagare nei vari centri di cura sparsi sull'intero territorio nazionale, senza aver alcuna guida nella ricerca dello specialista idoneo a rispondere al quesito diagnostico, né alcun tipo di supporto economico;

questa dinamica è frequente perché, tendenzialmente, al sorgere di sintomi che destano sospetti, il paziente si rivolge in prima istanza al proprio medico di famiglia e, i medici di medicina generale, ad oggi, non hanno alcun tipo di formazione rispetto alle malattie rare e spesso delegano ogni singolo sintomo ad uno specialista d'organo;

si rende quindi indispensabile un'adeguata formazione dei medici di medicina generale affinché possano effettuare un'attenta analisi della storia clinica familiare del paziente, che comunque necessita di essere seguito da un team multidisciplinare esperto, senza sottovalutare sintomi anche modesti, e velocizzare così la risposta al quesito diagnostico perché per un paziente affetto da una patologia rara è fondamentale non perdere tempo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a strutturare un programma di formazione sulle malattie rare diretto ai medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale, individuandone modalità e tempi.

G/2448 Sez I/6/12

[Binetti](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 94 del disegno di legge reca disposizioni in materia di liste d'attesa Covid;

le malattie rare, che si definiscono tali quando la loro prevalenza non è superiore a 5 casi su 10.000, sono patologie ad alta complessità, che richiedono una presa in carico specialistica e multidisciplinare presso strutture adeguate;

con l'articolo 2 del Decreto del Ministero della Salute n. 279/2001 è stata istituita la Rete nazionale dedicata alle malattie rare, costituita da tutte le strutture e i servizi dei sistemi regionali, che concorrono, in maniera integrata e ciascuno in relazione alle specifiche competenze e funzioni, a sviluppare azioni di prevenzione, implementare le azioni di sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e al trattamento e promuovere l'informazione e la formazione;

i nodi principali di questa Rete sono i Presidi accreditati, preferibilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle Regioni tra quelli in possesso di documentata esperienza nella diagnosi e nella cura di specifiche MR o di gruppi di MR, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari;

con determinazione del 10 maggio 2007, la Conferenza per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare, ha indicato i requisiti per l'individuazione di tali centri;

i criteri stabiliti, ormai risalenti nel tempo, non sempre si conciliano con l'attuale contesto storico, caratterizzato da un sempre crescente sviluppo tecnologico ed organizzativo;

in molte regioni, infatti, i Centri individuati anni fa come presidi della rete non sono riusciti, per carenza di risorse o di personale altamente specializzato, ad adattarsi a questo crescente sviluppo e ad oggi non riescono a garantire un'adeguata presa in carico delle persone con malattia rara,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di effettuare una revisione dei requisiti e dei criteri per l'individuazione dei Presidi individuati dalle Regioni quali nodi della Rete nazionale per le malattie rare, con l'obiettivo di adeguare gli stessi allo sviluppo tecnologico e organizzativo necessario per la presa in carico dei pazienti affetti da queste patologie;

a valutare l'opportunità di verificare che i Presidi attualmente indicati come nodi della Rete Malattie per le malattie rare siano in grado di garantire la presa in carico delle persone con malattia rara e siano in grado di assicurare che quest'ultima sia effettuata secondo adeguati standard su tutto il territorio nazionale.

G/2448 Sez I/7/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#), [Boldrini](#), [Lunesu](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 96 del disegno di legge reca disposizioni in materia di limiti di spesa farmaceutica,

in seguito alla pubblicazione della Determina AIFA di immissione in commercio, prima di essere impiegato nella pratica clinica e disponibile per il paziente, un medicinale viene sottoposto ad una serie di procedure volte all'inserimento dello stesso all'interno dei PTOR (Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale), o a un Prontuario di Area Vasta - PTAV e prontuari Ospedalieri;

i tempi necessari affinché per concludere queste procedure variano notevolmente da regione a regione generando gravi disparità tra le diverse regioni tra persone con medesima malattia;

le malattie rare sono patologie spesso gravi, con un decorso altamente invalidante che spesso pone le persone che ne sono affette in pericolo di vita, per questa ragione il tempo per molte queste persone rappresenta un elemento fondamentale e il ritardo nell'accesso alle terapie può, in molti casi, essere determinante.

secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'articolo 10 del DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale, che possiedono il requisito della innovatività terapeutica, indipendentemente dall'inserimento degli stessi nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali;

i farmaci orfani, per definizione, spesso rappresentano l'unica alternativa terapeutica per le persone con malattia rara, per questa ragione, seppur in termini diversi rispetto a quanto espressamente previsto per l'ottenimento del requisito della innovatività terapeutica, comunque conservano un carattere di innovatività rispetto allo stato dell'arte della patologia sulla quale intervengono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare i farmaci orfani alla stregua dei farmaci innovativi in merito al solo inserimento degli stessi nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorità regionali e locali.

G/2448 Sez I/8/12

[Boldrini](#), [Iori](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

nel 2020, secondo il rapporto annuale 2021 dell'Istat, le visite specialistiche di controllo o prime visite, finalizzate a impostare un eventuale piano diagnostico terapeutico si sono ridotte di quasi 1/3 (65% Basilicata, 53% Valle d'Aosta, 50% Marche). Per la Corte dei Conti anche i ricoveri per la gestione del paziente cronico con polimorbilità e fragilità (insufficienza renale, disturbi della nutrizione, psicosi, demenza, BPCO, .) hanno visto una forte contrazione;

tra il 2010 e il 2018 è aumentato il numero di persone trattate in Assistenza Domiciliare Integrata, ma si sono ridotte le ore destinate a ciascun caso. Ad incidere sono anni di blocco del *turnover* del personale sanitario che sempre tra il 2010 e il 2018 ha comportato una riduzione di 42.000 unità, di cui 5.500 medici e circa 8.000 infermieri. I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (Pdta) rimangono spesso ancora sulla carta e le differenze sul territorio nazionale sono rilevanti, perché ad arrancare c'è anche l'informatizzazione del Ssn con un Fascicolo Sanitario Elettronico che viaggia nelle Regioni a velocità troppo differente: si passa dal 100% di cittadini che in Sardegna hanno attivato il Fse (secondo trimestre 2021), al 99% in Lombardia, al 97% Prov. Trento, al 2% Molise, mentre quelli che lo hanno utilizzato negli ultimi 90 giorni (secondo trimestre 2021) oscillano dal 100% della Sardegna, all'88% dell'Emilia Romagna, 72% del Veneto e 6% della Sicilia;

ad inficiare la reale presa in carico delle persone con cronicità c'è la mancata attuazione, in molte Regioni, del Piano Nazionale della Cronicità (PNC) approvato ormai quasi 5 anni fa. Recepito formalmente da tutte le Regioni, solo poche ne hanno messo a terra le attività previste e i sistemi di stratificazione della popolazione sono realtà solo in alcune Regioni, nonostante i finanziamenti dell'UE (Pon Gov);

è necessario aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, viste le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa dell'emergenza Covid-19;

il PNRR rappresenta un'occasione unica poiché prevede specifici obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, a decorrere dal 2022, di stanziare 100 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

G/2448 Sez I/9/12 (testo 2)

[Zaffini](#)

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448) ;

premesso che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-laurea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale). Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei conteggi del numero di medici che portano l'Italia ad avere 4 medici ogni mille abitanti al di sopra della media dell'Unione che è di 3,5.

Anche quest'anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Regioni ed enti privati) e quest'anno il numero di contratti di formazione è decisamente più alto rispetto all'anno precedente: più +75%. In crescita soprattutto le specializzazioni di cui l'emergenza Covid ha mostrato la carenza. Medicina d'emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione (+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a 344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+ 388%), Patologia clinica, cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da 3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce che "Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa 12.000 (0,19 miliardi per l'anno 2022, 0,32 miliardi per l'anno 2023, 0,35 miliardi per l'anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a 0,54 miliardi annui dal 2027)"

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell'Associazione medici dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l'abbattimento dell'imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti. In particolare il citato studio chiarisce che *"Il debito "puro" di 10.173 specialisti nel primo quinquennio 2019-2023 e' una rappresentazione sottostimata del debito previsionale atteso; quest'ultimo potrebbe salire fino a circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base al confronto con le dotazioni organiche dell'anno 2009, circa 4.000 specialisti aggiuntivi richiesti per l'incremento dei posti letto stabiliti nel Decreto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva, e una ulteriore quota di circa 3.300 unita' derivante da possibili cessazioni anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni."*

Strettamente connesso al problema all'imbuto formativo è l'aspetto dell'accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l'eliminazione *sic et simpliciter* dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sarebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggioramento dell'imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche valutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla laurea, è anche vero che solo l'85% degli studenti arriva alla laurea, dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero chiuso così come attualmente strutturato.

E' un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccanismo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento urgente e altrettanto strutturale.

Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato - attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 - attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7[^] del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Ministro aveva del "Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assolutamente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un criterio che seleziona i migliori ma semplicemente chi ha più memoria". Così il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all'abolizione del numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l'approvazione della legge n. 264 del 1999 era stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limitazioni applicate dallo Stato italiano all'accesso ai corsi di laurea (test di ingresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istruzione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di ingresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti livelli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio rispondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. In tal modo la programmazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non all'accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell'area), ma all'ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più ampia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali quote di sbarramento in ingresso.

Impegna il governo a:

- migliorare le modalità di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria attraverso l'introduzione di meccanismi maggiormente predittivi nonché di rinnovate azioni di orientamento al fine di assicurare un maggior sostegno al percorso di preparazione dei candidati in ragione dei posti disponibili, anche nell'ottica di un progressivo aumento di questi;

- prevedere un incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica al fine di ridurre il cosiddetto imbuto formativo.

G/2448 Sez I/9/12

Zaffini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448) ;

premesso che:

La pandemia da Covid-19 ha fatto esplodere le criticità legate alle carenze ormai strutturali di personale medico, soprattutto specializzato e medici di medicina generale.

Dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è sistematicamente inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. È quello che in gergo tecnico viene definito «imbuto formativo», ovvero la differenza tra il totale dei laureati e i posti disponibili nei corsi di formazione post-laurea (specialità più corsi di formazione per medici di medicina generale). Negli ultimi dieci anni sono rimasti esclusi 11.652 neolaureati, e la beffa è che oltre a mortificare la loro professionalità, rientrano comunque nei conteggi del numero di medici che portano l'Italia ad avere 4 medici ogni mille abitanti al di sopra della media dell'Unione che è di 3,5.

Anche quest'anno dei 23.671 neolaureati in Medicina candidati per entrare in specialità soltanto 14.980 riusciranno ad aggiudicarsi i contratti di formazione finanziati dal Governo (e in parte minoritaria anche da Regioni ed enti privati) e quest'anno il numero di contratti di formazione è decisamente più alto rispetto all'anno precedente: più +75%. In crescita soprattutto le specializzazioni di cui l'emergenza Covid ha mostrato la carenza. Medicina d'emergenza passa da 458 a 975 contratti di formazione (+113%), anestesisti da 929 a 1.697 (+83%), Malattie infettive da 104 a 344 (+231%), microbiologi da 25 a 122 (+ 388%), Patologia clinica, cioè medici di laboratorio, da 86 a 226 (+ 163%), e medici statistici da 3 a 29 (più 867%).

Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione, portando altrove titolo e competenze su cui lo Stato ha investito risorse ingenti, mentre gli ospedali restano sguarniti delle professionalità necessarie.

La relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio chiarisce che "Viene finanziata la formazione specialistica dei medici, aumentando il numero dei posti a disposizione per le varie specializzazioni sino a circa 12.000 (0,19 miliardi per l'anno 2022, 0,32 miliardi per l'anno 2023, 0,35 miliardi per l'anno 2024 e importi crescenti negli anni successivi fino a 0,54 miliardi annui dal 2027)"

Tuttavia i numeri sopra citati e lo studio dell'Associazione medici dirigenti formazione post-lauream sul fabbisogno per l'abbattimento dell'imbuto formativo, ci dicono che tali misure sono del tutto insufficienti. In particolare il citato studio chiarisce che "*Il debito "puro" di 10.173 specialisti nel primo quinquennio 2019-2023 e` una rappresentazione sottostimata del debito previsionale atteso; quest'ultimo potrebbe salire fino a circa 23.700 specialisti considerando 6.225 specialisti mancanti in base al confronto con le dotazioni organiche dell'anno 2009, circa 4.000 specialisti aggiuntivi richiesti per l'incremento dei posti letto stabiliti nel Decreto "Rilancio Italia", in particolare in Terapia intensiva e Sub-intensiva, e una ulteriore quota di circa 3.300 unita` derivante da possibili cessazioni anticipate rispetto al criterio pensionistico dei 65 anni.*"

Strettamente connesso al problema all'imbuto formativo è l'aspetto dell'accesso programmato con i test di ingresso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria.

Se è infatti vero che l'eliminazione *sic et simpliciter* dell'accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria sarebbe una scelta lontana dalle necessità e determinerebbe un peggioramento dell'imbuto formativo, oltre che uno spreco di risorse pubbliche valutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla laurea, è anche vero che solo l'85% degli studenti arriva alla laurea, dato che impone una riflessione profonda sulla reale efficacia del numero chiuso così come attualmente strutturato.

E' un dato di fatto che troppi studenti restano esclusi dal meccanismo del numero chiuso, troppi sono i laureati che non possono accedere alla formazione specialistica e in mezzo si trova una percentuale rilevante di studenti che non riesce a conseguire la laurea.

La carenza strutturale di personale medico richiede un intervento urgente e altrettanto strutturale.

Sulla necessità di rivedere il sistema di accesso ai corsi a numero programmato - attualmente disciplinato dalla L. 264/1999 - attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini, si era già espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7[^] del Senato e VII della Camera, ed il medesimo obiettivo era presente tra le linee di intervento della nota di aggiornamento del DEF 2018. Il Ministro aveva del "Oggi il criterio per accedere a Medicina non è assolutamente meritocratico e quindi dobbiamo incidere su questo. Non è un criterio che seleziona i migliori ma semplicemente chi ha più memoria". Così il ministro della salute Giulia Grillo, in merito all'abolizione del numero chiuso per accedere alla Facoltà di Medicina

Ricordiamo che l'approvazione della legge n. 264 del 1999 era stata preceduta da una sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998, sulla questione di legittimità costituzionale promossa da alcuni studenti in merito ad una norma della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare limitazioni agli accessi ai corsi di laurea universitari. La Corte ritenne che, ancorché potesse essere «superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità», appariva chiaro «che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata».

Anche la Seconda Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 25851 del 2 aprile 2013, si è espressa sulle limitazioni applicate dallo Stato italiano all'accesso ai corsi di laurea (test di ingresso e numero chiuso) ritenendo che rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine superiore, e sono proporzionate allo scopo di garantire un livello di istruzione universitaria minimo e adeguato. Tuttavia si ritiene che i test di ingresso, siano un sistema del tutto obsoleto e inadeguato a garantire alti livelli di professionalità, esigenza alla quale si potrebbe invece meglio rispondere con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione. In tal modo la programmazione dei posti per i percorsi di area sanitaria verrebbe riferita non all'accesso al primo anno di corso (comune a tutti i percorsi dell'area), ma all'ammissione al secondo anno. Questo consentirebbe di avere una più ampia platea di aspiranti fra cui selezionare davvero i migliori, avendo il tempo di valutarne le effettive inclinazioni per la professione. La quota di ammissione al secondo anno dovrebbe prevedere, per il triennio 2022-2024, una percentuale incrementale annua del 25% partendo alle attuali quote di sbarramento in ingresso.

Impegna il governo a:

- abolire il test di ingresso iniziale ai corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria ed inserire una selezione, per reale merito, alla fine del primo anno con un meccanismo selettivo degli studenti consistente nell'individuare quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, pena la decadenza dall'iscrizione;

- a definire, per il triennio 2022-2024, gli accessi programmati al secondo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria con una percentuale incrementale annua del 25% sulle quote dell'anno precedente, per ognuno dei tre anni;

- ad incrementare i contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel triennio 2022-2024 in numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo".

G/2448 sez.I/1/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l'articolo 1, commi 728 e 730 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha istituito nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

considerato che una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente;

preso atto che il decreto interministeriale necessario per la definizione delle modalità di attribuzione di tali risorse è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 247 del 15 ottobre 2021 e che le stringenti tempistiche conseguenti, nonché le complesse metodologie di gestione e resa del conto previste dal citato decreto non consentono di perfezionare l'utilizzo delle risorse destinate;

valutata inoltre la necessità di evitare procedure di contenzioso con la Ditta potenzialmente appaltatrice, in caso di mancata esecuzione dei lavori per l'assenza di copertura finanziaria,

impegna il Governo a trasferire le risorse, solo per il primo anno dei tre a cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 730 della legge 30 marzo 2020, n. 178, direttamente al Dicastero della difesa quale responsabile amministrativo delle attività autorizzate.

G/2448 sez.I/2/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato l'accordo sottoscritto l'8 luglio 2012 - inizialmente con durata biennale rinnovabile e poi, nel 2015, prorogato a tempo indeterminato attraverso uno scambio di note tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la corrispondente Autorità Gibutiana - relativo alla permanenza a Gibuti e allo status del personale militare e civile del Ministero della difesa italiano per fornire supporto alle misure di contrasto alla pirateria che nuoce alla libera circolazione del nostro naviglio mercantile e per una più ampia tutela degli interessi nazionali nel Corno d'Africa;

tenuto conto che la spesa discendente dal citato accordo era previsto, ma solo fino al 2020, dall'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese");

preso atto che la base militare italiana a Gibuti continua ad operare e che la regione diventa sempre più cruciale dal punto di vista operativo e geostrategico per l'alta instabilità interna che la caratterizza e la concreta possibilità che la stessa possa estendersi ai Paesi del Mediterraneo allargato, favorendovi lo sviluppo di attività illegali (terrorismo, traffico di esseri umani, armi e droga) che investono inevitabilmente il nostro Paese;

valutata la necessità impellente che il nostro Paese onori gli obblighi discendenti dall'accordo, al fine di evitare l'insorgere di tensioni con la Nazione ospitante,

impegna il Governo ad adoperarsi per garantire la copertura degli oneri connessi all'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti a valere sui fondi di bilancio programmati nell'ambito delle disponibilità finanziarie già allocate sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato previsionale della Difesa.

G/2448 sez.I/3/4

[Vattuone, Donno, Minuto](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86 "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle forze di polizia" che consente al personale volontario coniugato e a quello in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia - trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio - di optare, in luogo dell'indennità mensile prevista dal comma 1 del medesimo articolo, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato, fino a un importo massimo di 516,46 euro mensili e per un periodo non superiore a 36 mesi;

considerato che, al fine di fronteggiare efficacemente il mutevole scenario operativo nel quale operano le componenti dei Comparti "Sicurezza-Difesa" e "Soccorso pubblico" e gli appartenenti alla carriera prefettizia, si rende necessario, annualmente, ricorrere a procedure autoritative di mobilità del relativo personale sull'intero territorio nazionale, anche verso sedi ove non sono disponibili alloggi di servizio;

riscontrato che il rimborso elargibile a legislazione vigente - limitato al 90 per cento del canone corrisposto e, comunque, a un importo non superiore a 516,46 euro - è, di fatto, sensibilmente inferiore rispetto ai valori di mercato degli affitti immobiliari, specialmente nei grandi centri urbani ove minore è la disponibilità di alloggi di servizio e insistono le Prefetture nonché la maggior parte delle sedi e dei presidi delle Forze armate, di polizia e dei Vigili del fuoco;

valutato che l'istituto di cui al citato articolo 1, comma 3, della legge n. 29 marzo 2001, n. 86 risulta non più idoneo - negli importi e nella durata attualmente previsti - ad assicurare un adeguato ristoro al personale trasferito per esigenze di servizio,

impegna il Governo a:

a) porre in essere tutte le iniziative necessarie per addivenire ad un aumento dell'importo massimo del rimborso elargibile per i canoni di locazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, passando dagli attuali euro 516,46 a euro 700;

b) estendere il periodo di fruizione del suddetto rimborso, passando dagli attuali 36 mesi a 48 mesi.

G/2448 sez.I/4/4

[Pinotti](#), [Candura](#), [Casolati](#), [Donno](#), [Fusco](#), [Minuto](#), [Pepe](#), [Vattuone](#)

Accolto dal Governo

La Commissione difesa,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (AS 2448);

considerato che:

in materia di trattamento previdenziale, il personale del comparto difesa e sicurezza risulta particolarmente svantaggiato dall'introduzione del metodo di calcolo contributivo, visto che gli attuali coefficienti di calcolo penalizzano le categorie di personale per i quali la legge, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impiego, prevede età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Anche restando in servizio fino al massimo di età previsto dal proprio ordinamento, questo personale non riesce infatti a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli, che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate;

questa situazione, aggravata dalla mancata istituzione di adeguate forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento, dopo un percorso professionale dedicato alla difesa dello Stato e della collettività;

apprezzando l'istituzione, all'articolo 27 del disegno di legge di bilancio in esame, di un fondo "per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2024;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, fin dalla discussione del disegno di legge di bilancio in esame, tale fondo;

a chiarire la natura dei provvedimenti normativi che si intendono realizzare al fine di ottenere una progressiva perequazione del regime previdenziale del personale in questione;

a intraprendere ogni misura per favorire ulteriormente la diffusione e il rafforzamento di forme pensionistiche complementari.

G/2448 sez. I/1/7 (testo 2)

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l'articolo 167,

premesso che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell'estate 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per 55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25 nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati identificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di docenti, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sarebbero ancora 65 alunni dell'infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre prefabbricati (container) dell'istituto comprensivo Giulio Testa, in un territorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, malgrado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,

impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, a valutare l'opportunità di dare priorità assoluta agli interventi sugli edifici scolastici posti nei territori interessati dai sismi del 2016-2017, nonché sulle scuole che hanno subito danni in anni precedenti e che non risultano ancora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine di scongiurare che gli alunni di questi sfortunati territori continuino ancora a dover svolgere le loro lezioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad esempio l'attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/1/7

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#)

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e considerato in particolare l'articolo 167,

premesse che:

dal terzo Rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dai sismi 2016-2017, risulta che ancora 184 scuole devono essere ripristinate, messe in sicurezza e finanziate. Infatti, nel corso dell'estate 2021 è stato lanciato un piano straordinario da oltre 500 milioni di euro, insieme al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le verifiche di vulnerabilità, il ripristino dei danni e l'adeguamento antisismico di tutte le scuole danneggiate dai terremoti del 2016 nelle regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, precisamente per 55 edifici scolastici nelle Marche, 54 in Umbria, 50 in Abruzzo e 25 nel Lazio, che hanno subito danni diretti dal sisma e che sono stati identificati attraverso un censimento affidato alla società pubblica SOSE;

inoltre, nelle zone terremotate si registra una grave carenza di docenti, vista la scarsa disponibilità degli stessi ad accettare cattedre in quelle zone e in quelle condizioni e questo costituisce ulteriore motivo di abbandono di quei territori, con comunità che rischiano di scomparire definitivamente;

da notizie di stampa si apprende inoltre che a Venafro (IS), dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, dove persero la vita 27 bambini e la maestra, ci sarebbero ancora 65 alunni dell'infanzia che da 20 anni vanno a scuola in tre prefabbricati (container) dell'istituto comprensivo Giulio Testa, in un territorio, il Molise, che sta scendendo ormai sotto i 300 mila abitanti, malgrado che, nel 2020, siano stati stanziati 2,4 milioni per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole della provincia di Isernia,

impegna il Governo:

nel quadro degli interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, da attuare anche grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR, a dare priorità assoluta agli interventi sugli edifici scolastici posti nei territori interessati dai sismi del 2016-2017, nonché sulle scuole che hanno

subito danni in anni precedenti e che non risultano ancora ricostruite e/o messe in sicurezza, al fine di scongiurare che gli alunni di questi sfortunati territori continuino ancora a dover svolgere le loro lezioni in situazioni di estremo disagio;

a prevedere meccanismi di natura incentivante e premiale, quali ad esempio l'attribuzione di punteggi ulteriori a favore di quegli insegnanti che accettino incarichi di docenza in tali territori.

G/2448 sez. I/2/7

Rampi, Verducci

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e considerato in particolare l'articolo 103;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenziamento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, l'edilizia scolastica attraverso la ricostruzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli incarichi temporanei di personale docente, l'intervento sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;

nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ulteriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il personale scolastico, ormai cosiddetto "COVID", e un intervento volto a garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;

c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e sostenere l'impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impegnato a far fronte alle gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha determinato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più bisognosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e, dove bandito nel 2022, non consentirà l'immissione dei nuovi dirigenti prima del 1° gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la continuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrattuale e a prevedere dall'anno scolastico 2022/23 per i neoassunti la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

G/2448 sez. I/2/7 (testo 2)

[Rampi, Verducci](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e considerato in particolare l'articolo 103;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ha rilevato la necessità di avviare una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il potenziamento del personale scolastico, la continuità didattica, il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, l'edilizia scolastica attraverso la ricostruzione di ambienti di apprendimento;

le disposizioni in esame sono coerenti con l'azione di governo volta, negli ultimi mesi legati all'emergenza, a sostenere il settore dell'istruzione;

tra gli interventi presenti nella legge di bilancio in esame, si ritiene particolarmente significative le norme che dispongono la proroga degli incarichi temporanei di personale docente, l'intervento sulla disciplina in materia di valorizzazione della professionalità del personale docente, l'incremento della dotazione del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e gli interventi relativi al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva;

nell'ambito dell'azione di sostegno al settore, si ritiene urgenti ulteriori interventi finalizzati a rivedere le forme contrattuali, a potenziare il personale scolastico, ormai cosiddetto "COVID", e un intervento volto a garantire negli istituti scolastici la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a:

a) reperire risorse necessarie a prorogare i contratti del contingente di personale docente e ATA, assunto per le finalità connesse all'emergenza epidemiologica;

b) garantire la figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), prevedendo un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza, pari a almeno tre anni dal 2018, anche se sprovvisti di titolo di studio specifico;

c) prevedere risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare e sostenere l'impegno e la professionalità del personale scolastico, oggi impegnato a far fronte alle gravi conseguenze che l'emergenza sanitaria ha determinato sulla formazione degli alunni e, in particolare, quelli più bisognosi;

d) a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi temporanei di livello dirigenziale, considerato che, allo stato attuale, il concorso previsto per il reclutamento dei dirigenti tecnici non risulta ancora bandito e, dove bandito nel 2022, non consentirà l'immissione dei nuovi dirigenti prima del 1° gennaio 2023;

e) a prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento dell'idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell'insegnamento della religione cattolica, al fine di superare il precariato di questa categoria di insegnanti e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato;

f) trattandosi di materia contrattuale e al fine di tutelare la continuità didattica, ad abrogare il vincolo di permanenza triennale per i docenti che ottengono la mobilità provinciale, trattandosi di materia contrattuale e a prevedere dall'anno scolastico 2022/23 per i neoassunti in sede di prima assegnazione la possibilità di derogare dal vincolo di permanenza triennale per la richiesta di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

G/2448 sez. I/3/7

[Saponara, Alessandrini, Pittoni](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premessi che:

il PNRR prevede riforme per la scuola da attuare entro il 2022 per 17 miliardi di investimenti, tra gli altri, 400 milioni per la riqualificazione delle mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la messa in sicurezza degli istituti scolastici;

sono passati 21 anni dall'emanazione della legge n. 62 del 2000 che ha introdotto la parità nel nostro sistema scolastico, ma non si è ancora radicato il principio espresso nell'articolo 1 comma 1, ossia che scuole statali, scuole paritarie sia gestite da privati sia gestite da enti locali, fanno parte, con pari dignità, di un unico sistema scolastico. In pratica le norme sono sempre predisposte sulla base organizzativa della scuola statale, creando problemi di interpretazione e di applicazione,

impegna il Governo

per il futuro, nella attuazione delle riforme, nell'emanazione di norme e bandi, nell'accesso ai benefici economici e ai finanziamenti, a tenere sempre in debita considerazione che il sistema scolastico si compone delle scuole statali e dalle scuole paritarie.

G/2448 sez. I/4/7

[Barbaro](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Angrisani](#), [Iannone](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premessi che

l'articolo 109 ingloba, nella sostanza, quanto previsto dall'A.S. 992 in materia di introduzione della educazione motoria nelle scuole primarie, con almeno due ore settimanali di attività fisica curricolare, da programmarsi tenendo conto dell'autonomia scolastica;

emerge tuttavia, la necessità di affrontare il tema degli studenti con disabilità, con cui l'A.S. 992 conta di offrire un piano educativo individualizzato, laddove l'A.S. 2448, all'articolo 109 non si esprime in merito;

ritenendo necessario, anche in questa sede, una previsione peculiare sul tema delle attività motorie per gli studenti disabili della scuola primaria,

impegna il Governo

a definire un piano educativo per le attività motorie degli studenti con disabilità, al fine di promuoverne l'integrazione e di offrire ai medesimi, compatibilmente con il grado della patologia di cui soffrono, i benefici formativi e curricolari delle discipline motorie.

G/2448 sez. I/5/7

[Marilotti](#)

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

premessi che:

- l'articolo 119 (*potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato*) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Si tratta di una previsione in linea con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi;

- queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; raccolta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il trattamento dei relativi dati;

- va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (cartacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata; la medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, detto "codice Urbani");

- il problema formale dell'obbligo di versamento, disatteso per mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura decentrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio obbligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di parità con l'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Semmai, va risolta in modo sostanziale l'elusione, non solo dell'obbligo formale di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall'articolo 122 del "codice Urbani", da parte delle amministrazioni che non versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni: ciò avviene, in base all'articolo 41 comma 6 del "codice Urbani", da parte del Ministero per gli affari esteri e da parte degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

- proprio il "codice Urbani" dispone che, nella nozione di bene culturale, rientrino tutte le testimonianze archivistiche della storia nazionale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati, che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i valori di una società - in una parola, la sua identità - in modo dinamico. Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette l'arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la nostra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune. D'altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono sulla loro missione e ne ostacolano l'uso: in un mondo di tecnologie in continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, formati e tecniche;

- una metodologia che prevede la determinazione del "valore d'uso" dei beni culturali, attraverso l'applicazione di formule finanziarie, è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Servizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato con l'obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard internazionali sulla contabilità pubblica (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'Istat. Il gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha permesso di contabilizzare - a scopo di sperimentazione - i patrimoni della Galleria Borghese e di Villa d'Este a Tivoli. Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza - colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre - per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese;

- la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l'essenza stessa della democrazia è dimostrata dall'imminente iniziativa "Bridging the democracy gap", proiettata sulla nona conferenza dell'*International Council of Archives*, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul tema dell'Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e multilivello, evento organizzato con la *partnership* di ANAI e DGA del Ministero della cultura,

impegna il Governo:

- in occasione dell'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 119, a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

- ad utilizzare i fondi di cui all'articolo 119, e tutti gli altri reperibili nella manovra di bilancio, per la ripresa del "programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico" (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;

- a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l'amministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto dalla plurisecolare storia d'Italia;

- ad una verifica esaustiva delle inadempienze all'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali massimi di cui all'articolo 122 del "Codice Urbani", esigendo da tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei documenti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposizione dell'utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere accessibili e consultabili - alle condizioni predette, poste dall'articolo 122 citato e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007 - anche i documenti degli archivi dello Stato Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato.

G/2448 sez. I/5/7 (testo 2)

[Marilotti](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Corrado](#), [Laniece](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#), [Granato](#), [Angrisani](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

premessi che:

- l'articolo 119 (*potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato*) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Si tratta di una previsione in linea con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi;

- queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; raccolta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il trattamento dei relativi dati;

- va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (cartacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata; la medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, detto "codice Urbani");

- il problema formale dell'obbligo di versamento, disatteso per mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura decentrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio obbligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di parità con l'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Semmai, va risolta in modo sostanziale l'elusione, non solo

dell'obbligo formale di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall'articolo 122 del "codice Urbani", da parte delle amministrazioni che non versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni: ciò avviene, in base all'articolo 41 comma 6 del "codice Urbani", da parte del Ministero per gli affari esteri e da parte degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;

considerato che:

- proprio il "codice Urbani" dispone che, nella nozione di bene culturale, rientrano tutte le testimonianze archivistiche della storia nazionale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati, che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i valori di una società - in una parola, la sua identità - in modo dinamico. Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette l'arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la nostra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune. D'altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono sulla loro missione e ne ostacolano l'uso: in un mondo di tecnologie in continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, formati e tecniche;

- una metodologia che prevede la determinazione del "valore d'uso" dei beni culturali, attraverso l'applicazione di formule finanziarie, è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Servizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato con l'obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard internazionali sulla contabilità pubblica (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'Istat. Il gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha permesso di contabilizzare - a scopo di sperimentazione - i patrimoni della Galleria Borghese e di Villa d'Este a Tivoli. Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza - colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre - per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese;

- la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l'essenza stessa della democrazia è dimostrata dall'imminente iniziativa "Bridging the democracy gap", proiettata sulla nona conferenza dell'*International Council of Archives*, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul tema dell'Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e multilivello, evento organizzato con la *partnership* di ANAI e DGA del Ministero della cultura,

impegna il Governo:

- in occasione dell'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 119, a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;

- ad utilizzare i fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione, per la ripresa del "programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico" (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;

- a valutare l'opportunità all'esito dello svolgimento delle procedure in corso a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l'amministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto dalla plurisecolare storia d'Italia;

- ad una verifica esaustiva delle inadempienze all'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali massimi di cui all'articolo 122 del "Codice Urbani", esigendo da tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei documenti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposizione dell'utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere accessibili e consultabili - alle condizioni predette, poste dall'articolo 122 citato e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007 - anche i documenti degli archivi dello Stato Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato.

G/2448 sez. I/6/7

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Marilotti](#), [Barbaro](#), [Iannone](#), [Corrado](#)

Accolto dal Governo

La 7^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 117 attribuisce carattere di stabilità alle misure contenute nella "card cultura";

il settore della cultura è uno tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi e la musica, in particolare, produce valore sociale, culturale, economico;

è necessario sviluppare una progettualità politico-culturale riguardante il sistema formativo musicale anche nella fascia d'età 0-16;

l'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituiva il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»), concernente l'agevolazione sull'acquisto di strumenti musicali, poi confermato con l'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e prorogato fino al 2018 con l'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In pratica, l'agevolazione dava diritto ad uno sconto di importo massimo pari al 65 per cento del prezzo finale dello strumento e fino al limite di 2.500 euro, era applicata direttamente dal rivenditore al momento dell'acquisto, che successivamente recuperava l'importo in compensazione con il modello F24;

il principale problema dello stanziamento iniziale era dato dai pochi fondi per coprire tutte le richieste arrivate nel 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre il «Bonus strumenti musicali», aumentandone possibilmente la capienza rispetto a quello del 2018, per sostenere non solo gli studenti di musica, ma anche i rivenditori e i produttori di strumenti musicali, particolarmente colpiti dalla crisi economica del settore e dalla concorrenza del mercato *online* ed estero.

G/2448 Sez. I/1/9

[Durnwalder](#), [Steger](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell'autorità nazionale competente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effettuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso derivati;

considerato che

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresì che il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dall'obbligo della registrazione le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c. e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione.

G/2448 Sez. I/1/9 (testo 2)

[Durnwalder, Steger](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premessi che

l'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n.995 del 2010 da parte dell'autorità nazionale competente, istituisce il Registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

in tale registro sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che effettuano la prima immissione nel mercato di legno o di prodotti da esso derivati;

considerato che

la normativa europea è nata per impedire il commercio di legno illegale proveniente da paesi extra UE;

non risulta che in altri paesi UE siano stati istituiti registri analoghi a quello italiano;

le informazioni che dovrebbero essere inserite in questa nuova piattaforma sono già in possesso della Pubblica Amministrazione;

considerato altresì che il corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione è fissato in 20 euro annuali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'obbligo della registrazione le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c. e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione.

G/2448 Sez. I/2/9

[Durnwalder, Steger](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premessi che

l'articolo 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 prevede che: "*Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.*";

l'articolo 18, comma 3-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, così come modificato dall'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che: "*Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81*";

l'articolo 68, comma 15-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ha posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 citato;

considerato che

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un legame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti *in itinere* presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n.97 per le attività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.

G/2448 Sez. I/2/9 (testo 2)

[Durnwalder, Steger](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che

l'articolo 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 prevede che: "*Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.*";

l'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, così come modificato dall'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che: "*Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81*";

l'articolo 68, comma 15-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 ha posticipato, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 citato;

considerato che

il tema è particolarmente sentito nei territori montani, dove in particolare la vendemmia è un'attività tradizionale che si svolge per brevi e brevissimi periodi. Le persone che aiutano il coltivatore diretto nell'annuale raccolta dell'uva lo fanno solo e unicamente per un legame di amicizia e per motivi di tradizioni del territorio, senza alcuna remunerazione;

con questo spirito sono stati presentati in diversi provvedimenti *in itinere* presso i due rami del Parlamento emendamenti volti ad eliminare il limite temporale della norma («fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2020») per renderla, in questo modo, strutturale per le attività di sostegno nella vendemmia;

inoltre le proposte presentate contenevano un esplicito riferimento al fatto che tali soggetti che supportano l'agricoltore, non devono essere considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perché non sussistono rischi, nell'ambito della sicurezza del lavoro, visto che il lavoro di raccolta viene eseguito manualmente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere strutturale la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*. della legge 31 gennaio 1994, n.97 per le attività di sostegno alla vendemmia nelle zone di montagna.

G/2448 Sez. I/3/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con conseguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo perdere, così, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici affrontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro volontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali agevolazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA;

a prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

G/2448 Sez. I/3/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

molti agricoltori hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio;

in caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni succede che tali agricoltori subiscono danni alle colture ed ai fabbricati, con conseguenti gravi perdite economiche che non consentono loro di pagare le rate per un certo periodo. Questo comporta la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, da parte di ISMEA, facendo perdere, così, il terreno agli agricoltori e rendendo vani tutti i sacrifici affrontati per la sua conduzione per motivi che prescindono dalla loro volontà, ma determinati dagli eventi atmosferici;

considerato che:

il più delle volte i piccoli agricoltori sono ignari delle procedure messe in atto dalle istituzioni e, pertanto, pur in presenza di eventuali agevolazioni previste non sono in grado di avvalersene o giovarsene,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati per calamità naturali, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provveda in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA;

di prevedere, inoltre, che tali disposizioni si applichino ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

G/2448 Sez. I/4/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di allevamento che utilizzano l'impiego di sostanze naturali, senza l'uso di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l'agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volontariamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dall'Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto dell'ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa comunitaria, in continua evoluzione, definisce i principi fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono essere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registrazione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario che ne permette l'identificazione ed il riconoscimento da parte del consumatore attraverso il logo "euro leaf";

a partire dagli anni '90, il settore delle produzioni biologiche è in continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico copriva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

G/2448 Sez. I/4/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

i prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di allevamento che utilizzano l'impiego di sostanze naturali, senza l'uso di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi), senza sfruttare eccessivamente le risorse naturali per preservarle, in un modello di sviluppo che duri nel tempo e con una maggiore sicurezza per la salute;

l'agricoltura biologica è un metodo di produzione, scelto volontariamente dagli operatori, che a partire dal 1991 è stato regolamentato dall'Unione Europea. Tra i suoi obiettivi prioritari, dunque, ci sono il rispetto dell'ambiente, del benessere animale e la tutela del consumatore;

la normativa unionale, in continua evoluzione, definisce i principi fondamentali, descrive le tecniche ammesse ed i prodotti che possono essere utilizzati nel processo produttivo, prescrive un sistema di registrazione aziendale, a garanzia della rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera ed un sistema di etichettatura uniforme a livello comunitario che ne permette l'identificazione ed il riconoscimento da parte del consumatore attraverso il logo "euro leaf";

a partire dagli anni '90, il settore delle produzioni biologiche è in continua crescita. Infatti, a livello nazionale, già nel 2013 il biologico copriva oltre il 10 per cento della superficie agricola utilizzata,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2022 venga concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive autorizzate in agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di alcuni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi ammessi.

G/2448 Sez. I/5/9

De Bonis

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi contratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della "zootecnia industriale" (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere, nel 2015, ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di mangimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria "soccida industriale", non prevista dal codice, ma cucita ad arte per l'agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l'esistenza di limiti e derive nell'applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche territoriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di soccida semplice per riequilibrare i rapporti all'interno della filiera, ma non all'interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla riforma),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa

distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/5/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

la legge n. 230/1982, che è il testo fondamentale in materia di trasformazione dei contratti agrari, ha previsto la conversione in affitto, della mezzadria e colonia vietando espressamente la stipulazione di nuovi contratti;

mezzadria e colonia sono tipologie contrattuali analoghe alla soccida, in cui variano l'oggetto (il bestiame per la soccida, il fondo rustico per le altre fattispecie) e il tipo di attività (allevamento e sfruttamento del bestiame piuttosto che coltivazione di un podere o di un fondo);

l'unica forma di contratto associativo sopravvissuta alla conversione è stata la soccida semplice che, non solo ha mantenuto la possibilità di essere ancora stipulata, ma ha trovato larga diffusione in tutta la zootecnia industriale, diventando uno schermo legale per veri e propri oligopoli, che nei periodi di crisi si espandono e consolidano le loro posizioni a danno della collettività e del patrimonio zootecnico nazionale;

a seguito dello sviluppo della "zootecnia industriale" (polli, tacchini, conigli, suini, bovini da ingrasso), il contratto di soccida ha registrato un'espansione notevole (il fatturato all'origine in queste filiere, nel 2015, ha registrato i 9,13 miliardi di euro, mentre il fatturato di mangimi e premiscele, nel 2017, ha raggiunto i 7,271 miliardi di euro), che ha favorito, da un lato, la diffusione di alcune forme organizzative del mercato (integrazione verticale tra allevatori, industrie mangimistiche e macelli), dall'altro, una pericolosa concentrazione oligopolistica che tende a soffocare gli allevatori indipendenti;

questa nuova applicazione e diffusione è avvenuta senza che le norme regolanti il contratto di soccida fossero novellate in funzione del nuovo contesto produttivo e imprenditoriale in cui detto contratto è andato affermandosi negli ultimi anni, assumendo le sembianze di una vera e propria "soccida industriale", non prevista dal codice, ma cucita ad arte per l'agroindustria come un abito sartoriale;

considerato che:

il legislatore, tuttavia, riconoscendo l'esistenza di limiti e derive nell'applicazione pratica dello strumento giuridico, ritenuto da più parti desueto e inadeguato, nonché fonte di abusi e sperequazioni, anche territoriali, ha incardinato una proposta di legge di modifica del contratto di soccida semplice per riequilibrare i rapporti all'interno della filiera, ma non all'interno del territorio. Tale proposta (Atto Camera 1768, presentata il 6 novembre 2013) non ha concluso il suo iter anche perché il tentativo di riequilibrare i rapporti, da più parti, è stato ritenuto velleitario (alcuni parlamentari e organizzazioni sindacali conservatori si sono opposti alla riforma),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e la destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico. Tale soluzione favorirebbe la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse.

G/2448 Sez. I/6/9

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

per favorire le esigenze delle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, degli allevatori e dei pescatori, che intendono uscire dalla crisi economica vi è la necessità di concedere loro sostegni per il salvataggio e la ristrutturazione;

occorrerebbe prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolto in maniera specifica al salvataggio e alla ristrutturazione di tali imprese e soggetti danneggiati da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà;

una prima modalità di aiuto potrebbe concretizzarsi nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e di ristrutturare le imprese. L'ammortamento dovrebbe essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento;

quanto all'entità dell'aiuto si potrebbe prevedere la possibilità di usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro. Inoltre, altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole potrebbero essere i conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre alla riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere norme così come indicato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9 (testo 2)

[De Bonis](#)

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della moratoria, l'agricoltore (o l'impresa agricola) potesse procedere alla rateizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria, per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni così come specificato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/7/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

numerose aziende agricole hanno contenziosi aperti con gli istituti di credito. Al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi (clausole vessatorie nei mutui: anatocismo nei rapporti di conto corrente), occorrerebbero misure volte a sospendere per almeno un anno le procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di tali soggetti, quando il debitore ha aperto un contenzioso con l'istituto di credito;

sarebbe opportuno varare delle misure di sospensione, almeno per due anni i debiti delle imprese agricole, degli agricoltori, degli allevatori e dei pescatori (anche non in bonis) in difficoltà nei confronti dell'INPS, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle banche, dello Stato, delle regioni e degli enti locali derivanti da imposte non pagate, previo riconoscimento del debito;

inoltre, sarebbe opportuno che, in caso di utilizzo del beneficio della sospensione di cui alla precedente premessa, decorso il termine della moratoria, l'agricoltore (o l'impresa agricola) potesse procedere alla rateizzazione, fino a un massimo di 72 mesi, al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria, per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni così come specificato nelle premesse.

G/2448 Sez. I/8/9 (testo 2)

De Bonis

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del 2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie dell'agricoltura (-20,3 per cento in volume);

i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed imprenditori agricoli professionali;

l'agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina all'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata l'erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l'89,4 per cento degli agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese. E così, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, continuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere i trattamenti pensionistici, aumentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari almeno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sacrificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previdenziali.

G/2448 Sez. I/8/9

[De Bonis](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

secondo gli ultimi dati ISTAT, dopo la performance negativa del 2019 (-1,6 per cento il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha subito una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in volume del 3,2 per cento e il valore aggiunto del 6 per cento;

la flessione è stata più contenuta per la produzione agricola di beni e servizi (-1,4 per cento in volume e -0,5 per cento in valore), gli effetti della pandemia hanno però inciso pesantemente sulle attività secondarie dell'agricoltura (-20,3 per cento in volume);

i dati statistici, dunque, dimostrano in modo inequivocabile che il comparto agricolo ha vissuto e tuttora vive una crisi strutturale che non ha avuto e non ha uguali in nessun altro settore. Basti evidenziare che nel 1946 gli addetti erano oltre il 40 per cento della popolazione nazionale, mentre oggi i professionali, occupati a tempo pieno, si riducono a poco più del 4 per cento;

a fare maggiormente le spese di tanta rivoluzione sono stati principalmente i piccoli proprietari coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri ed imprenditori agricoli professionali;

l'agricoltura, infatti, ha beneficiato in minima parte dell'apporto di ricchezza conseguente alla industrializzazione ed al boom economico degli scorsi decenni. I soggetti giovani, costretti ad abbandonare l'attività agricola per l'inadeguato reddito, nonostante la notevole disoccupazione giovanile, trovano, probabilmente e a fatica, essendo disponibili a qualsiasi lavoro, occupazione in altri settori;

considerato che:

gli anziani, che pure svolgono ancora una preziosa attività di presidio del territorio, privi del reddito aziendale, dopo aver lavorato una vita intera, servito il Paese ed aver versato decenni di contributi previdenziali e assicurativi, devono adattarsi a sopravvivere, nella maggior parte dei casi, con una pensione veramente inadeguata, ben al di sotto del limite minimo di sopravvivenza e molto vicina all'assegno sociale concesso a coloro che non hanno mai versato alcun tipo di contributo previdenziale/assicurativo;

oggi non sono pochi gli anziani che, nell'intento di integrare la loro modestissima pensione, che non è per niente sufficiente considerata l'erosione del reddito dovuta agli ingenti aumenti dei costi delle bollette di energia e del gas, delle tasse varie e del generale costo della vita, continuano a condurre, spesso con metodi superati ed irrazionali, appezzamenti di terreno in proprietà ed in affitto. Infatti, l'89,4 per cento degli agricoltori percepisce una pensione che non arriva a 600 euro al mese. E così, anche dopo i 70 e gli 80 anni, molti continuano a lavorare, con buona pace del ricambio generazionale;

eppure, i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, continuano ad aumentare (cfr. Circolare INPS numero 91/2021),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i trattamenti pensionistici, aumentando la pensione ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, attribuendo loro un assegno mensile pari almeno alle 780 euro mensili concesse per il reddito di cittadinanza. Questo rappresenterebbe un giusto riconoscimento dovuto a cittadini anziani meritevoli della massima considerazione per il loro vissuto di lavoro, di sacrificio e di esperienza, nonché per i contributi versati alle casse previdenziali.

G/2448 Sez. I/1/10 (testo 2)

[Collina](#), [Giacobbe](#), [Ripamonti](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Pianasso](#), [Anastasi](#), [Mollame](#), [Donno](#), [Marti](#)

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi *automotive* a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a proporre uno stringente percorso (*Fit for 55*) volto a favorire nei prossimi anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico: l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere dal 1° gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri di nuova produzione nell'ambito dell'Unione europea devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all'obiettivo del 2021: ciò comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà essere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle batterie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una crescente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro vantaggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la gestione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore convinzione verso l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla, Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l'Italia, stanno crescendo in misura esponenziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l'insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull'intera filiera dell'*automotive*;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobilistico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha annunciato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia della chiusura della fabbrica e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi, con l'avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile; la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società multinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il licenziamento dei 106 addetti;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l'indotto;

considerato che:

la filiera dell'*automotive* e quella dei servizi *automotive*, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori. La filiera a valle dell'industria automotive, con particolare riguardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commercializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, riguarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica automobilistica;

nel 2017 il settore dell'industria dell'automotive fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento. In base alle ultime rilevazioni statistiche dell'ANFIA, relative ai primi sei mesi del 2021, la filiera dell'industria dell'automotive ha registrato una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al periodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare un'occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle numerose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di contributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di adeguate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall'altro, di interventi con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle imprese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno delineando su tale percorso;

la transizione in atto dell'industria automobilistica verso i nuovi modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli dovuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determinatasi a seguito della pandemia, dell'ingente mole di investimenti in ricerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella produzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l'Europa e nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l'iniziale ripresa nei primi mesi del 2021, in gran parte dovuti alla ripresa delle attività a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza da COVID-19 e alla disponibilità degli incentivi dell'ecobonus, torna su livelli di forte criticità. I fondi a disposizione per l'ecobonus, nonostante i più recenti rifinanziamenti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, riproponendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regressivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip; nel frattempo, l'azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro sui prodotti finali;

l'insieme di questi eventi produce una situazione del mercato dell'auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della Cop21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive. A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente prevedeva di agevolare solo l'acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motorizzazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli commerciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 ("Sostegni bis") la misura è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati a un nuovo incentivo per l'acquisto di auto usate, omologate in una classe non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell'andamento delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componentistica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per sostenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicinamento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investimenti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessariamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garantire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi *ad hoc*, che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discrimini territoriali, soprattutto per le aziende che "subiscono" normativamente uno stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017, con il varo dell'alleanza europea per le batterie, la Commissione europea ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali componenti cruciali per l'industria dell'automobile elettrica. La Commissione ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l'Italia ha preso parte, per progetti di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un accordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una *gigafactory* per la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo importante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno seguirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettronica e l'insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavorazione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l'eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell'automotive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'*automotive* nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per tutto il 2021;

2) predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motorizzazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'*automotive*, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore dell'*automotive* tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti;

5) attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'*automotive* e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziato; a farsi, altresì, promotore nell'*iter* legislativo europeo di approvazione della proposta dalla Commissione "*Fit for 55*" di proposte che disegnino una strada verso la decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei consumatori italiani e che preveda *target* realisticamente raggiungibili, non discriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei biocarburanti;

6) adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione degli strumenti esistenti e con l'identificazione di misure *ad hoc*, affinché la filiera industriale dell'*automotive* sia accompagnata nei prossimi anni nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto delle scadenze sulle quali l'Italia si è impegnata in sede internazionale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) assumere iniziative per l'istituzione un fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori del settore dell'*automotive*, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'*automotive*, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'*automotive* e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale;

9) mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnologica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/1/10

[Collina, Giacobbe](#)

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 153 istituisce un apposito fondo per la transizione industriale presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica; ciò ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni, hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto, sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi *automotive* a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, leasing, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore nel suo complesso, dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da COVID-19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini;

tali fattori impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione. In particolare:

a) la necessità di ridurre l'impatto ambientale delle emissioni inquinanti delle automobili ha, infatti, spinto la Commissione europea a proporre uno stringente percorso (*Fit for 55*) volto a favorire nei prossimi anni la progressiva immissione sul mercato di un numero crescente di veicoli a zero emissioni e a prevedere la cessazione della commercializzazione dei veicoli con motore termico: l'esigenza di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, determina la necessaria riduzione delle emissioni del trasporto su strada tra il 19 per cento e il 21 per cento entro il 2030 e tra il 98 e quasi il 100 per cento entro il 2050; la proposta di regolamento COM(2021) 556 final, stabilisce dunque che a decorrere dal 1° gennaio 2035 le emissioni medie delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri di nuova produzione nell'ambito dell'Unione europea devono essere ridotte del 100 per cento rispetto all'obiettivo del 2021: ciò comporta che ogni nuova vettura commercializzata a tale data dovrà essere ad emissioni zero;

b) il progressivo sviluppo tecnologico dei motori EV e delle batterie, in grado di garantire alle vetture bassi costi di gestione e una crescente autonomia nella percorrenza, oltre a rispondere alle esigenze della riduzione delle emissioni inquinanti, prefigura nel prossimo futuro vantaggi economici, sia per le case automobilistiche, sia per gli acquirenti dei veicoli EV. La progressiva riduzione dei costi di produzione e della componente batterie renderà, inoltre, notevolmente più conveniente la gestione e la manutenzione dei veicoli EV rispetto ai veicoli a propulsione termica, inducendo i consumatori ad orientarsi con sempre maggiore convinzione verso l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica;

c) la possibilità di gestire, con una sola centralina sensoriale di comando, la guida degli autoveicoli senza interventi diretti del guidatore o con sistemi di guida semi-autonoma ha recentemente aperto una nuova frontiera di concorrenza fra le grandi case automobilistiche. Tesla, Bmw, Audi, Honda e Volkswagen, hanno avviato consistenti investimenti che porteranno tutti i grandi gruppi automobilistici a produrre modelli di autoveicoli con dispositivi o suite di sistemi interattivi in grado di gestire con sempre maggiore autonomia il dinamismo della vettura;

considerato che:

in molti Paesi, tra cui l'Italia, stanno crescendo in misura esponenziale sia la domanda di servizi di mobilità condivisa nei centri urbani, sia le nuove formule di proprietà del mezzo, prefigurando per tale via un trend di futura ricomposizione della domanda di automobili di proprietà;

l'insieme di questi nuovi scenari inizia a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione, ma indirettamente sull'intera filiera dell'automotive;

nelle scorse settimane, Stellantis, il più grande gruppo automobilistico presente in Italia con 6 grandi poli di produzione, più altri di ridotte dimensioni, e che occupa nel nostro territorio circa 66.000 dipendenti, ha annunciato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento, che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, a cui si aggiungono quelle in atto presso altre importanti aziende automobilistiche presenti in Italia, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per circa 700 lavoratori, tra cui i 152 addetti dello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza Brianza) della Gianetti Ruote S.r.l., raggiunti dalla notizia della chiusura della fabbrica e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo; i 422 dipendenti dello stabilimento della GKN Driveline Firenze S.p.A. di Campi Bisenzio (Firenze) del gruppo multinazionale GKN Automotive limited, specializzata nella produzione di semiassi, con l'avvio della procedura di licenziamento irreversibile e irrevocabile; la Timken Italia S.r.l. di Villa Carcina (Brescia), parte della società multinazionale The Timken company, specializzata in cuscinetti e componenti per la trasmissione meccanica di potenza, in cui è stato annunciato il licenziamento dei 106 addetti;

oltre queste, già palesatesi, sono state preannunciate situazioni di allerta di imprese estere (Vitesco ex Continental, Bosch, Denso) che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, considerando anche l'indotto;

considerato che:

la filiera dell'*automotive* e quella dei servizi *automotive*, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori. La filiera a valle dell'industria automotive, con particolare riguardo alle attività di vendita di autoveicoli, leasing, noleggio, commercializzazione dei componenti, trasporti, manutenzione e riparazione, riguarda migliaia di aziende e dipendenti che già oggi stanno affrontando un profondo cambiamento, che proseguirà su tale percorso anche nei prossimi anni. Si riducono considerevolmente i luoghi fisici come concessionari di vendita, sostituiti dai circuiti di vendita diretta on line, e crescono esponenzialmente sulla rete i siti di rivendita di ricambi e componentistica automobilistica;

nel 2017 il settore dell'industria dell'automotive fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento. In base alle ultime rilevazioni statistiche dell'ANFIA, relative ai primi sei mesi del 2021, la filiera dell'industria dell'automotive ha registrato una buona ripresa, ma con indici di fatturato sensibilmente inferiori al periodo pre COVID;

i cambiamenti in atto nel settore automotive possono rappresentare un'occasione per rafforzare il ruolo strategico del settore e quello delle numerose aziende che vi operano con ricadute positive, sia in termini di contributo al PIL, sia occupazionali in tutto il territorio nazionale e per aprire nuovi canali di produzione, in particolare in ambito microelettronico e nella produzione di componentistica innovativa;

queste opportunità, tuttavia, come evidenziato dalle stesse imprese e dalle rappresentanze sindacali del settore, necessitano, da un lato, di adeguate politiche di accompagnamento in grado di garantire una transizione progressiva verso le nuove produzioni necessarie e, dall'altro, di interventi

con ricaduta immediata in grado sostenere la continuità produttiva alle imprese del settore a fronte delle difficoltà già presenti o che si stanno delineando su tale percorso;

la transizione in atto dell'industria automobilistica verso i nuovi modelli di produzione sconta, tuttavia, una serie di potenziali ostacoli dovuti al combinato disposto della forte contrazione della domanda determinatasi a seguito della pandemia, dell'ingente mole di investimenti in ricerca e sviluppo in atto per riconvertire le produzioni verso nuovi modelli di autoveicoli a basse emissioni, e dalla crisi della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, che sta determinando rallentamenti nella produzione, se non chiusure temporanee degli stabilimenti in tutta l'Europa e nel resto del mondo;

ad agosto le immatricolazioni hanno registrato un nuovo drastico calo del 27,3 per cento (64.689 unità) dopo la riduzione di luglio pari al 19,4 per cento. La domanda di autoveicoli, dopo l'iniziale ripresa nei primi mesi del 2021, in gran parte dovuta alla ripresa delle attività a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza da COVID-19 e alla disponibilità degli incentivi dell'ecobonus, torna su livelli di forte criticità. I fondi a disposizione per l'ecobonus, nonostante i più recenti rifinanziamenti, non riusciranno a coprire gli acquisti fino al 31 dicembre, riproponendo il problema delle misure intermittenti e gli inevitabili effetti regressivi sul mercato;

la caduta delle immatricolazioni dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti della Stellantis presenti nel nostro territorio (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip; nel frattempo, l'azienda taiwanese TSMC, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro sui prodotti finali;

l'insieme di questi eventi produce una situazione del mercato dell'auto decisamente peggiore di quella del contesto economico italiano e ne rallenta le prospettive di ripresa;

valutato che:

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della Cop21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

gli interventi a sostegno della domanda rappresentano quindi uno strumento indispensabile per la tenuta complessiva del settore automotive. A partire dal 2019, è in vigore un piano di incentivazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, che originariamente prevedeva di agevolare solo l'acquisto di ciclomotori elettrici ed auto ibride plug-in ed elettriche, e che è stato esteso anche alle vetture con motorizzazione tradizionale, purché di ultima generazione. La legge di bilancio per il 2021 ha rafforzato la citata disposizione prevedendo per tale misura circa 690 milioni di euro e ha introdotto incentivi anche per i veicoli commerciali e i veicoli speciali. Da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021 ("Sostegni bis") la misura è stata rifinanziata con ulteriori 350 milioni di euro, di cui 40 destinati a un nuovo incentivo per l'acquisto di auto usate, omologate in una classe non inferiore a euro 6. Nei prossimi mesi, anche alla luce dell'andamento delle vendite e degli impatti della misura sulla filiera della componentistica, dovranno essere necessariamente adottati ulteriori interventi per sostenere il settore industriale e dare continuità a tale percorso di avvicinamento dei cittadini ad acquisti sostenibili;

in relazione agli investimenti, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 2, componente 2, contiene progetti per un totale di 23,78 miliardi di euro, numerosi dei quali riguardano investimenti mirati allo sviluppo del settore dei veicoli elettrici, tra i quali il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica e la dotazione di veicoli elettrici per servizi e trasporto pubblico locale. A queste se ne dovranno necessariamente aggiungere altre, a livello sia nazionale che europeo, per garantire una transizione con prospettive certe per le imprese del settore;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi *ad hoc*, che prevedano sostegno: 1) alla riconversione produttiva (senza discriminazioni territoriali, soprattutto per le aziende che "subiscono" normativamente uno stop produttivo); 2) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale; 3) alla riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

per quanto riguarda la produzione delle batterie, a partire dal 2017, con il varo dell'alleanza europea per le batterie, la Commissione europea ha lanciato diverse iniziative a sostegno della produzione di tali componenti cruciali per l'industria dell'automobile elettrica. La Commissione ha approvato due finanziamenti, il 9 dicembre 2019 per 3,2 miliardi di euro e il 26 gennaio 2021 per 2,9 miliardi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato a due IPCEI, a cui l'Italia ha preso parte, per progetti di ricerca e sviluppo su tutta la catena del valore delle batterie;

nel mese di luglio, Stellantis ha annunciato di aver trovato un accordo con il Governo italiano per realizzare a Termoli una *gigafactory* per la produzione di batterie per i veicoli elettrificati. Si tratta di un primo importante sito di produzione di batterie nel nostro Paese a cui dovranno seguirne altri;

in relazione alla produzione di semiconduttori occorre adottare ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo del settore della microelettronica e l'insediamento nel nostro Paese di una o più fabbriche di lavorazione dei semiconduttori. In tal senso, interessanti gli incontri dell'amministratore delegato della Intel Corporation, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni;

l'eventuale collocazione di uno o più stabilimenti di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale, oltre ad aiutare il settore dell'automotive, rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'*automotive* nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica per tutto il 2021;

2) a predisporre nel presente disegno di legge adeguate risorse per la prosecuzione nel 2022 degli incentivi alla rottamazione dei veicoli e per il rifinanziamento degli interventi di incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con motorizzazione tradizionale purché di ultima generazione;

3) ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'*automotive*, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

4) a salvaguardare la tenuta occupazionale dell'intero settore dell'*automotive* tramite ammortizzatori sociali straordinari per far fronte alle situazioni di crisi attuali e per accompagnare i processi di trasformazione e transizione degli impianti;

5) ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il ruolo strategico della filiera dell'*automotive* e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziare; a farsi, altresì, promotore nell'*iter* legislativo europeo di approvazione della proposta dalla Commissione "*Fit for 55*" di proposte che disegnino una strada verso la decarbonizzazione, che sia sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali in considerazione delle peculiarità della filiera italiana e dei consumatori italiani e che preveda *target* realisticamente raggiungibili, non discriminazione delle tecnologie e valorizzazione dei benefici ambientali dei biocarburanti;

6) ad adottare tutte le iniziative necessarie, con la semplificazione degli strumenti esistenti e con l'identificazione di misure *ad hoc*, affinché la filiera industriale dell'*automotive* sia accompagnata nei prossimi anni nella transizione verso le produzioni di veicoli ad emissione zero, nel rispetto delle scadenze sulle quali l'Italia si è impegnata in sede internazionale ed europea, favorendo gli investimenti innovativi e la continuità operativa ed occupazionale negli stabilimenti presenti nel nostro territorio, nonché il sostegno agli interventi per la formazione professionale continua degli addetti, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

7) ad assumere iniziative per l'istituzione un fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione ecologica di imprese e lavoratori del settore dell'*automotive*, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) a sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) a sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'*automotive*, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) a sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'*automotive* e del trasporto pubblico locale di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

8) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale;

9) a mantenere, in linea con gli indirizzi UE, la neutralità tecnologica come elemento fondamentale e principio guida a cui deve ispirarsi la normativa sulla mobilità sostenibile.

G/2448 Sez. I/2/10

[Collina](#), [Giacobbe](#), [Lanzi](#), [Donno](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Giroto](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Mollame](#), [Tiraboschi](#)

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

in sede di esame dell'A.S. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premessi che:

l'articolo 10 reca proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0", del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

considerato che:

secondo i dati della Commissione europea, nel 2018 il valore dei semiconduttori nei sistemi elettronici ha raggiunto il 31,4 per cento. Le vendite mondiali di semiconduttori sono state di 113,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2020 e livello globale, la previsione a lungo termine della tendenza del mercato per i componenti elettronici è il superamento dei 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

in questi mesi si sta assistendo, per la prima volta, ad una grave carenza di offerta di semiconduttori a livello globale, rafforzata dall'aumento della domanda di oltre il 20 per cento a marzo 2021. Tale situazione sta mettendo a repentaglio la disponibilità dei numerosi e fondamentali prodotti finiti che necessitano di semiconduttori, quali *computer*, cellulari, dispositivi medici e veicoli;

la catena di approvvigionamento di semiconduttori è pertanto improvvisamente entrata al centro di scontri strategici e commerciali, in particolare tra Cina e Stati Uniti, con un impatto notevole sull'industria di semiconduttori mondiale; gli Stati Uniti stanno dunque adottando iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale;

le potenziali ripercussioni negative sui Paesi europei derivanti dalle tensioni strategiche e commerciali in atto nel mercato dei semiconduttori possono essere mitigate attraverso il rafforzamento dell'autonomia strategica europea, che consiste, in questo caso, in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di semiconduttori, cruciali per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita;

rilevato che:

tra le 7 *flagship* della strategia annuale di crescita sostenibile del 2020, di cui alla comunicazione della Commissione COM(2019) 650 final del 17 dicembre 2019, su cui si fonda la valutazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, la sesta, denominata "*scale-up*", riconosce che la transizione digitale della UE dipende dall'aumento delle capacità delle infrastrutture *cloud* dell'industria europea e dalla capacità di sviluppare componentistica più performante, all'avanguardia e sostenibile, individuando l'obiettivo di raddoppiare la produzione di semiconduttori in Europa entro il 2025, per produrre processori 10 volte più efficienti dal punto di vista energetico e consentire la rapida diffusione delle auto connesse e il raddoppio della quota di aziende della UE che utilizzano servizi *cloud* avanzati e *big data* dal 16 per cento di oggi;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) predisposto dal Governo italiano include pertanto lo stanziamento di 750 milioni di euro di contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra i quali ricade la produzione di semiconduttori, ripartiti tra l'investimento 1 ("transizione 4.0") e l'investimento 2 ("investimenti ad alto contenuto tecnologico");

considerato che:

l'Unione europea è responsabile di circa il 10 per cento del mercato globale di semiconduttori, dal momento che le principali aziende produttrici nel mondo sono collocate prevalentemente fuori dall'Europa, a Taiwan, in Corea del Sud, negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, con un unico grande produttore europeo, STMicroelectronics, in undicesima posizione, con sedi in Italia e Francia;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera;

considerato altresì che:

nell'ambito della strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dai Paesi asiatici nel luglio scorso, l'amministratore delegato della *Intel Corporation*, terzo produttore a livello globale di semiconduttori, ha preso parte a importanti incontri istituzionali con il Governo italiano, le istituzioni UE e i Governi di Francia e Germania, in cui ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di un impianto composto da 6 a 8 moduli, il costo di ciascuno dei quali è stimato tra 10 e 15 miliardi di dollari in circa 10 anni; la scelta della collocazione di tale fabbrica sarebbe stata presa in tempi brevi, ed è stata espresso un forte ottimismo verso l'Italia, dovuto all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, con i conseguenti investimenti nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

l'eventuale collocazione dello stabilimento Intel di lavorazione di semiconduttori sul territorio nazionale rappresenterebbe una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

impegna il Governo:

a prevedere semplificazioni burocratiche e incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive da parte di aziende estere, al fine di rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori e garantire il mantenimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, nonché ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori.

G/2448 Sez. I/3/10 (testo 2)

[Anastasi](#), [Giroto](#), [Croatti](#), [Lanzi](#), [Donno](#)

Accolto dal Governo

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premessi che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 158 che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2401), al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza

pandemica. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo è già intervenuto più volte adottando misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese;

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, per quanto riguarda l'Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO₂ sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una extra-remunerazione, detta "rendita inframarginale";

nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh *ante-COVID*) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori,

in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

1) valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

3) aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

4) adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/3/10

[Anastasi](#)

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 158 che, in continuità rispetto al decreto-legge n. 130 del 2021, di recente approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 2401), al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro contestualmente prevedendone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 febbraio 2022;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza pandemica. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo è già intervenuto più volte adottando misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese;

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, per quanto riguarda l'Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO₂ sul mercato europeo ETS;

rilevato che:

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno valutando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas;

considerato, inoltre, che:

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una extra-remunerazione, detta "rendita inframarginale";

nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi spot ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extra-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

valutato che:

occorre chiedersi se un modello di mercato come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate:

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh *ante-COVID*) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-COVID sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di creare un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione;

2) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

3) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

4) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G/2448 Sez. I/4/10 (testo 2)

Lanzi, Ripamonti, Tiraboschi, Collina, Durnwalder, Vaccaro, Anastasi, Croatti, Giroto

Accolto dal Governo

La 10ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 9, che incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni introdotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di "*superbonus* 110 per cento", riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all'impegno assunto in sede parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, nonché dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione della risposta al *question time* del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il *superbonus* 110 per cento *in primis*, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati;

nell'ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto *superbonus* 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), proroga solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una proroga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità, anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, nonché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottoposte ad una serie di condizioni che hanno l'effetto di limitare la portata agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano beneficiare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal *superbonus* 110 per cento di cui all'articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l'importo massimo detraibile per quanto riguarda il cosiddetto *bonus mobili*, l'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti effettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall'imposta lorda per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto *bonus facciate*) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibilità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai *bonus* edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale riguardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso del cosiddetto *bonus* mobili, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni è

stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il *superbonus* 110 per cento, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge *governance* PNRR e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di aumentarne la fruibilità e l'impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli interventi realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato anche dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l'orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addirittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desti particolare preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all'esigenza di rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione delle agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la possibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al cosiddetto *superbonus* 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scoraggeranno i cittadini dall'avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l'opzione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l'efficacia retroattiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell'emanazione del decreto-legge, il portale dell'Agenzia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi modelli ed istruzioni per l'accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile *online*, i fondamentali chiarimenti per l'effettivo avvio delle pratiche non sono ancora stati emanati dall'Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l'Italia si è impegnata a realizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto "*Fit for 55*", in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentivazione,

impegna il Governo, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica:

a prevedere una proroga generalizzata del *superbonus* 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il *superbonus* 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l'estensione del *superbonus* 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l'incentivo del *superbonus* 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del *superbonus*, basandosi su un *decalage* dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'*eco-bonus*, il *bonus* facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.

G/2448 Sez. I/4/10

[Lanzi](#), [Ripamonti](#), [Tiraboschi](#), [Collina](#), [Durnwalder](#), [Vaccaro](#), [Anastasi](#), [Croatti](#), [Giroto](#)

La 10^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

tra le disposizioni relative alla I sezione del disegno di legge in esame riferite allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica rileva particolarmente, per quanto di competenza, l'articolo 9, che incide in maniera significativa sulla disciplina delle agevolazioni introdotte dal cosiddetto decreto-legge rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), prevedendo una serie di proroghe in materia di "*superbonus* 110 per cento", riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e restauro della facciata degli edifici;

la proroga era stata annunciata nel corso dei mesi scorsi numerose volte dal Governo, tanto da costituire, oltre all'impegno assunto in sede parlamentare, un vero e proprio impegno nei confronti dei cittadini e delle imprese. In particolare, era stata data rassicurazione in tal senso dal Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, nonché dal Ministro dell'economia e delle finanze in occasione della risposta al *question time* del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, a riprova del fatto che i bonus edilizi ed il *superbonus* 110 per cento *in primis*, nonché la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione, costituiscono uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati;

nell'ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza COVID-19, la possibilità di ricorrere alle predette agevolazioni ha sostenuto e mantenuto vivo tutto il settore delle costruzioni, e ha garantito ai cittadini la possibilità di effettuare interventi complessi sulle proprie abitazioni. È evidente come il cosiddetto *superbonus* 110 per cento si sia rivelato un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni;

preso atto che:

la disposizione recata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), proroga solo al 30 giugno 2022 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici: una proroga di sei mesi rischia di essere scarsamente efficace data la complessità, anche amministrativa, richiesta dalla realizzazione di tali interventi, nonché i necessari tempi tecnici;

le proroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), sono sottoposte ad una serie di condizioni che hanno l'effetto di limitare la portata agevolativa della misura. In particolare, si prevede che possano beneficiare della detrazione per le spese effettuate sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fino al 31 dicembre 2022, solo le persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui;

viene estesa al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal *superbonus* 110 per cento di cui all'articolo 121 del cosiddetto decreto rilancio;

viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*), disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

è stato pesantemente ridotto a 5.000 euro l'importo massimo detraibile per quanto riguarda il cosiddetto *bonus mobili*, l'agevolazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, il cui limite era stato aumentato dai 10.000 euro previsti nel 2020 ai 16.000 per gli acquisti effettuati nel 2021;

sebbene la detraibilità dall'imposta lorda per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto *bonus facciate*) sia stata estesa anche alle spese sostenute nel 2022, è stata ridotta significativamente, cioè al 60 per cento, la percentuale di detraibilità rispetto al 90 per cento del 2020 e 2021;

considerato che:

le modifiche che si sono succedute negli ultimi due anni riferite ai *bonus* edilizi sono sempre state formulate in senso espansivo; a tale riguardo, pare opportuno segnalare, a solo titolo di esempio, che nel caso del cosiddetto *bonus* mobili, il tetto di spesa su cui calcolare le detrazioni è stato elevato, lo scorso anno, da 10.000 euro a 16.000 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178);

anche per quanto riguarda il *superbonus* 110 per cento, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto decreto-legge *governance* PNRR e semplificazioni) è intervenuto con numerosi correttivi allo scopo di aumentarne la fruibilità e l'impatto sociale: è stato esteso agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per quanto riguarda gli interventi realizzati su immobili quali ospedali, case di cura e conventi; è stata introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con cui è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione;

come evidenziato in precedenza e come da ultimo confermato anche dalla recente adozione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l'orientamento del Governo nei confronti del panorama delle agevolazioni fiscali in ambito edilizio non è più espansiva, ma restrittiva, se non addirittura peggiorativa con riferimento a molteplici aspetti. Desti particolare preoccupazione il citato decreto-legge che, sebbene risponda all'esigenza di rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione delle agevolazioni, di fatto affronta il problema seguendo una logica sbagliata che rischia di limitare significativamente se non impedire del tutto la possibilità di accesso alle agevolazioni;

in particolare, l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al cosiddetto *superbonus* 110 per cento anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e la possibilità che l'Agenzia delle entrate possa sospendere per un periodo di 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, rappresentano misure che, di fatto, scoraggeranno i cittadini dall'avviare i lavori, nonché le imprese dal fornire l'opzione dello sconto in fattura. Ancora più grave appare l'efficacia retroattiva delle norme in esame, pertanto applicabili anche ai lavori già conclusi o in fase di conclusione, soggetti a detrazione o per i quali si è preferito cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura;

a seguito dell'emanazione del decreto-legge, il portale dell'Agenzia delle entrate è stato bloccato in attesa della predisposizione dei nuovi modelli ed istruzioni per l'accesso alle agevolazioni. Occorre segnalare a riguardo che, sebbene un modello sia poi stato reso disponibile *online*, i fondamentali chiarimenti per l'effettivo avvio delle pratiche non sono ancora stati emanati dall'Agenzia delle entrate, con il risultato che, in attesa di direttive, i fornitori e le imprese sono in una situazione di stallo e di caos, che mette a rischio la liquidità delle medesime aziende;

un piano ambizioso come quello che l'Italia si è impegnata a realizzare, anche con riferimento agli obiettivi europei stabiliti dal pacchetto "*Fit for 55*", in materia di riduzione delle emissioni inquinanti contempla la realizzazione di opere per il risparmio energetico sugli edifici e richiede strumenti straordinari utilizzabili per un periodo di tempo congruo e non una limitazione con progressivo abbandono delle politiche di incentivazione,

impegna il Governo:

a prevedere una proroga generalizzata del *superbonus* 110 per cento almeno fino al 2023, priva di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento e dal soggetto che lo commissiona, al fine di consentire la risoluzione delle problematiche legate alle incertezze applicative sorte in conseguenza delle numerose modifiche apportate all'istituto nei pochi mesi di vigenza e di rassicurare cittadini e imprese del settore;

a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2023 la detrazione al 110 per cento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

a prorogare la detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 anche per interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;

a prorogare al 31 dicembre 2023 il *superbonus* 110 per cento anche per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

ad estendere l'aliquota al 110 per cento anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo non integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

ad estendere la detrazione del 110 per cento anche ad unità immobiliari che non necessariamente devono essere abitazione principale, al fine di riqualificare gli immobili in stato di degrado e abbandono spesso situati nelle aree interne, cioè quelle più distanti dai servizi essenziali;

a prevedere l'estensione del *superbonus* 110 per cento anche agli immobili posseduti e utilizzati dagli enti del Terzo settore, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, tenuto conto che spesso i medesimi enti versano in situazioni di precarietà energetica o necessitano comunque di importanti interventi di riqualificazione energetica di cui possa poi beneficiare la collettività che utilizza a vario titolo tali immobili;

a rendere strutturale l'incentivo del *superbonus* 110 per cento per un periodo di almeno cinque anni, rivedendo la disciplina al fine di renderla più sostenibile mediante una rimodulazione dell'incentivo e l'adozione di soglie percentuali decrescenti in base alle fasce di reddito, partendo dal 110 per cento fino al 65 per cento, sia per i condomini che per le abitazioni unifamiliari;

al fine di rendere il meccanismo più sostenibile anche a lungo termine, a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina del *superbonus*, basandosi su un *decalage* dell'aliquota in detrazione e sulla riorganizzazione del complesso dei bonus edilizi in un testo unico, organico e fruibile;

a promuovere e sostenere in sede di esame del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, le opportune modifiche volte a rivederne le principali criticità, in modo da non arrecare un danno ai cittadini che hanno già concluso o sono in fase di conclusione dei lavori, e, in particolare, ad eliminare l'obbligo del visto di conformità per le agevolazioni di minore entità, quali il bonus ristrutturazioni, l'*eco-bonus*, il *bonus* facciate, delle quali si vedrebbe altrimenti venir meno la convenienza.

1.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Imponibilità per cassa dei redditi da locazione)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

2.1

[La Mura, Nugnes, Fattori, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate](#)

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 2. - (*Detassazione dei rinnovi contrattuali*) - 1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono incrementate di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

2.2

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.3

[Ferro, Damiani](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.4

[Calandrini, De Carlo](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.5

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.6

Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.7

Marino

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.8

Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.9

De Poli

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.10

De Poli

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) al superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante riassorbimento del relativo gettito, limitatamente all'ammontare del tributo dovuto dai soggetti IRES, in una sovrainposta all'IRES stessa garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario.».

2.11

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i numeri 1) e 2);*

b) *dopo le parole: «destinato alla riduzione», aggiungere, in fine, le seguenti: «del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».*

2.12

Pillon, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1. apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «marginali effettive» inserire le seguenti: «, nonché per consentire al sistema fiscale una adeguata equità orizzontale»;*

b) *dopo le parole: «trattamento integrativo» inserire le seguenti: «, sia un sistema di riconoscimento dei carichi familiari attraverso la determinazione di una no-tax area per ogni figlio fiscalmente a carico, pari ai costi minimi relativi al loro accrescimento fino al completamento del percorso di studi e formazione. A tale scopo è possibile utilizzare le scale di povertà relativa individuate annualmente dall'ISTAT.».*

2.13

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, al n 1), dopo le parole: «effettive» sono aggiunte le seguenti: «in applicazione del principio di equità orizzontale».

2.14

Calandrini, De Carlo

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.16

Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.17

Salvini, Romeo, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale, nonché alle società di persone, è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

c) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro» con le seguenti: «5.200»;*

d) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.200 milioni di euro» e le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.200».*

2.18

Salvini, Romeo, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.700»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.700 milioni di euro» e le parole: «7000 milioni di euro» con le seguenti: «5.700».*

2.19

Testor, Ferrero, Faggi, Tosato

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.»;

b) *nel comma 2 le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

Agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.20

[de Bertoldi, Calandrini, De Carlo](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.»;

b) *al comma 2 le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

2.21

[Conzatti](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1»;

b) *al comma 2 le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

2.22

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

2.23

[Papatheu, Giammanco, Schifani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni possono rendicontare nell'anno 2021 le spese per l'emergenza Covid sostenute nell'anno 2020 nel periodo *post* 8 aprile 2020 e sino al 31 maggio non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid ai fini del riparto delle somme previste dall'art. 24 del DL 41/2021 e s.m.i.».

2.24

[Garavini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli importi relativi alle indennità di trasferta e ai rimborsi di spese, di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati del 20 per cento in favore dei dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

2.25

Richetti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100 per cento delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50 per cento delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età.».

2.26

Dessi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In virtù delle risorse disponibili di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, modificare le parole da: "a)" fino a: "43 per cento" con le seguenti: "a) fino a 15.000 euro, 20 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 38 per cento; d) oltre 50.000 euro 44 per cento.».

2.27

De Poli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse ivi previste sono altresì destinate ad introdurre modalità di tassazione che rendano tendenzialmente neutrale rispetto alla forma giuridica il sistema della tassazione delle imprese, favorendo altresì la capitalizzazione di quelle soggette ad IRPEF mediante l'introduzione di una tassazione proporzionale del reddito d'impresa non prelevato e reinvestito nell'azienda.».

2.28

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 12.000 euro e fino a 15.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento";

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo, sostituire la parola: «8.000» con la seguente: «3.000» e la parola: «6.000» con la seguente: «1.000» e la parola: «7.000» con la seguente: «2.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.29

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 100.000 euro, 43 per cento.";

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;

b) quanto a 14.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono

una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2-sexies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-septies. L'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge aprile 2020, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. (abrogazione 100 euro in busta paga).».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, l'articolo 194 è soppresso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.30

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede, ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.31

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche e alle società di persone.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.».

2.32

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche, alle società di persone, nonché alle *start up* innovative e agli enti non commerciali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la parola: «8.000» con la parola: «7.000», la parola: «6000» con la parola: «5.000» e la parola: «7.000» con la parola: «6.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2023:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2024:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2.33

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Aggiungere infine i seguenti commi:

«3. La detrazione sugli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86 alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo) 1, comma 2 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge vengono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.

4. Agli oneri del terzo comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

2.34

[Lezzi](#), [Botto](#)

Al comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 della legge n. 13 del 21 febbraio 2014 comma 6, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento"».

2.35

[Perosino](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. La pressione fiscale sugli immobili quale IRPEF e IMU, qualora contenuta in altri futuri provvedimenti, sarà mantenuta invariata, perseguendo viceversa le sacche di evasione dipendenti da omessi e errati accantonamenti».

2.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione dell'IRAP per autonomi e società di persone)

1. All'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le lettere b) e c) sono soppresse.

2. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte le seguenti lettere:

d) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

e) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico».

2.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, non è dovuta, a decorrere dall'anno fiscale 2022, da parte degli enti locali».

2.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, dopo la parola: "(IRES)" sono inserite le seguenti: "e a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";

b) al comma 2, dopo la parola: "IRES" sono inserite le parole: "e IRAP".».

Conseguentemente, ridurre di 2.000 milioni di euro gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

2.0.4

[Marino, Faraone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. L'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

2. Al comma 1, articolo 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "26 per cento";

- alla lettera c), le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "37 per cento".

3. Il titolo I del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2, le parole: «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni».

2.0.5

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Determinazione dell'imposta per i contribuenti di età inferiore a trent'anni)

1. All'articolo 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

"2-ter. A partire dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente comma e per i 4 periodi successivi, per i contribuenti di età inferiore a trent'anni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l), 53, 55 e 67, comma 1, lettere i), l) e m), l'imposta non è dovuta per i redditi complessivi, al netto degli oneri deducibili, fino a 15.000 euro. Per la parte eccedente tale limite, si applicano le vigenti disposizioni normative. Tale disposizione si applica comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole: «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.850 milioni».

2.0.6

[Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.».

2.0.7

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di flat tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i liberi professionisti titolari di partita iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno percepito compensi compresi fino a 50.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma precedente:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, odi mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) i soggetti di cui al comma 1 che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

3. I compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

4. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro nel 2022, 1.500 milioni di euro nel 2023 e 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 2.».

2.0.8

Fantetti, Berutti, Biasotti, Causin, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della *Brexit*. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In via sperimentale, per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

2.0.9

Garavini

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

2.0.10

Garavini, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della *Brexit*. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

2.0.11

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3 le parole: "entro il 30 novembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2022 in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 gennaio 2022".

2. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 31 gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per il 2022 l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2.0.12

De Poli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

1. Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) dopo la parola: "reddito", inserire le seguenti: "ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.0.13

Perosino

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

1. Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) dopo la parola: "reddito", inserire le seguenti: "ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

2.0.14

Montani, Siri, Borghesi, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d-bis) e d-ter) sono soppresse».

2.0.15

Perosino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.16

[Turco, Piarulli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma i, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.17

[Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 71, sostituire le parole: "dall'anno successivo", con le seguenti: "dal secondo anno successivo consecutivo"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: « 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

2.0.18

[Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 54 è sostituito con il seguente:

"I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.";

b) al comma 55, alinea, le parole: ", lettera a)", sono soppresse;

c) al comma 56, le parole: "dei requisiti", sono sostituite con le seguenti: "del requisito".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 115 milioni di euro per il 2022, 1.300 milioni di euro per il 2023 e 870 milioni di euro dal 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

2.0.19

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Fattori](#), [Moronese](#), [Giannuzzi](#), [Botto](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detassazione dei rinnovi contrattuali)

1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla seguente disposizione:

"1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. - *(Oggetto del monopolio)* - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - *(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)* - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. - *(Provvista personale)* - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - *(Licenza di coltivazione della cannabis)* - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della

lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*) - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. - (*Tutela del monopolio*) - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. - (*Disciplina applicabile*) - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati"».

2.0.20

[Ferrero](#), [Testor](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Esenzione IMU per coniugi*)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."».

2.0.21

[Ferrero](#), [Testor](#), [Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Modifiche all'articolo 1 comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160*)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data"».

2.0.22

[Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU*)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere all'anno 2022, tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello precompilato dell'IMU dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. L'IMU non si applica alle abitazioni dichiarate inagibili, con autocertificazione del proprietario, previa comunicazione agli uffici tecnici comunali competenti. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, la verifica si intende conclusa con esito negativo. L'IMU non si applica, altresì, agli immobili destinati ad attività artigianale o commerciale non locati e agli immobili occupati abusivamente oggetto di intimazione o diffida al rilascio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" del

programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dell'azione "Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E." dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.23

[Fenu](#), [Taverna](#), [Gallicchio](#), [Castaldi](#), [Giroto](#), [Marilotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.24

[Fenu](#), [Taverna](#), [Gallicchio](#), [Castaldi](#), [Marilotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione

spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei

limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.25

[Airola](#), [Lomuti](#), [Montevecchi](#), [Gallicchio](#), [Ferrara](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Pavanelli](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.";

b) al comma 4-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, sono sopprese le seguenti parole: "lettera b)".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo i, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.0.26

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica)

1. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'articolo 6 decreto-legge 28 novembre 2011, n. 511, convertito con l. 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli articoli 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.».

2.0.27

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

1. I debitori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia in essere alla data dell'8 marzo 2020 che accordati successivamente a tale data sono

automaticamente riammessi ai medesimi piani se effettuano il pagamento delle rate non versate, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Relativamente alle richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2022, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

3. All'articolo 13-*decies*, decreto-legge n. 137 del 2020, al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro", al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2.0.28

Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

1. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- d) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 435 milioni di euro per l'anno 2022».

3.1

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate

Sopprimere l'articolo.

3.2

Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado

Sopprimere l'articolo.

3.3

Conzatti, Faraone, Garavini

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)* - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650,4 milioni di euro per l'anno 2023, 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 500 milioni per l'anno 2023, a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150,4 milioni per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

3.4

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 634 a 652 sono abrogati;
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 650,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3.5

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.6

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.7

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Abrogazione plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 634 e seguenti sono abrogati.

b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.8

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";

d) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.9

[Nastri, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1 alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 640 è sostituito con il seguente:

"640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,15 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2023, nella misura di 0,25 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2024, nella misura di 0,30 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI a decorrere dall'anno 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.10

[Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Lannutti, Lezzi, Ortis, Abate, Morra, Botto, Mininno, Granato](#)

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

3.11

[Mollame, Zuliani, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i commi da 634 a 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

3.12

[Conzatti](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.»;

2) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma precedente, valutate in 1.781,5 milioni a decorrere dal 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 1° gennaio 2024,

sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1781,5 milioni di euro a decorrere dal 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 agosto 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di spesa e tagli lineari pluriennali, nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."».

3.13

[Nastri, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i commi da 634 a 652 sono soppressi;».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

3.14

[Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dal 1° gennaio 2023».

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dal 1° gennaio 2023».

3.15

[Conzatti](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i commi da 661 a 676 sono abrogati.»;

2) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma precedente, valutate in 234 milioni nel 2023, 262 milioni nel 2024, 256 milioni nel 2025 e 275,3 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

3.16

[Mollame, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«a) i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «178 milioni».

3.17

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

3.18

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

3.19

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2-bis All'articolo i, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

3.20

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Viene riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di plastica proveniente da processi di riciclo impiegata nella produzione dei "MACSI" - Manufatti Con Singolo Impiego fino ad un importo massimo di euro 30000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Per plastica proveniente da processi di riciclo dovrà intendersi una materia plastica prima seconda (MPS) conforme alla norma UNI 10667, generata da rifiuti d'imballaggi in plastica *post* consumo e proveniente da processi di riciclo in conformità al protocollo europeo EuCertPlast. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

3.0.1

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga della sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento)

1. I versamenti prorogati ai sensi dell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 marzo 2022.

2. I versamenti delle somme dovute in base agli atti individuati nell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, scaduti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2021, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o, a

decorrere dal medesimo giorno del mese di marzo 2022, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. In caso di inadempimento dei versamenti nei termini previsti dall'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per i versamenti scaduti nel periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non si procede al rimborso delle somme versate a seguito delle intimazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

3.0.2

Ferrara

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Blocco degli aumenti delle tariffe del canone unico)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe." sono sostituite dalle seguenti: "non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024."».

4.1

Richetti

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - *(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile)* - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"44-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso.";

b) alla tabella A, parte II-*bis*, il numero 1-*quinquies*) è abrogato.

Art. 4-*bis*. - *(Distribuzione negli istituti scolastici secondari)* - 1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti igienici femminili monouso.

2. Il Ministro dell'istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 260 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.2

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili)* - 1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-*bis*. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II-*bis* abrogare il numero 1-*quinquies*.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 250 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

4.3

[Rauti, Ciriani, Calandrini, De Carlo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies*"».

4.4

[Biti](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali, destinati alla protezione dell'igiene femminile"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 555 milioni di euro per l'anno 2022 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.5

[Masini](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito il seguente:

"1-*sexies*) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico".

02. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e del cinque per cento per gli strumenti musicali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comincio 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.6

[Gallone](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, sono aggiunti i seguenti:

"114-*bis*) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies* della Tabella A, parte II-*bis*;

114-*ter*) pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti»;*

b) *alla fine dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «114-ter) pannolini per neonati».*

4.8

[Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 30, inserire il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.9

[Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado](#)

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-bis, è aggiunto il seguente:

"114-ter) prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia;"».

4.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

"114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

4.0.2

[La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA sul cibo per animali e prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 113, è aggiunto il seguente:

"113-bis) cibo per animali e prestazioni veterinarie".

2. A partire dall'anno 2022 l'aliquota IVA applicata al cibo per animali e alle prestazioni veterinarie è pari al 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

4.0.3

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Corrado](#)

Dopo l'**articolo** è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per prestazioni veterinarie e alimenti animali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia".

2. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;

41-*octies*) ai fini dell'applicazione del punto 41-*septies*, per 'integratori alimentari' si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predate;

41-*nonies*) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 'o veterinario, compresi i prodotti omeopatici' sono soppresse"».

4.0.4

[Rufa](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per servizi, prestazioni e prodotti veterinari, articoli di medicazione veterinaria e cibo per animali da affezione)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114, dopo le parole: "farmacopea ufficiale;" sono inserite le seguenti: "prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche veterinarie, per la prevenzione delle malattie animali e per trattamenti veterinari;".

2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-*bis* introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

"114-*ter*) cibo per animali da affezione;".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 325 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente:

All'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «275 milioni»; le parole: «500 milioni» sono sostituite con le seguenti: «175 milioni».

4.0.5

[Biti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA sulle prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

"114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

4.0.6

[Perilli, Maiorino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, Parte III, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia";

2) sopprimere il numero 110.

b) alla Tabella A, parte II, sopprimere il numero 19.».

4.0.7

[Margiotta](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.8

[Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.9

[Pergreffi, Marti, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

4.0.10

[Dell'Olio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa,"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «194. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.11

[Cioffi, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

4.0.12

Ferrazzi, Comincini, Mirabelli, Manca

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» con le seguenti: «di 582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni».

4.0.13

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. 'sharing mobility', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*),"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

4.0.14

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. 'sharing mobilhy', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*)"».

Conseguentemente, ridurre di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.15

Marinello, Santangelo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-*bis*) profilattici maschili e femminili"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.16

Piarulli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4--bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-quinquies) è sostituito dal seguente:

"1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti e tamponi interni."

2. La disposizione di cui al comma i si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

4.0.17

[Pittella, Margiotta, Rojc](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.18

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta,"».

4.0.19

[Naturale](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

4.0.20

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.21

[Barbaro, Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.22

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.23

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.24

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.25

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Lannutti, Lezzi, Ortis, Abate, Morra, Botto, Mininno, Granato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ",nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-*ter*. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-*quater*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-*sexies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

4.0.26

[Croatti, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Aliquota IVA del dieci per cento per la somministrazione di cibi e bevande nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo 74-*quater*, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

4.0.27

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Aliquota iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina speciale dell'articolo 22, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento di cui n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 ai corrispettivi derivanti dalla prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali e interaziendali nonché l'articolo 75, comma 3, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, che ha equiparato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'emissione dei buoni pasto per il servizio sostitutivo della mensa, reso dalle società emittenti i buoni pasto e commesso dal datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali si interpreta nel senso che l'aliquota IVA al 4 per cento è riservata anche al soggetto che esegue fisicamente la prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali ed interaziendali previa sottoscrizione di specifica convenzione ovvero contratto di appalto o subappalto per la fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai lavoratori dipendenti e collaboratori del committente a fronte del ritiro di buoni pasto concessi da quest'ultimo in quanto comunque commessi alla società emittente dal datore di lavoro"».

4.0.28

[Perilli, Maiorino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Aliquota IVA al quattro per cento per le bevande puramente vegetali)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.29

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e finanza è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4.0.30

[Ciriani](#), [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

4.0.31

[Conzatti](#), [Garavini](#), [Parente](#), [Vono](#), [Ginetti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quater*) pannolini, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 75,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

4.0.32

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree)

1. Con l'obiettivo di contrastare il *dumping* salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dai commi 5 e 6 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.

2. L'incentivo di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.

3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.

4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.

5. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che:

a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;

b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;

c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera d) per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;

d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;

e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;

f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.

6. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui al comma 5, lettera d), comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.

7. Il contratto di cui al comma 5, lettera a), costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui al comma 5, lettera d), è titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.

8. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati al comma 5, lettera d), dalla data dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.33

Salvini, Romeo, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «pari a 4.168 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2.168 milioni di euro annui per il 2022, di 3.168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».*

4.0.34

[Salvini, Romeo, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni» con le seguenti: «4.168 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni» con le seguenti: «2.168 milioni» e le parole: «7.000 milioni» con le seguenti: «3.168 milioni».*

4.0.35

[De Poli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 74-ter, del DPR n. 633/72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.36

[Mallegni, Gasparri, Damiani, Ronzulli, Toffanin, Gallone, Floris, Berardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-*duodevicies*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.37

Fenu, Marilotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al dieci per cento per il sughero naturale greggio e cascami di sughero, frantumato, granulato o polverizzato)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 93, è aggiunto, il seguente:

«93-*bis*) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.o1).».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.38

Taricco, Biti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.39

Taricco, Biti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La detrazione per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del dPR 22 dicembre 1986, n.917, alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

4.0.40

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

4.0.41

[Romani](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Rossi](#), [Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell'IVA erroneamente assolta)

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: "fra 250 euro e 10.000 euro." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA"».

4.0.42

[Romani](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Rossi](#), [Berutti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma precedente, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'1 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.».

4.0.43

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di camper e roulotte per i disabili)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano

anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

4. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

4.0.44

Toffanin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma I.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

4.0.45

Ferrero, Testor, Tosato, Faggi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: "dal 1 gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

b) All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 545 milioni di euro».

4.0.46

Faggi, Testor, Ferrero, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione aliquota IVA per i servizi di parrucchiere)

1. In coerenza con l'articolo 98, Allegato III, n. 21), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*duodevicies*) è inserito il seguente:

"127-*vicies*) servizi di barbiere e parrucchiere, attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili trattamenti dei capelli per uomini e donne."

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 190 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

4.0.47

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i servizi wellness)

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4.0.48

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquote applicabili alla neo-costruzione di un agriturismo)

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari abitativi ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella".».

4.0.49

[Croatti, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per gli ingressi nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

4.0.50

[Croatti, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dell'imposta sugli intrattenimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

4.0.51

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota DIA del dieci per cento per gli stabilimenti balneari)

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. I del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.1

[Marco Pellegrini](#)

Dopo il comma io, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano, altresì ai debiti affidati agli agenti della riscossione dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 comunque notificati nell'anno fiscale del tributo.».

5.0.1

[Marco Pellegrini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli in e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.0.2

[Papatheu](#), [Giammanco](#), [Schifani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

5.0.3

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di obbligazioni tributarie)

1. L'articolo 38, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.».

5.0.5

[Toffanin](#), [Floris](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.6

Romani, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.».

5.0.7

Paroli, Anastasi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articoli 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo

1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.8

[Toffanin, Floris, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il canone di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.160, dovuto dagli esercenti del commercio su aree pubbliche per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nei mercati e nelle fiere è ridotto - per l'anno 2022 - al 20 per cento del suo ammontare definito dai regolamenti comunali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.9

[Dal Mas](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Bonus mobili)

1. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»».

5.0.10

[Toffanin, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Gallone, Floris](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 2 e 3 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 330 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

5.0.11

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 13, comma 7-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 106/2021, al primo e secondo periodo, le parole: "30 settembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".».

5.0.12

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato«».

5.0.13

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime"».

5.0.14

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime"».

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.15

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"».

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.16

Balboni, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a molo)

1. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ", compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)" e sostituire le parole: "con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" con le seguenti: "sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: ", effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito" con le seguenti: "o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuati in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "L'estinzione del debito a ruolo" aggiungere le seguenti: "o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972".».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.17

Balboni, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "15 dicembre 2020" con le seguenti: "30 giugno 2022";

b) sostituire le parole: "30 settembre 2021" con le seguenti: "30 dicembre 2022"».

5.0.18

Fenu, Marilotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "72 rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate mensili";

2) al secondo periodo, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro";

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: "di cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci rate"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.19

Fenu, Marilotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 72-*bis*.1

(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento)

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e *i-bis*, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e *1-bis*, concesso dall'agente della riscossione".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.20

Fenu, Marilotti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-*bis*, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "Procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-*bis*, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-*bis*, comma a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà

dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice

anche d'ufficio."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.21

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022».

5.0.22

[Iwobi](#), [De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Romeo](#), [Bagnai](#), [Borghesi](#), [Montani](#), [Siri](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti «ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022».

5.0.23

Gasparri

Dopo l'**articolo**, 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettante anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.24

Gasparri

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.25

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richiesti con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità previsti da dette disposizioni».

5.0.26

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in scadenza nel periodo ricompreso fra il 9 marzo 2020 e il 30 novembre 2021 non si considerano omessi, a condizione che a far data dal mese di gennaio 2022 venga effettuato il relativo versamento in settantadue rate mensili di pari importo.

2. Sull'importo di ogni rata è dovuto il pagamento di una sanzione ridotta in misura pari al 5 per cento del dovuto, oltre interessi legali. Le rate si considerano in scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

3. Per le modalità di applicazione si rimanda ad apposito Decreto di attuazione del Ministero delle Finanze da emanarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della norma».

5.0.27

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022».

5.0.28

[Ferro, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.0.29

Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.30

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

6.0.1

Conzatti, Marino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.».

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto"».

6.0.2

[Gasparri, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni, battesimi, comunioni o altri sacramenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, del battesimo, della prima comunione ovvero di altri sacramenti religiosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma I ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

6.0.3

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 6-sexies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della seconda rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

Conzatti

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione del sistema camerale dal versamento dei risparmi di spesa)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali, ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, gli enti del sistema Camerale, non sono tenuti al versamento, per gli anni dal 2022 al 2026, dei risparmi conseguiti, ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nel elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «559,7 milioni» e le parole «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«459,7 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».

6.0.5

Di Piazza, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

1. Al fine di sostenere l'economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13, della tariffa di cui all'Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "2 per mille a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2 per mille per gli anni dal 2014 al 2021 e 1 per mille a decorrere dall'anno 2022";

b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2022";

c) alla nota 3-ter, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2022, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

6.0.6

Fazzolari, Ciriani, Calandrini

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

6.0.7

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione bollo su fatturazione elettronica)

1. Per gli anni 2022,2023 e 2024, sulle fatture elettroniche non si applica l'imposta di bollo.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni» con le seguenti: «6.500 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni» con le seguenti: «4.500» e le «7.000 milioni» con le seguenti: «5.500 milioni».

6.0.8

[Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) al comma 1, le parole: " di demanio collettivo," sono sostituite dalle seguenti: "dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi),"».

6.0.9

[Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.10

[Modena](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida di veicoli a motore, per gli over 75 anni non è dovuta l'imposta fissa di bollo attualmente stabilita in euro 16,00.».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

6.0.11

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Intrepretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste e nelle rispettive leggi provinciali».

6.0.12

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione imposta di bollo per i contratti di importo esiguo)

1. Alla nota 1 dell'articolo 24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità Informa scritta", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a 3.200,00 euro conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

6.0.13

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applicano ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

6.0.14

[Lomuti, Gallicchio, Lanzi, Pavanelli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti:"e per i consorzi con attività esterna"».

6.0.15

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di esterometro)

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni."».

7.1

[Taricco, Biti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA.

19-ter. Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 23"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 420 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

7.2

[Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA"».

7.3

[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA"».

7.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, commi 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

7.0.2

Castaldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.3

Damiani

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

7.0.4

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo 7**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.5

[Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole "1.065,3 milioni" con le seguenti "1.015,3 milioni"».

7.0.6

[Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.7

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

7.0.8

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.9

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse già stanziato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.10

[Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";*

b) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*

c) *al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".*

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.11

Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";*

b) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*

c) *al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".*

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.12

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori);

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.13

Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin

Dopo l'**articolo 7**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.14

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.16

Collina, Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.17

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.910,6 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

7.0.18

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

1. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.19

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;
2023: - 2.000.000;
2024: - 2.000.000.

7.0.20

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.21

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.22

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.23

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma I del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.24

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma I del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.25

Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.26

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito, fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.27

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di

concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato odi corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente:

ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194;

all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».*

7.0.28

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.29

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 751 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente ultimo periodo: "Sono da intendersi, altresì, esenti da IMU, i terreni e le aree utilizzati per attività estrattive, per il periodo corrispondente a tale effettivo utilizzo"».

7.0.30

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. 1 partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.».

7.0.31

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

7.0.32

[Faraone, Magorno](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della tariffa sui rifiuti per le aree riservate al parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per le aree, coperte e scoperte, riservate a parcheggio di autobus, possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, Tabella 3a, punto 3, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

7.0.33

Margiotta

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della Tari per le aree riservate a parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni" con le seguenti: "di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni"».

7.0.34

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

7.0.35

Marti, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.».

7.0.36

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto

3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.37

Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.";

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.38

Zaffini, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.";

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi dal 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.39

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccola o media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno quattro anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 1,5 miliardi per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.40

[Calandrini, De Carlo](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana) - 1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.

3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni culturali.

4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informativi, il piano potrà essere approvato con la procedura, prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.

6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.».

7.0.41

[Ciriani, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione imposte per immobili occupati abusivamente)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: nonché le unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui all'articolo 614, comma 2 del codice penale.

2. Con decorrenza dalla denuncia di cui al comma 1, fin quando l'unità immobiliare non sarà nuovamente utilizzabile, non è dovuta né l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né la tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

7.0.42

[Damiani, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime forfettario)

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.43

[Damiani, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime, forfettario)

1. Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
- b) le parole "86 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.44

[Damiani, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime forfettario)

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.45

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».

7.0.46

[Mirabelli, Malpezzi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dell'esenzione del canone unico per gli esercenti del commercio su aree pubbliche)

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 510 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.47

[Marino, Faraone](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione prima rata IMU settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'esenzione di cui al comma 599 lettera b) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.48

[Taricco, Biti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(IRAP cooperative agricole)

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

7.0.49

[Faraone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.50

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#), [Giannuzzi](#), [Botto](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in tema di detrazioni fiscali per le prestazioni veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 650, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a una spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

7.0.51

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

7.0.52

[Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. All'articolo 76, comma 1-*bis*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma I è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

7.0.53

Misiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqüies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per svolgere un'attività di studio, per il periodo necessario a conseguire una specializzazione *post lauream*;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqüies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 496,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

7.0.54

Manca

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni di armonizzazione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'Articolo 5 del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: "L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani, che non siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.55

Malan, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art 7-bis.

(Partecipazione a procedure d'appalto di operatori n caso di inottemperanze non definitivamente accertate ad obblighi tributari o contributivi)

1. Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, il quinto periodo è soppresso».

7.0.56

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

7.0.57

Candiani, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

«1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7.0.58

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla rubrica, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

- al comma 1, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa".».

7.0.59

Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla rubrica, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

- al comma 1, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa".».

7.0.60

Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.61

Misiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Deduzioni e detrazioni Irpef per favorire la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1.All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*ter*) è inserita la seguente:

"e-*quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2.All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

7.0.62

Mirabelli, Malpezzi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera a), le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00" e alla lettera b), le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 1.200,00" e alla lettera b), le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

7.0.63

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Anniamento esenzione fiscale buono spesa)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per il 2022, e 13,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.64

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.65

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici)

1. All'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, dopo il comma I sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016."».

7.0.66

Garavini

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove misure in materia di aggio per i raccoglitori)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale del 13 dicembre 1999, n.474, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2022";

2. le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite da: "del dieci per cento".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

7.0.67

Biti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1.All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 e 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

8.1

Manca

Dopo il **comma 1**, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".».

8.0.1

Campagna

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

8.0.2

[Fenu, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una ritenuta sulle transazioni elettroniche)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, in via sperimentale, per gli anni di imposta 2023 e 2024, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, possono chiedere l'applicazione di una ritenuta pari al 2 per cento sul totale della transazione elettronica avente ad oggetto ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio delle relative attività.

2. La ritenuta di cui al comma precedente del presente articolo, è operata dalla banca e dagli istituti di pagamento e di moneta elettronica, ed è riversata all'Agenzia delle Entrate che ne rende tempestivamente noto l'ammontare al contribuente per il tramite del proprio cassetto fiscale.

3. Le somme trattenute ai sensi del presente articolo costituiscono per il contribuente, un credito utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al presente articolo, è concesso il beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza del potere di accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

8.0.4

Modena

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. I comma 1, lettera *b*), della legge 17 agosto 2005, n. 173.».

8.0.5

[Gasparri, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.6

[Campari, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. Per i periodi d'imposta 2022, 2023, 2024, alle PMI come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è riconosciuta una detrazione del 20 per cento fino a un limite massimo di euro 100.000 annui per le spese effettuate per l'acquisto di beni o servizi da *start-up* innovative.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massimo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.7

[Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. Sconta l'imposta fissa di registro l'atto mediante il quale, anche durante la vita del donante, chi sarebbe stato legittimario ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, rinunci ad avvalersi della liberazione dei beni donati di cui all'art. 561, comma primo del Codice Civile ovvero rinunci all'azione di restituzione di cui all'art. 563 del Codice Civile; in tal caso: (i) l'atto di rinuncia si deve annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione (ii) la restituzione non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'art. 562 Codice Civile (iii) l'azione di restituzione non si applica comunque alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 Codice Civile.

2. il diritto ad agire in opposizione di cui agli artt. 561 e 563 del Codice Civile è ridotto da venti a cinque anni e per le donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge decorre, indipendentemente dal momento in cui è sorto, dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.8

Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)

1. All'articolo 561, primo comma, del Codice Civile, aggiungere infine le seguenti parole: "e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione".

2. All'articolo 561 del Codice Civile, secondo comma, sostituire la parola : "venti" con la seguente: "cinque".

3. All'articolo 563 del Codice Civile, primo comma, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "cinque".

4. All'articolo 563 del Codice Civile, quinto comma, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "cinque".

5. All'articolo 563 del Codice Civile, dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. In ogni caso, l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769".

6. All'articolo 2652 del Codice Civile, primo comma, al numero 8) aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563,".

7. All'articolo 2655 del Codice Civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'art.563 c.c.".

8. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge è assoggettato al termine di 5 anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal momento in cui è sorto.

9. La rinuncia alla azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa».

8.0.9

Fregolent, Ferrero, Testor, Faggi, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

"20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «495 milioni di euro annui».

8.0.10

Campari, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA agevolata sull'acquisto di autocaravan e caravan in favore delle persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986".

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma», con le seguenti: «965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

8.0.11

[De Vecchis](#), [Alessandrini](#), [Pizzol](#), [Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale mono familiari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati

esclusivamente invia telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

8.0.12

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente "Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nella misura di 100 milioni, a valere sul fondo di cui all'articolo 194».

8.0.13

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente "Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva

di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

8.0.14

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*quinquies*. In caso di mancata stipula, ai sensi del comma 2-*bis*, da parte del debitore relativamente alla vendita della quota di proprietà di immobile, pignorata o ipotecata, decorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del pignoramento dell'ipoteca sulla quota, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa, previo consenso dell'Agente di Riscossione, hanno la facoltà di sostituirsi al debitore nella stipula per l'acquisto della quota pignorata o ipotecata con versamento all'Agente di Riscossione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 79 del presente decreto oltre le spese di legge, compresa quella per la cancellazione dell'ipoteca, nonché gli interessi di mora e compensi maturati alla data di versamento del corrispettivo di vendita; l'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata all'acquirente entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

2-*sexies*. In caso di recesso del proprietario della quota pignorata o ipotecata da parte dell'Agente di Riscossione, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa hanno la facoltà di acquistare la quota del debitore ai sensi del comma 2-*quinquies* qualora nel termine di dodici mesi dal decesso non sia stata presentata la dichiarazione di successione o qualora sia stata effettuata la rinuncia all'eredità entro detto termine».

8.0.15

[Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.16

[Campari, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.17

[Manca](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 370 milioni di euro per l'anno 2022 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

8.0.18

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.

4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione

presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.».

8.0.19

Fazzolari, Ciriani, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali per contributi previdenziali non versati da artigiani e commercianti)

1. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai moli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1° giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

8.0.20

Siri, Bagnai, Salvini, Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2. Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3. Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.";

b) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a);

c) l'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e

attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge.».

8.0.21

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

- 1) al comma 1, la parola "b)," è soppressa;
- 2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
- b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi *3-bis* e *3-ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*.

3-sexies. Il decreto di cui al comma *3-quinquies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma *3-quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma *3-quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, la parola "2019" è sostituita con "2022" e le parole "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con "98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3, lettera a) e b).";

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, valutate in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento

del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

8.0.22

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito di imposta per l'installazione di telecamere esterne a tabaccherie)

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

8.0.23

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero IRAP per gli enti del Terzo Settore)

1. All'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter) gli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società."».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni» con le seguenti: «7.745 milioni»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni» con le seguenti: «5.745 milioni» e le «7.000 milioni» con le seguenti: «6.745 milioni».

8.0.24

Bottici, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esclusione delle sanzioni per omessi o tardivi pagamenti).

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.25

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera)

1. Al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, è istituita una Zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.

2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n.28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 5 e 6.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 5 e 6 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.

4. Le imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea e con la legislazione vigente, e ai sensi del decreto di cui al comma 9. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a), l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *b)* e *d)* e quelle di cui al comma 6, nonché l'esenzione dall'IRAP nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 5 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 5 a 8.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 si applicano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

8.0.26

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid « 19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 febbraio 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5 II versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo I del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto,

fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a molo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del "debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

8.0.27

[Manca, Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 8-bis.

(Rinvio scadenza Certificazione Unica).

1. Con decorrenza dall'anno 2022 e riferimento alle certificazioni del 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è spostato al 16 aprile».

8.0.28

[Fazzolari, Ciriani, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

8.0.29

Fenu, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti).

1 Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

Comunicazioni con il contribuente)

1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intestatario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Istanza di autotutela del contribuente)

1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo I del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma I del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro".».

8.0.30

Gallone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1-*bis* le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.31

Ferrazzi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "della parte seconda"».

8.0.32

Bagnai, Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - *(Razionalizzazione dei termini di versamento)*. - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

8.0.33

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Alienazione delle porzioni di aree pubbliche interessate dallo sconfinamento di opere)

1. Al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", e, in fine al medesimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

8.0.34

[Ferrazzi](#)

Dopo l'**articolo**, si propone di aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisto di immobili da costruire)

1. Per gli immobili da costruire, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e successive modificazioni, i relativi contratti preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto non sono soggetti all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, in deroga al comma 1 dell'articolo 2645-*bis* del Codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

8.0.35

[Montani, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito"».

8.0.36

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 131, al comma 3-*bis*, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

8.0.37

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di soggiorno)

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.38

Ripamonti, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", siano sostituite dalle parole: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.39

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, a 2, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.40

Manca

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2. All'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi 2-*bis* e 2-*bis.1*».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

8.0.41

Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Gasparri

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2. I commi 2-*bis* e 2-*bis.1*, dell'articolo 9, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

8.0.42

[Ripamonti](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inserito dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il gestore della struttura ricettiva non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8271, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 1232, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3. Quanto disposto da questo articolo si applica anche con riferimento all'imposta di soggiorno istituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come sostituito con legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, recante "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale".».

8.0.43

[Pazzaglini](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al 50 per cento, che è attribuita alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.1 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

t, o 4 I

8.0.44

[Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 168 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.45

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) al primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro cento";

2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "con la notifica della cartella di pagamento";

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

b) dopo il comma 539-*bis* è inserito il seguente:

"539-*ter*. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.";

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: "duecentoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cento giorni"».

8.0.46

[Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di cessione dei crediti)

1. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni", aggiungere le seguenti: ", ivi incluse quelle aventi a oggetto crediti di natura fiscale,".».

8.0.47

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "spettanti all'Italia" sono inserite le seguenti: "o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano".

c) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.48

[Toffanin](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di escludere, in sede di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i redditi derivanti dalla rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.49

[Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni"».

8.0.50

[Taricco, Biti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per l'ISEE)

1. A decorrere dal 2022, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione per l'anno 2022 pari a 70 milioni di euro.

2. Alla costituzione del "Fondo per l'ISEE" concorrono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio.

3. La gestione del "Fondo per l'ISEE" è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

4. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «530 milioni di euro per l'anno 2022».

8.0.51

[Ferro, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «535» e la parola: «500» con al seguente: «435».

8.0.52

Fenu, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 71, sono inseriti i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il *plafond* annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera a) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera a) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali;

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.53

Perosino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

1. All'articolo 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-bis, il periodo: "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento" è sostituito dal seguente capoverso: "la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e *tour operator* entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".

2. All'articolo 74-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-bis la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

3. All'articolo 17-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente: "1-*septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*"».

8.0.54

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire I seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

"All'art. 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-*bis*, il periodo 'La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento' è sostituito dal seguente capoverso: la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e tour operator entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

All'art. 74-*ter*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-*bis* la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione".

All'art. 17-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente: 1-*septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*"».

8.0.55

[Ferro, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente..

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI-"Credito di Imposta IPO")

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «570» e la parola: «500» con al seguente: «470».

8.0.56

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali colpiti dalla pandemia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

8.0.57

Ripamonti, Fusco, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riduzione dei costi fissi per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «297 milioni».

8.0.58

Ferro, Damiani

Dopo il comma 1 inserire i seguenti

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 88 sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) al comma 92 sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.59

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 491 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

8.0.60

Conzatti

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, valutati in euro 10 milioni per il 2022, 9 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.

8.0.61

[Marino, Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

8.0.62

[Misiani, Collina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011,".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per l'anno 2023, 492 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

8.0.63

[Ferro, Damiani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «546» e la parola: «500» con al seguente: «438».

8.0.64

[Crucioli, Angrisani, Granato, Corrado](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento per l'esclusione degli utili non distribuiti dalla base imponibile per i contributiprevidenziali dovuti dai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata)

1. Al fine di sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento della contribuzione INPS sulla quota di utili, diversa da quella distribuita ai soci, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata in forma semplificata iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti del suddetto ente previdenziale, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: «40.573 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «37.573 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole: «44.573 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «41.573 milioni di euro per l'anno 2023».

8.0.65

[Testor, Ferrero, Faggi, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" il Fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.66

[Marin, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1) All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.".

2) Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

8.0.67

[Biti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

8.0.68

Salvini, Romeo, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "8.000 milioni di euro" con le seguenti: "7.545 milioni di euro";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "5.545 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.545 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».*

8.0.69

[Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 439 a 507 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022 è destinato altresì ai soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.70

[Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,7 milioni di euro per l'anno 2024, 6,1 milioni di euro per l'anno 2025, 4,5 milioni di euro per l'anno 2026, 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, 2,4 milioni di euro per l'anno 2028, 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, 1,1 milioni di euro per l'anno 2030, 0,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 si interpreta nel senso che nell'ambito degli "istituti superiori" sono ricompresi anche gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

8.0.72

[Grassi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, il. 160, lettera d), capoverso «d-ter) le parole: "30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.73

[Ciriani, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 100.000"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.

8.0.74

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

8.0.75

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

8.0.76

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo I della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "cittadino italiano emigrato all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

8.0.77

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.78

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non inagibili, inabitabili, non utilizzati)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.79

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

8.0.80

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020».

8.0.81

[Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.».

8.0.82

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020».

8.0.83

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo il comma I inserire il seguente:

«1-bis. Ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in analogia a quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge n.124 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, non si applicano le disposizioni sull'unicità dei piani individuali di risparmio ordinari di cui all'articolo I comma 112 della legge n. 232 del 2016.».

8.0.84

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma Ibis, del decreto legge 14 agosto 2020, a 104)

All'art. 60, c. 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "e in quello successivo";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le quote di ammortamento non effettuate ai sensi del presente comma sono imputate al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno per ciascuna quota di ammortamento non effettuata".».

8.0.85

[Matrisciano, Romano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.86

[Taricco, Biti](#)

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022».

8.0.87

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.88

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.89

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.90

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Tosap e Cosap)

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 marzo 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

8.0.91

[Mallegni, Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma I è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.92

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

8.0.93

[Conzatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 225, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033».

8.0.94

[Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2022, 23,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.95

[Marino](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-*ter*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutati in 11,8 milioni di euro per il 2022, 23,6 milioni per il 2023 e 24,2 per il 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

8.0.96

Misiani, Manca

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-*ter*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

8.0.97

Salvini, Bagnai, Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 gennaio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-*bis*, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

8.0.98

Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Interpretazione autentica norma IMU)

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché l'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che il requisito dell'abitazione principale sussiste anche qualora i componenti il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente in due diversi immobili siti in due diversi Comuni.».

8.0.99

Salvini, Siri, Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.845 milioni di euro per l'anno 2022, 7.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «5.845 milioni di euro per l'anno 2022, 6.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 6.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

8.0.100

Barboni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92:

al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023" dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-*bis*. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

3. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43: al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024" dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

2-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025".

dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-*bis*. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025" dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis*. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e fino al 2025, e in 90 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.1

Nugnes, La Mura

L'articolo, è così sostituito:

«L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente:

"Art. 119. - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-*bis* per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. sensi dell'articolo 2, comma 2 presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o e) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) eli, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kw di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari

fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

h) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi 'funzionalmente indipendente' qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere a) b) c) e d), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ci), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera e) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 6.000 euro	110%
da 6.000 a 15.000 euro	90%
da 15.000 a 30.000 euro	70%
Oltre 30.000 euro	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere d-bis) ed e) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *'in house providing'* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-*bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-*ter*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-*bis*. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa

riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici'.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

- a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (VE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione'.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8-bis si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265".».

9.2

[Manca, Misiani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici). - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la

detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e dal comma 4";

b) al comma 2, dopo le parole: "altri interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainati' ai fini del presente articolo,";

c) il comma 3-*bis* è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo,";

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;

3) al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-*bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare";

g) il comma 8-*bis* è soppresso;

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121," sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di

dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.";

i) al comma 13-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera *a)*" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: 'del predetto decreto' sono sostituite dalle seguenti: 'dei predetti decreti'";

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. Per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 relativi gli interventi indicati al comma 2, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata anche nell'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119.

2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-*quater*. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-*ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-*ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-*quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-*sexies*. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-*septies*. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-*ter*, a 2-*sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-*octies*. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2-*quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*-bis) ed *e*), al comma 2, lettera *a*-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole "degli edifici" inserire le seguenti "nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere *a*), *b*) e *b*-bis), e al comma 2-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al comma 2-bis, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024";

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d*-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato; La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle

province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

9.3

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Ferrari](#), [Biti](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#)

Sostituire l'**articolo 9**, con il seguente:

«Art. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati "trainanti" ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con

un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d*-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-*ter* risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi

considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e dal comma 4".

b) al comma 2, dopo le parole: "altri interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainati' ai fini del presente articolo,";

c) il comma 3-*bis* è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo,";

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.";

3) al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-*bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.";

g) il comma 8-*bis* è soppresso;

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121," sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.";

i) al comma 13-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera *a)*" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: 'del predetto decreto' sono sostituite dalle seguenti: 'dei predetti decreti'";

I) al comma 15, dopo le parole: "comma 11", sono aggiunte le seguenti: "e le spese sostenute per la gestione economico finanziaria e la rendicontazione".

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024";

b) ai comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*.";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. La cessione del credito e lo sconto in fattura per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 per gli interventi indicati al comma 2, possono essere formalizzati entro l'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119.

2-*ter*. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-*quater*. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2-*ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 2-*ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2-*quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-*sexies*. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-*septies*. Le attribuzioni di cui ai commi da 2-*ter*, a 2-*sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-*octies*. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2-*quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.";

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d*-bis) ed *e*), al comma 2, lettera *a*-bis), ed ai commi da 2-bis a 2-octies del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157".

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole "degli edifici" inserire le seguenti "nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere *a*), *b*) e *b*-bis), e al comma 2-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024";

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d*-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato.

La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2."

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, in 185 milioni di euro per l'anno 2023, in 172,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 71,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

9.4

[Gallone, Pagano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente: "Art. 119 - *(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)* - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie

disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare I l ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d)

della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera 1-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

h) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso

indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su redime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli

interventi di cui al citato comma 1 lettere *a) b) c) e d)*, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera *e)* spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)* per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE Aliquota Superbonus

da 0 a 6.000 euro 110%

da 6.000 a 15.000 euro 90%

da 15.000 a 30.000 euro 70%

Oltre 30.000 euro 65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere *d-bis)* ed *e)* per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel

registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, *19-bis*, *19-bis. 1* e *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)*, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)* della nota *II-bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

- a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8-*bis* si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8

milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

9.5

Misiani, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente:

"Art. 119 - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, a 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione

di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c) o e) del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

e) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità

immobiliare può ritenersi 'funzionalmente indipendente' qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su redime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) c) e d) del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere a) b) c) e d), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera e) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 9.000 euro	90%
da 9.000 a 25.000 euro	75%
da 25.000	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento

per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere *d-bis*) ed *e*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%.

Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di '*in house providing*' per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a*) e *b*), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali 13/1, 13/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nei caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a*) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma *3-ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. *13-bis.* L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. *13-ter.* Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo *9-bis*, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a)* mancata presentazione della CILA;
- b)* interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c)* assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici'.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi,

costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione'.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera *g*), 8 e 8-*bis* si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.6

[Conzatti, Marino, Faraone, Ginetti](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono abrogate;

b) al comma 3-*bis*:

- 1) le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";
- 2) l'ultimo periodo è abrogato;

c) al comma 4:

- 1) le parole "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) il terzo periodo è abrogato;

d) al comma 4-*ter*, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023";

e) al comma 5, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti con le seguenti: "31 dicembre 2023 ";

f) al comma 8, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole "e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" sono abrogate;

- Al comma 5, le parole: "e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" sono soppresse;

- Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa

pubblica di cui al periodo successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

9.7

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022";

b) il comma 3-*bis* è soppresso.

c) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

2) al terzo periodo le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022";

d) al comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

e) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022";

f) al comma 8, primo periodo le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite con le seguenti: "per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022";

g) il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,102 milioni di euro per il 2022, in 331,436 milioni di euro per il 2023, in 308,56 milioni di euro per il 2024, in 289,408 milioni di euro per il 2025, in 289,408 milioni di euro per il 2026 e in 6,384 milioni di euro per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.8

[Di Piazza](#)

Sostituire il comma i con il seguente:

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e nella misura del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. La detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettere d), d-bis), e), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo";

e) al comma 9, lettera d-bis), aggiungere: ", e gli enti del terzo settore compresi quelli di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.9

Gasparri

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;

e) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:

a) la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 16.01.1991;

b) la detrazione del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati ed dopo il 16.1.1991 e prima 19.8.2005;

c) la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati dopo il primo ottobre 2015.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:

a) la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 2.2.1974;

b) la detrazione del 70 per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati edificati dopo il 2.2.1974 e prima del 20 marzo 2003.

La detrazione del 110 per cento è altresì ammessa per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le spese sostenute entro il 31.12.2024;

f) *al comma 13-ter è aggiunta la seguente frase: "resta inteso che la CILA rimane valida per tre anni dalla data di presentazione, fermo restando i limiti temporali di detrazione di cui al comma 8-bis".*

g) *al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono aggiunte le parole: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".*

9.10

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente: "Oa) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

2) *alla lettera a) sostituire le parole: "nell'anno 2022" con le seguenti: "negli anni 2022 e 2023";*

3) *dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

"b-bis). al comma 3-bis le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b-ter). al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

4) alla lettera c) sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";

5) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche e dai soggetti di cui al comma 9, lettere a), b),c), d) d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge, nel limite di 600 milioni di euro dall'anno 2022.

9.11

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

Oa) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari» *con le seguenti:* «ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

b) *le parole:* « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse;

Oa-bis) al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* « , esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

b) *le parole:* « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » *sono soppresse.*

9.12

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole:* "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" *aggiungere le seguenti:* "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

b) *alla lettera c), le parole:* " , esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse».

9.13

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) le parole:* « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» *sono soppresse;*

b) *alla lettera c) le parole:* « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» *sono soppresse.*

9.14

[Nugnes, La Mura](#)

Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a0) al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmente nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all'isolamento termico dell'involucro dello stesso"».

9.15

[Lonardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sopprimere le lettere a), b) e c).*

2) *al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: "dal 30 settembre 2021" con le parole: "al 30 giugno 2022";*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *all'ultimo periodo sostituire le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" con le parole: "per le spese sostenute al 30 giugno 2023".*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

9.16

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" e per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022"»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

c) *alla lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» e sopprimere il terzo periodo;*

d) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

9.17

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Apportare le seguenti modificazioni:

e) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" e "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022" , sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022"»;*

f) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

g) *alla lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» e sopprimere il terzo periodo;*

h) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi"».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 200 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

9.18

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole: fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le parole al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

c) *dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 giugno 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

b-ter) *al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: «il 30 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;*

d) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

e) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 giugno 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

f) *alla lettera d), capoverso 8-bis, sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 settembre 2022» e le parole, ovunque presenti, «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 9 miliardi per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.19

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) *al comma 2, le parole: ", nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1" sono soppresse;*

a-ter) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

2-bis. *Per gli anni 2022 e 2023, l'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche laddove non eseguiti congiuntamente agli interventi di cui al comma 1.";*

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) *al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;».*

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del periodo, con le seguenti: «665,3 milioni di euro per l'anno 2022, 564,9 milioni di euro per l'anno 2023, 364,4 milioni di euro per l'anno 2024, 263,5 milioni di euro per l'anno 2025, 362,8 milioni di euro per l'anno 2026, 462,3 milioni di euro per l'anno 2027, 761,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,5 milioni di euro per l'anno 2029, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

9.20

[De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«aa) dopo la lettera c), comma 1, aggiungere la seguente lettera: "d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o dell'Interno"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

2022:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

2023:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

9.21

[Calandrini, De Carlo, Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.22

[Aimi](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.23

[Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1 dopo lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmente nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all'isolamento termico dell'involucro dello stesso"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di europei l'anno 2022, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 20 milioni di euro per ciascuno degli 2027 e 2028 e 15 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.24

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 1 lettera a) nel terzo periodo dopo le parole: "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022"»;*

2) *alla lettera d) capoverso «comma 8-bis», nel terzo periodo sono soppresse le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.25

[Di Piazza](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché di realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.26

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli interventi di nuova apertura, di spostamento e di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera a-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.27

[Santillo, Marco Pellegrini, Lanzi, Croatti, Anastasi, Di Girolamo, Fede, Cioffi, Santangelo, Coltorti, Giroto](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, lettera a):

i. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella r dell'Allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.";

ii. dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Rientrano nella disciplina agevolativa, nei massimali di spesa previsti, anche gli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati.";

iii. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei massimali di spesa sono comprese le spese per interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

a-ter) al comma 1, lettera b), le seguenti parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 1° luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

a-quater) al comma 1, lettera c), le seguenti parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 1° luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

a-quinquies) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "prestazione energetica" sono inserite le seguenti: "e di impianto di riscaldamento, collocati in Comuni appartenenti alla fascia climatica E ed F di cui all'articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,";

a-sexies) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. La detrazione spettante ai sensi del comma i del presente articolo è riconosciuta, nei massimali di spesa previsti, anche per l'installazione contestuale di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

1-*sexies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.";

a-septies) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Fermo restando quanto già previsto da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la superficie in aumento non può eccedere il 20 per cento della somma delle superfici degli infissi precedentemente esistenti.";

a-octies) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.

2-*ter*. Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1 a 2-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno."»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma i siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e

ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma t, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica in luogo di due.

3-quater. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.";

b-quater) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno. L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo";

b-quinquies) il comma *4-bis* è sostituito dal seguente: "*4-bis.* La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi";

b-sexies) dopo il comma *4-quater* sono inseriti i seguenti:

"*4-quinquies.* Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo *16-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per le opere civili per la realizzazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da infrastrutture di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica in grado di collegare l'utente finale ai punti terminali della rete. Le opere di cui al periodo precedente non costituiscono tetto di spesa autonomo.

4-sexies. La detrazione spettante ai sensi del comma *4-bis* del presente articolo è riconosciuta anche per le attività di classificazione e verifica sismica degli immobili, intesa come fase propedeutica per l'avvio anche solo degli interventi di efficientamento energetico."»;

3) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis)* al comma 9, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: "*c-bis)* le predette disposizioni si applicano altresì agli interventi effettuati su immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti e dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà";

d-ter) dopo il comma *9-ter*, è inserito il seguente: "*9-quater.* Per le finalità del presente articolo, in tutte le zone A come individuate ai sensi del comma 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, comprese quelle assimilabili ovvero individuate dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti degli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici."»;

4) *dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:*

«*e-bis)* al comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora in sede di controllo venga rilevata qualsivoglia irregolarità od omissione documentale, l'Autorità preposta assegna ai tecnici che hanno redatto l'asseverazione un termine non superiore a trenta giorni entro il quale integrare o regolarizzare l'asseverazione resa, a pena decadenza dal beneficio limitatamente alla singola irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui entro il predetto termine, il professionista abbia provveduto a sanare il vizio esistente, non si applicano le sanzioni di cui al comma presente comma";

e-ter) dopo il comma *14-bis*, è inserito il seguente: "*14-ter.* I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun

tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

e-*quater*) dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente: "15-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro, nonché ai funzionari degli uffici tecnici dei comuni"».

9.28

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni](#)

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 3, alle parole: "di almeno due classi energetiche" sono aggiunte le parole: "o del fattore di conversione in energia primaria"».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di modifica del comma 3 dell'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, introdotte con la lettera a-*bis*) del comma 1, si applicano agli edifici i cui lavori di efficientamento energetico siano stati avviati in data successiva al 29 giugno 2021».

9.29

[Causin](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 1 lettera a) nel terzo periodo *dopo le parole*: "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022"»;

b) *alla lettera d) nel comma 8-*bis* richiamato, nel terzo periodo sono soppresse le parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

9.30

[Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 1, le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," ovunque ricorrono, sono soppresse".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti*: «di 480 milioni di euro per l'anno 2022, e 380 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

9.31

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 1, le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," ovunque ricorrono, sono soppresse"».

9.32

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

9.33

[Causin](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"»;

b) *Alla lettera d) nel comma 8-bis richiamato, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l'anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

9.34

[Barboni](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"»;

b) *alla lettera d) capoverso «comma 8-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l'anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

9.35

[Giroto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) e dalle organizzazioni non lucrative di cui al comma 9, lettera d-bis)"»;

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis. al comma 9, lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dagli enti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.36

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, lettera b) e lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera c) e» sono aggiunte le seguenti: «lettera d-bis), nonché».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

9.37

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Al comma 1 alla lettera b) ed alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera c) e» sono aggiunte le parole: «lettera d-bis), nonché».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

9.38

[Collina](#), [Manca](#)

Al comma 1, alla lettera b) ed alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera c) e» sono aggiunte le parole: «lettera d-bis), nonché».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.39

[Tosato](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),» con le seguenti: «, dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),» con le seguenti: «dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 425,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 430,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 433 milioni di euro per l'anno 2026, di 469,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2034 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

9.40

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera 12), dopo le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) aggiungere le seguenti: «e dai soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.024,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.033,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028».

9.41

[Misiani, Boldrini, Parrini, Iori, Astorre, Verducci](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: «dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d-bis)» aggiungere le seguenti: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.42

[Margiotta](#)

All'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», sono inserite le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), alinea: «8-bis)», ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

b) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "comma 8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.43

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», sono inserite le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), alinea «8-bis)», ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.44

[Masini](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), capoverso «8-bis)», ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.45

Cioffi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

2) *alla lettera d), capoverso «8-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 86,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.46

Nencini, Conzatti, Faraone

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni per l'anno 2023, 413,9 per gli anni 2024, 2025 e 2026, 439,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

9.47

Manca, Taricco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

b) *alla lettera d), capoverso «8-bis», ultimo periodo, dopo le parole: «cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.48

Di Piazza

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

2) *alla lettera d), capoverso «8-bis», ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera d)», sono inserite le parole: «nonché dai soggetti di cui alla lettera d-bis),».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.49

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis)»;*

2) *alla lettera d), al quarto periodo dopo le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis».*

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2030».

9.50

Giroto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dalle organizzazioni non lucrative di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, lettera d-bis) aggiungere, in fine le seguenti: "nonché dagli enti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.51

Verducci

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1-ter, le parole: "l'incentivo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'incentivo di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 8;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.52

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 3-bis le parole: "le disposizioni dei commi dal a 3" sono sostituite con le seguenti: "le disposizioni dei commi da 1 a 8".

b-ter) al comma 3-bis le parole "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023"».

Al comma 1, lettera d), ultimo periodo: le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.53

Paroli, Modena, Damiani, Ferro, Saccone

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«b-bis) al comma 3-bis le parole: "le disposizioni dei commi dal a 3" sono sostituite con le seguenti: "le disposizioni dei commi da 1 a 8".

b-ter) al comma 3-bis le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 12 dicembre 2023"»

b) alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024.».

Conseguentemente ridurre di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.54

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-bis) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b-ter) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»;

2) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

3) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";»;

4) *alla lettera d), capoverso «8-bis»:*

a) *sopprimere il primo periodo;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, nonché quelli effettuati su»;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le parole: «adibite ad abitazione principale »e le parole da: «che hanno un valore» fino a: «non superiore a 25.000 euro annui»;*

d) *dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.»;*

e) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9 lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;*

5) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 29,4 milioni di euro per l'anno 2023, 39,3 milioni di euro per l'anno 2024, 37,3 milioni di euro per l'anno 2025, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 8,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.55

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b-ter) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.56**Margiotta**

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 8-bis"»;

b) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 5, primo periodo, le parole: " dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " entro i termini di cui al comma 8-bis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.57**Astorre**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4) sostituire le parole: "30 Giugno 2022" con le seguenti: "31 Dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 Giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.58**Santillo**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche agli edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2003 intendendo per tali quelli definiti al-sesto comma dell'articolo 2645-bis del Codice civile".».

9.59**Calandrini, De Carlo, Petrenga**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b-ter) al comma 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.60**De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo**

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 4-ter sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2025"».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500

milioni a decorrere dall'anno 2030.».

9.61

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) Al comma 4-*ter* le parole: "sostenute entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute entro il 31 dicembre 2025"».

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 200.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.62

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025" e al secondo periodo dopo le parole: "In tal caso, gli incentivi" sono inserite le seguenti: ", con detrazione del 110 per cento," »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.63

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b-ter) al comma 4-*quater*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

9.64

[De Carlo](#), [Calandrini](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) Al comma 4-*ter* dopo le parole: "verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza." sono inserite le seguenti: "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.65

[Manca](#), [Misiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 4 del presente articolo tra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono ricompresi anche i montascale con le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il limite di spesa massimo ammissibile è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti agevolati, e tali limiti sono addizionabili a quello previsto per gli interventi antisismici di cui al comma 4."»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380», aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi trainati realizzati all'interno dei medesimi edifici dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera b), ivi residenti»;*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

e) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "13-*sexies*. Le detrazioni di cui al presente articolo e l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, si applicano, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio, nonché alle opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, per la parte corrispondente al volume demolito, ferma restando la verifica delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio".»;

f) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in relazione agli stati di avanzamento lavori, è valido ed efficace anche qualora non sia integralmente completato il progetto preventivato, ferma restando la verifica delle condizioni previste dall'articolo 119 per l'ottenimento del beneficio e la relativa asseverazione finale sulla parte del progetto effettivamente completata alla chiusura del cantiere.";

a-ter) al fine di estendere l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche alle autorimesse o posti auto pertinenziali, al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e d)";

a-quater) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Per i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021, relativi agli interventi di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata con la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2022, fermo restando il rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119"».

g) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente: "7-*ter*. Entro il termine di decorrenza della fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 è possibile presentare istanza in autotutela per modificare il soggetto cessionario".».

Conseguentemente il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

9.66

[De Carlo, Calandrini, Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) Dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*) La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche 1 e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.67

[Pittella, Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".».

9.68

[Vono](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, dei lavori di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".».

9.69

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

"4-quinquies. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".».

9.70

[Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, il cui importo sia superiore alla somma di I milione di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli organismi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice".».

9.71

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma I le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.72

[Gallone](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.73

[Ferrazzi, Stefano, Collina, Mirabelli, Comincini](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

9.74

[L'Abbate, Pavanelli](#)

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, comma 1, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, le parole «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024» e la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «tre».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.75

[Dal Mas](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «al comma 5, primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025"»;

b) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», primo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,»;

c) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare oggetto di intervento,"»;

d) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,».

9.76

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 5, primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025"»;

2) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», primo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: « limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,»;

3) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare oggetto di intervento,"»;

4) alla lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti».

9.77

[Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c) le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025»;

alla lettera d), primo periodo sopprime le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo»;

alla lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;

2) *Al comma 5 sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La detrazione è conseguibile nel limite massimo di 40.000 euro per ogni unità immobiliare, secondo prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti dai prezzari regionali di riferimento e previa asseverazione della congruità di spesa effettuata con stesse modalità e regole stabilite per il superbonus 110 per cento"»;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «6. Le detrazioni di cui al comma precedente possono essere cedute secondo le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».*

9.78

[Calandrini, De Carlo](#)

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 lettera c) le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

b) *al comma 1 lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».*

c) *al comma 1, lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta, nella misura del 110%, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».*

d) *al comma 1 lettera d), nel terzo periodo, le parole da: «che hanno un valore» fino a: «25.000 euro annui», sono soppresse e le parole: «entro il 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2024»;*

e) *al comma 1, lettera d), quarto periodo, le parole: «30 giugno 2023» e: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».*

9.79

[Misiani, Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'Articolo 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del superbonus prorogato fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno

2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.80

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*
- 2) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

*c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del *superbonus* prorogato fino al 31 dicembre 2024».*

9.81

Misiani, Verducci

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.82

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

9.83

Nugnes, La Mura

Al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

9.84

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Lannutti, Lezzi, Ortis, Abate, Morra, Botto, Mininno, Granato

Apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1 lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».*

2. *al comma 1, lettera d), le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».*

3. *al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «f) All'articolo 119, comma 6, della legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "Alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh"».*

4. *al comma 3, lettera b), punto 2), le parole:* «E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «C per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

5. *il comma 5 è così riformulato:* «All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

9.85

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), sostituire le parole:* «30 giugno 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

2) *sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta - ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) per le parti comuni nonché ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) in ordine alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare - anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ovvero che lo saranno entro 60 giorni dalla fine dei lavori, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 1° giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

9.86

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), le parole:* «30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2023»;

b) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta - ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) per le parti comuni nonché ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) in ordine alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare - anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ovvero che lo saranno entro 60 giorni dalla fine dei lavori, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute

entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera e), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".».

9.87

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2023;

c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'Art 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del superbonus prorogato fino al 31 dicembre 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.88

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.89

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».

9.90

[Corti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "gli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo, si considerano finiti alla conclusione della fase realizzativa, attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ovvero attraverso la una autocertificazione dell'interessato".».

9.91

[Causin](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.92

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Consequentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.93

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima aliquota si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di sistemi di accumulo da integrare in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili già esistenti."».

Consequentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.94

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

Consequentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.95

[Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 laddove il relativo rogito sia stipulato entro la medesima data"».

Consequentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2023:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

9.96

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Giroto, Gallicchio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma t, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere d-bis), e), nonché gli enti del terzo settore compresi quelli di cui a comma 3. art 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".».

9.97

[Di Piazza](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2022, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.";.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.98

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge».

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. AI decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3) al comma 2) lettera a), sostituire le parole: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 » con le seguenti: «negli anni dal 2020 al 2031»;

4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031».

9.99

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati ai soggetti di cui al comma 9 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, comprese le spese per interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1.";

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 20,84 milioni di euro per l'anno 2023, 556 milioni di euro di euro per l'anno 2024, 830 milioni di euro per l'anno 2025, 1093 milioni di euro per l'anno 2026, 1084 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028 e 155 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge».

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e polli) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

9.100

[Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Moronese](#), [Mantero](#), [Botto](#), [Granato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) e per gli interventi effettuati su unità immobiliari situate all'interno di edifici condominiali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

9.101

[Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Botto](#)

Sostituire il comma 8-bis con il seguente:

«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione

economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 101 del 2021.

9.102

[Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Botto](#)

Il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 101 del 2021.

9.103

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il primo periodo;*
- b) *al secondo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e lettera b)»;*
- c) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.104

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere il primo periodo;*
- b) *al terzo periodo, sopprimere le parole: «adibite ad abitazione principale» e le parole da: «che hanno un valore» fino a: «non superiore a 25.000 euro annui»;*

c) *dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».*

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

9.105

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sopprimere il primo periodo.

9.106

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Al comma 1 alla lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022», e sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.107

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.108

[Calandrini](#), [De Carlo](#), [Nastri](#)

Al comma 1, alla lettera b), alinea «8-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.» e il terzo periodo è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.109

[Arrigoni, Romeo, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.» e il terzo periodo è abrogato.

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.110

[Marcucci, Margiotta](#)

Al comma 1, alla lettera b), alinea «8-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.» e il terzo periodo è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.111

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, alla lettera b), alinea «8-bis» il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.» e il terzo periodo è abrogato.

9.112

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.113

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.114

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.115

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.116**Paragone, Giarrusso, Martelli**

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.117**Mallegni, Damiani, Ferro, Modena, Saccone**

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.118**Mallegni, Perosino**

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.119**Di Piazza**

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 86,1 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.120**De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo**

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sopprimere le parole da: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter» sino a «per l'acquisizione del titolo abilitativo» e sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;*

2) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «593,7 milioni di euro per l'anno 2022, 334 milioni di euro per l'anno 2023, 345,4 milioni di euro per l'anno 2024, 354,94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».

9.121**Calandrini, De Carlo, Petrenga**

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.122

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo sopprimere le parole da: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter» sino a: «per l'acquisizione del titolo abilitativo»;*

2) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «596,8 milioni di euro per l'anno 2022, 417 milioni di euro per l'anno 2023, 422,7 milioni di euro per l'anno 2024, 427,47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».

9.123

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,».

9.124

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso: «8-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022»;*

b) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.125

[Lomuti](#), [Castaldi](#), [Lanzi](#), [Vanin](#), [Gallicchio](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «30 giugno 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.126

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera d) sostituire l'inciso: «, alla data del 30 settembre 2021,» con il seguente: «, alla data del 31 marzo 2022».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.127

[Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso: «8-bis», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 30 settembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.128

[Faraone](#), [Conzatti](#)

Al comma 1, lettera d), le parole: «alla data del 30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), del presente articolo, valutati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al periodo successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

9.129

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Al primo comma, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 settembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio 2021»;*

b) *eliminare le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».*

9.130

[Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)» inserire le seguenti: «ovvero per quelli ricadenti in area vincolata».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.131

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1 lettera d) capoverso: «comma 8-bis», nel primo periodo dopo le parole: «del titolo abilitativo» aggiungere le seguenti: «o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.132

[Causin](#)

Al comma 1 lettera d) nel comma 8-bis richiamato, nel primo periodo dopo le parole: «del titolo abilitativo» aggiungere le seguenti: «o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.133

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, sono sostituite le parole: «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» e sono soppresse le parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,».*

2) *Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, sono soppresse le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».*

3) *Al comma 3, lettera b), numero 2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «16.000 euro».*

4) *Al comma 5, sopprimere le parole: «e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.» con le seguenti: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.134

[Giacobbe](#)

Alla lettera d), al primo periodo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «fino al dicembre 2023»; al secondo periodo dopo le parole: «interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119» aggiungere le parole: «e dalle cooperative a proprietà divisa»; al terzo periodo dopo le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» aggiungere: «esclusi i cittadini iscritti all'AIRE».

Agli oneri derivanti dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento.

9.135

[Nastri, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis» sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

9.136

[Santillo, Girotto, Marco Pellegrini, Lanzi, Croatti, Anastasi, Di Girolamo, Fede, Cioffi, Santangelo, Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, nonché quelli effettuati su».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.137

[Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 1° aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «420 milioni».

9.138

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera d), secondo periodo dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.139

[Astorre, Verducci, Manca](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 554.845.507 euro per l'anno 2022, e 409.691.014 euro per l'anno 2023, di 436.799.593,29 euro per l'anno 2024, di 441.313.908,05 euro per l'anno 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

9.140

[De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2022 91 milioni di euro per l'anno 2023, 64 milioni di euro per l'anno 2024 e 59 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.141

[Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 45.154.493,00 euro per l'anno 2022, 90.308.986,00 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 63.200.406,71 euro per l'anno 2028 e 58.686.091,95 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.142

[Di Girolamo, Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 63 milioni di euro per l'anno 2024 e 58 milioni di euro per l'anno 2025.

9.143

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, dopo le parole: «6 giugno 2001, n.380», aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1, effettuati sulle singole unità abitative facenti parte di condomini, al fine di conseguire il miglioramento energetico dell'edificio richiesto dalla norma,».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni» rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «50 milioni».

9.144

[Tosato, Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),».

Conseguentemente,

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 425,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 430,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 433 milioni di euro per l'anno 2026, di 469,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2034 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

9.145

[Giarrusso, Paragone, Martelli](#)

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «70 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;

b) le parole: «65 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;

c) le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,» sono soppresse.

9.146

[Vaccaro, Croatti, Lanzi, Anastasi, Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;

b) sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;

c) sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

9.147

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025» con le seguenti: «del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.148

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025» con le seguenti: «del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.149

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, spetta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente spetta la detrazione nella misura del 70 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ove il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superi la somma di 50.000 euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.150

[Nastri](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis» sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.151

[Verducci](#), [Ferrari](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere le parole: «su unità immobiliari adibite ad abitazione principale»;*
- b) sopprimere le parole da: «che hanno un valore» fino a: «25.000 euro annui».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.152

[Collina](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8»;

2) *al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:* «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.153

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.154

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.155

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.156

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.157

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.158

[Mallegni, Damiani, Ferro, Modena, Saccone](#)

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.159

[Di Piazza](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

9.160

[Mallegni, Perosino](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole*: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.161

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.162

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.163

[Calandrini, De Carlo, Petrenga](#)

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui,».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.164

[Arrigoni, Romeo, Tosato, Marin, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo sopprimere le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.165

[Ferrari, Verducci, Manca](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», al terzo periodo, sopprimere le parole da: «che hanno un valore» fino a: «25.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.166

[Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sopprimere le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,20 milioni di euro per l'anno 2022, 83,07 milioni di euro per l'anno 2023, 77,40 per l'anno 2024, 72,54 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.167

[Giammanco](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.168

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.169

[Quagliariello, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Romani, Rossi](#)

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui,».

9.170

[Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta» con le parole: la detrazione spetta nella misura del 70 per cento».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.171

[Arrigoni, Romeo, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» con le parole: «non superiore a 50.000 euro annui».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.172

[Giroto](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» con le seguenti: «non superiore a 50.000 euro annui».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, 6,4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.

9.173

[Conzatti, Marino](#)

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «596,35 milioni di euro per l'anno 2022, 403,15 milioni di euro per l'anno 2023, 410,7 milioni di euro per l'anno 2024, 416,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

9.174

[Giroto, Castaldi, L'Abbate](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «25.000 euro annui» con le seguenti: «40.000 euro annui».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,3 milioni di euro per l'anno 2022, 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, 3,3 milioni di euro per l'anno 2024.

9.175

[Arrigoni, Romeo, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» con le parole: «non superiore a 35.000 euro annui».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.176

[Arrigoni, Romeo, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo, dopo le parole: «25.000 euro annui» inserire le seguenti: «ovvero per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e in classe energetica E, F o G,».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.177

[Giroto](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» inserire le seguenti: «, a eccezione di quelle per interventi che includono l'installazione di impianti fotovoltaici o relativi sistemi di accumulo.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto 3 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.

9.178

[Santillo, Giroto, Marco Pellegrini, Lanzi, Croatti, Anastasi, Di Girolamo, Fede, Cioffi, Santangelo, Coltorti](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.»

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 9,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.179

[Mininno, Lezzi, Giannuzzi, Lannutti, Ortis, Abate, Angrisani, Crucoli, Moronese, Mantero, Botto, Granato, La Mura](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, superiore a 25.000 euro annui, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

9.180

Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 8-bis. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta per anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 nella misura del 80 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.181

Arrigoni, Romeo, Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta per anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 nella misura del 80 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.182

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1), lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera e), e dalle cooperative» con le seguenti: «lettera c), la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, e per quelli effettuati dalle cooperative.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2028 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2029».

9.183

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, alla lettera d), al quarto periodo, dopo le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «d-bis) e e)»;*

2) *dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 9 lettera d-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: ", e gli enti del terzo settore compresi quelli di cui D. Lgs 117/17 art 101 comma 3"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

9.184**Fedeli, Manca**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), capoverso «8-bis)», quarto periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «lettera d-bis) e lettera e)»;*

b) *dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 9 lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli enti del Terzo settore, compresi quelli di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017"».

9.185**Ferrazzi, Mirabelli, Comincini**

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, così come per tutte le spese trainate, incluso il solare fotovoltaico.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.186**Manca, Verducci**

Al comma 1, lett. d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.187**Ferrazzi**

Al comma 1), lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Per gli edifici di edilizia popolare la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 467 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 452 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 482 milioni di euro per l'anno 2028, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

9.188**Calandrini, De Carlo**

Al comma 1 lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale da nuclei familiari ove è presente un soggetto disabile ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 104/92 s.m.i., nel caso in cui nell'intervento sia prevista anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, si precisa che qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»

9.189

[Tosato](#), [Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 430 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 460 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.190

[Marcucci](#), [Manca](#), [Ferrari](#), [Collina](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente :«Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 giugno 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.191

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.192

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.193

[Collina](#)

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488

milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

9.194

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente,

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, e 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.195

[Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Comincini](#)

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «Dal primo gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.196

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al Comma 1, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «Dal primo gennaio 2022 le detrazioni di cui al presente comma sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede al bonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero».

9.197

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera d), al comma sostitutivo 8-bis aggiungere in fine le seguenti parole: «Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1».

9.198

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, ovvero nel caso in cui l'edificio sottoposto ad intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero altresì gli interventi di cui al citato comma 1 e 2 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il miglioramento di almeno una classe energetica; miglioramento da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo."».

9.199

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 dopo la lettera «d)» inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 78.957.234,84 euro per l'anno 2022, 147.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 130.000.000 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.200

[Zaffini](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

«8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

9.201

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 69 milioni di euro per l'anno 2022, 138 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.202

[Astorre, Verducci, Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 531.042.765,16 euro per l'anno 2022, e 362.108.221,09 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

9.203

[Pazzagliani, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68.957.234,84 euro per l'anno 2022 137.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 120.000,000,00 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.204

[Di Girolamo, Coltorti](#)

Al comma i, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del no per cento"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2022, 137 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

9.205

[Verducci, Astorre, Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 531.042.765,16 euro per l'anno 2022, e 362.108.221,09 euro per l'anno 2023, di 375.897.398,98 euro per l'anno 2024, di 389.686.576,87 euro per l'anno 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

9.206

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Arrigoni](#), [Bagnai](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68.957.234,84 euro per l'anno 2022, 137.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 124.102.601,02 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 110.313.423,13 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.207

[Santillo](#), [Giroto](#), [Marco Pellegrini](#), [Lanzi](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Cioffi](#), [Santangelo](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), a far data dal 1° gennaio 2024 e dai soggetti di cui al comma 9), lettera b), a far data dal 1° gennaio 2023, la detrazione per gli incentivi previsti dal presente articolo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, spettano nella misura del no per cento per gli interventi di efficienza energetica effettuati, in conformità ai requisiti di cui al comma 3, congiuntamente agli interventi di cui al comma 4 qualora dalla realizzazione degli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del presente decreto;"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 8,3 milioni di euro per l'anno 2022, 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2032.

9.208

[Arrigoni](#), [Romeo](#), [Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo".

d-ter) L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-bis) è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.209

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. 11 Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.210

[Stefano, Manca, Misiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.211

[Cioffi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

«8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 56,1 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2027.

9.212

[Marino, Conzatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

«8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo"».

9.213

[Misiani, Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 9, dopo le parole: "dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di abitazione a proprietà divisa"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.214

Conzatti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 9, lettera c), dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma 9-bis"».

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Per gli interventi previsti dal comma 2, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere ai comuni, in luogo dell'opzione di cui al comma 1, un contributo di pari importo per la realizzazione dei predetti interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione e l'attribuzione dei contributi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024».

9.215

Conzatti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 9, lettera c), dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma 9-bis"»;

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Per gli interventi previsti dal comma 2, ai comuni è sempre consentito l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1"».

9.216

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis). All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con m dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà"».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.217

Saponara, Campari, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis)* al comma 9, lettera *d-bis)*, le parole: "e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383" sono sostituite dalle seguenti: "dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, istituite dalle rispettive leggi regionali".».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.218

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis)* al comma 9, dopo la lettera *d-bis)* aggiungere la lettera:

"*d-ter)* dalle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività socio-sanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni;".

d-ter) al comma 10-*bis* al primo periodo dopo le parole: "lettera *d-bis)*", aggiungere le parole "e *d-ter)*"».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole «300 milioni» e «100 milioni».

9.219

[Pillon, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* al comma 9, dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*d-ter)*. dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.220

[Pillon, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* al comma 9, dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*d-ter)* dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.221

[Romani](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Rossi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 9, lettera e) sono soppresse le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro dall'anno 2028».

9.222

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, lettera e), le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi", sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso alle ulteriori risorse stanziato, nei limiti di spesa di cui al presente comma, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione delle stesse.

9.223

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti parole: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione"».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.224

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d bis) al comma 9, lettera e), le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi", sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

9.225

[Misiani](#), [Verducci](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«*d-bis*) Al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"*e-bis*) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1"»;

b) *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

«*2-bis*). Dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"*3-quinquies*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

c) *al comma 3, lettera b), è inserita la seguente:*

«*2-bis*) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"*2-ter*. L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-*bis* e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.226

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«*d-bis*) al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo: "*e-bis* dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1"».

2. *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

«*2-bis*). Dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"*3-quinquies*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

3. *al comma 3, lettera b), è inserita la seguente:*

«*2-bis*): dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente comma:

"3. L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-*bis* e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.227

[Lezzi](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Abate](#), [Moronese](#), [Botto](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:

«e) Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine:

"f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;"».

9.228

[Lezzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:

«e) Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine:

"f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1 aprile 2021 , n. 44;"».

9.229

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: "usufrutto o comodato d'uso gratuito", con le parole: "usufrutto, comodato d'uso gratuito o contratto di locazione ultranovennale";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "Il titolo di comodato d'uso gratuito", aggiungere le parole "e il contratto di locazione"».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «500 milioni» e «400 milioni».

9.230

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 10, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il numero massimo di unità immobiliari di cui al periodo precedente è riferito al soggetto che sostiene la spesa dell'intervento, indipendentemente dalle quote di proprietà"».

9.231

[Dal Mas](#)

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Al comma 11, dopo le parole: "dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

9.232

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

All'articolo 9, lettera d), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge».

9.233

[Saccone](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) al comma 4 sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le parole: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo."».

Conseguentemente, ridurre di 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.234

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, sostituire le parole: "alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo" con le seguenti: "con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh».

9.235

[Binetti, Gallone](#)

All'articolo 9, aggiungere la seguente lettera:

«f) al comma 9 si aggiunge:

"d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.236

[Lanzi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 14, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "In questo caso, lo Stato si rivale in via preliminare sui soggetti che hanno rilasciato l'attestazione o l'asseverazione infedele"».

9.237

[Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."».

9.238

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni, Gasparri](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016,

n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."».

9.239

[Conzatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni"».

9.240

[Bressa, Matrisciano, Romano, Caligiuri, Di Girolamo, Laforgia, Montevecchi, Romagnoli](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

«14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

9.241

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

9.242

[Margiotta](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni"».

9.243

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. I lavori di cui al presente articolo di importo superiore a 150.000 euro sono obbligatoriamente affidati a imprese che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale requisito si intende rispettato qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrata idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e specializzate, ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall'allegato A del medesimo decreto, se di importo superiore a 150.000"».

2) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 219 aggiungere il seguente:

"219-bis. Per gli interventi di cui al comma precedente, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute in relazione all'intervento realizzato. L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, come convertito dalla con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e s.m.i."».

9.244

Damiani

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti alle attività istituzionali"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2022, 122 milioni di euro per l'anno 2023, 296 milioni di euro per l'anno 2024, 270 milioni di euro per l'anno 2025, 266 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.245

Di Piazza

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

"e-bis) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per interventi sugli immobili destinati all'esercizio delle attività di assistenza sanitaria o socio-sanitaria convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale."».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 7,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 0,2 milioni di euro per l'anno 2034.

9.246

Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sugli immobili il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del Decreto legislativo, 22 gennaio 2004 n° 42, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche

attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella "ristrutturazione edilizia", così come definita dal D.P.R. 380/2001. Gli interventi di cui al periodo precedente devono sempre essere inquadrati all'interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.».

9.247

[Manca, Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Nelle aree del cratere del sisma 2016, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi effettuati su immobili ricadenti in area vincolata che si configurano come nuova costruzione ai fini urbanistici, ma che rientrano comunque nella categoria della ristrutturazione edilizia nella sua definizione generale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.248

[Crimi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.».

9.249

[Cioffi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 2020 n. 246, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.».

9.250

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 121, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione di cui al comma 1-ter rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2"».

9.251

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Gasparri](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

9.252

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-bis.1. Per le operazioni rientranti nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del presente decreto, effettuate nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, non trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 17, comma 6, lettera a-ter) e 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.253

[Dal Mas](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) ed e),"».

9.254

[Astorre](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a) e b)" con le seguenti: "a), b) e d)"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.255

[Saccone](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "a) e b)" aggiungere la parola: "d)"».

Conseguentemente, ridurre di 250 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.256

[La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."»;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

- a) recinzioni ecosostenibili;
- b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;
- c) coperture a verde e di giardini pensili;
- d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;
- e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;
- f) acquisto di biotrituratori;
- g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
- h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone."»;

3) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.257

[Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Moronese](#), [Mantero](#), [Botto](#), [Granato](#), [La Mura](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f-ter) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."».

9.258

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. 11 visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».

9.259

[Mininno](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Moronese](#), [Mantero](#), [Botto](#), [Granato](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 le parole: "non può essere usufruita negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere usufruita negli anni successivi"».

9.260

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2.1, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione si applica altresì nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le seguenti: «di 595 milioni di euro» e le parole: «di 500 milioni di euro» con le seguenti: «di 495 milioni di euro».

9.261

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.262

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2.1, dopo le parole: "comprensive di infissi", inserire le seguenti: "di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.263

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT « UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'art. 1 comma m) del Decreto Interministeriale »Requisiti Tecnici« del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

9.264

[Aimi](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque qualificati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di

rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio ovvero di cui alla disciplina dei cosiddetti Piani Casa regionali, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.265

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'acquirente delle unità immobiliari,", aggiungere le parole: "indipendentemente dalla loro destinazione d'uso,";

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "anche a istituti di credito e intermediari finanziari";

c) il terzo periodo è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «50 milioni».

9.266

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile", con le parole: "che provvedano, entro diciotto mesi dal termine ultimo per applicare la presente detrazione, alla successiva alienazione";

b) sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole «300 milioni» e «200 milioni».

9.267

[Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 3, lettera b), il punto 2) è soppresso.

9.268

[Richetti](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché C per lavatrici e lavasciuga, D per lavastoviglie, E per frigoriferi e congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute per le medesime finalità per le quali si è fruito di analoga detrazione negli anni precedenti. L'ammontare massimo complessivo sul quale calcolare la misura della detrazione è aumentato fino ad euro 22.000 se le spese hanno ad oggetto mobili, grandi elettrodomestici o apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica e che siano prodotti secondo i criteri di sostenibilità individuati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 17. 190.

9.269

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 3 lettera b) numero 2), capoverso «2.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. Qualora gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di cui sopra invece non fossero finalizzati ad immobili oggetto di ristrutturazione, la detrazione sempre della misura del 50 per cento delle spese sostenute è calcolata su un ammontare massimo complessivo non superiore a 5.000 euro.».

9.270

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b) al punto 2) sostituire le parole da: «alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori» con le seguenti: «alla classe A per i forni, B per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori».

9.271

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), al secondo periodo sostituire le parole: «su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» e al quarto periodo sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con il seguente: «il limite di 16.000» euro».

Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), punto 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.272

[De Poli](#)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro» ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.273

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

All'articolo 9, al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.274

[Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.275

[Ferro, Damiani](#)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.276

[Damiani](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 94,7 milioni di euro per il 2023 e di 91,6 milioni di euro per il 2024 il del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.277

[Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

9.278

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

9.279

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

9.280

[Conzatti](#)

Al comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro.» con le seguenti: «non superiore 10.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.281

[De Poli](#)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.282

[Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.283

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.284

[Misiani, Manca, Collina](#)

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 603 milioni di euro per l'anno 2022 e di 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.285

[Ferro, Damiani](#)

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.286

[Richetti](#)

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) ai soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui che sostengono spese per gli interventi elencati dal presente articolo, effettuati su unità immobiliari adibite a propria abitazione principale, si applicano, in qualunque tempo, le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

9.287

Collina, Manca, Giacobbe

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:

1) al comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024";

2) al comma 1, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

9.288**De Siano**

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024».

Conseguentemente, ridurre di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.289**Mollame, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato**

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.290**Vono, Conzatti**

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.291**Santillo, Giroto, Marco Pellegrini, Lanzi, Croatti, Anastasi, Di Girolamo, Fede, Cioffi, Santangelo, Coltorti**

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma i, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 60 milioni di euro per il 2022 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

9.292

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis». Al fine di poter beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione di rischio sismico deve essere depositata tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, anche nel caso di titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020 presso lo sportello unico per l'edilizia competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380».

9.293

[Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 Giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra l'11 Maggio 2019 e il 16 Gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 Maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere protocollata anche successivamente alla data di deposito della richiesta autorizzativa, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori».

9.294

[Conzatti](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- b-bis) interventi sulle alberature."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

9.295

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono,

sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

9.296

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

9.297

[Conzatti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire le parole "36 per Cento" con le seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023, 485 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

9.298

[Richetti](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, Allegato A del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.».

9.299

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2024"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di CUM per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 156 milioni di euro dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.300

[De Poli](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.301

[Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.302

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.303

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.304

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.305

[Mallegni, Damiani, Ferro, Modena, Saccone](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.306

[Di Piazza](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.307

[Richetti](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sostenute negli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "sostenute fino al 31 dicembre 2022";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle spese indicate dal comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili"».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.308

[Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021 e fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.309

[Pacifico, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.309-bis

Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:

"219. Per le spese documentate, sostenute negli anni dal 2020 al 2023, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 2025, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nel 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di euro per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 171,6 milioni di euro dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.310

Conzatti

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022, 2023 e 2024»;

b) le parole: «e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «479 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e 500 milioni a decorrere dal 2025».

9.311

Calandrini, De Carlo

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nell'anno 2022» con le seguenti: «nell'anno 2022, 2023 e 2024»;

b) sopprimere le parole: «e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento».

9.312

Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Al comma 5, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.313

[De Poli](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno 2022» con le seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.314

[Giroto, Castaldi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le parole» fino a «60 per cento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 17,80 milioni di euro per l'anno 2023, 216,40 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.315

[Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4,14 milioni di euro per l'anno 2023, 58,92 milioni di euro per l'anno 2024 e 36 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.316

[Giroto, Castaldi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.317

[De Poli](#)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.318

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.319

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella

misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.320

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: « Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.321

[Di Piazza](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, 6 milioni di euro per l'anno 2024, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.322

[Saponara, Candura, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.323

[Toffanin, Perosino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso: «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.324

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Donno](#), [Lanzi](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Maiorino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e anche se relative a interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.325

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.326

[Pittella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del comma 5 sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.000.000;

2023: -

2024: -.

9.327

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.328

[Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Gallicchio](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del primo novembre 2021 e sono in attesa di riscontro, ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, spetta una detrazione di imposta lorda pari al 90 per cento sino al 2023.».

9.329

[Mallegni](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali

intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.".

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, al comma 1, la lettera a) è soppressa.».

9.330

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

All'articolo 9 inserire il seguente comma:

«6. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" attuativo dell'articolo 14 comma 3-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito senza applicazione di tasse o canoni previsti da regolamenti locali. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio o al deposito de titolo abilitativo. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano nonne di maggior favore.».

9.331

[Ferrazzi, Mirabelli, Comincini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Possono accedervi le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2023, 200 milioni per gli anni 2024 e 300 milioni per il 2025, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede anche mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

9.332

[Margiotta](#)

All'articolo 9 inserire il seguente comma:

«6. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" attuativo dell'articolo 14 comma 3-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito senza applicazione di tasse o canoni previsti da regolamenti locali. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio o al deposito de titolo abilitativo. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.».

9.333

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali." Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

9.334

[Santillo, Castellone, L'Abbate](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.335

[Aimi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad

oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.336

Aimi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"Rimane fermo che, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino degli edifici crollati e demoliti in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la qualificazione quale ristrutturazione edilizia a norma della presente disposizione è accertata, ai fini paesaggistici, nel provvedimento di cui all'art. 146 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.337

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed I) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui il comune, con proprio atto, accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, il comune, con proprio atto, accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste."».

9.338

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste."».

9.339**Causin**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste"».

9.340**Aimi**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare

pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.341

[Pagano, Floris](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, fatta eccezione per gli interventi che non risulterebbero lesivi, o addirittura apparirebbero migliorativi, del contesto paesaggistico e suscettibili di giudizio positivo ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."».

9.342

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. all'articolo 3, comma 1, del DPR 380 del 2001, alla lettera d), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "immobili sottoposti a tutela", con le parole: "edifici sottoposti a tutela";

b) sopprimere le parole: "e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,"».

9.343

[Di Piazza](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.

5-ter. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

9.344

[De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'art. 10 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) le parole: "agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite con le seguenti: "agli edifici culturali di cui all'art. 10, commi 1 e 3 lett. a), d) e comma 4 lett. f) del d.lgs. 42/04".

La presente disposizione è applicabile, previa istanza dell'interessato di rettifica del titolo edilizio già rilasciato, a tutte le pratiche edilizie presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. 76/2020 come convertito nella legge 120/2020».

9.345

[Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi".».

9.346

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

9.347

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5.bis. Alla legge n. 205 del 2017, all'articolo 1 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2022,2023 e 2024, anche in deroga ai regolamenti condominiali, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) 'sistemazione a verde' di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili e di lastrici solari".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) capoverso 203.».

9.348

[Gasparri](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«6. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; i termini di cui all'art. 8 della legge 126/2020 sono prorogati, rispettivamente al 31.12.2021 e al 30.6.2022.

7. La lettera a) del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: "a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo";

8. La lettera *b*) del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: "*b*) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo";

9. Al comma 3 dell'art. 100 della legge 126/2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020."».

9.349

[Quagliariello, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Romani, Rossi](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale, per l'Anno 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lett. *a*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora tali unità immobiliari siano cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità elettronica delle operazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative».

9.350

[Anastasi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le spese documentate sostenute nell'anno 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano iniziati i lavori, si applica la detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. In assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resi dal beneficiario avente titolo sull'immobile comprovante in modo inequivocabile l'inizio dei lavori».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.351

[Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 30 milioni per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, è destinata a finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439, fino ad un massimo di cinque proposte per ciascuna delle medesime Province. Le proposte sono presentate entro il 30 aprile 2022. L'Alta Commissione indica, entro il 31 maggio 2022, le proposte ammesse a finanziamento, secondo i criteri di valutazione previsti dal Programma"».

9.352

[De Siano, Damiani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: "e per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili nell'immobile oggetto di ristrutturazione"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.353

[Cioffi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di valorizzazione edilizia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

9.354

[Collina, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022».

9.355

[Saccone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro per il 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.356

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

9.357

[Stabile, Caligiuri, Floris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione straordinaria delle attrezzature e macchinari da lavoro, di piccole e medie imprese con massimo 15 dipendenti"».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.358

[Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

«6. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito";

b) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico alla rubrica"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9.359

[Nugnes, La Mura](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 16-ter del DL 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1 marzo 2019"».

9.360

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5 bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° marzo 2019"».

9.361

[Dessi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. L'articolo 9-bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è abrogato».

9.362

[Briziarelli, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica dell'art. 9 aggiungere in fine: «e risparmio di risorse idriche»»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al comma 61, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: "l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" e al comma 62, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 le parole: «600 milioni» sostituite con le seguenti «590».

9.363

[Drago, de Bertoldi](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 121 comma 2 lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire: "a) e b)" con "a), b) ed e)"».

9.2000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-bis) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«*5-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».

9.0.1

Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.«

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge come rifinanziato dalla presente legge."».

9.0.2

De Siano

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.3

Gallone

Dopo l'**articolo 9** aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4**Collina**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Ad. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

9.0.5**Calandrini, De Carlo**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. A tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, nonché di efficientamento energetico previsti dalla normativa vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, in luogo delle diverse percentuali di detrazione previste per le specifiche tipologie di intervento, si applica una detrazione d'imposta unica, fermi restando i limiti di spesa e nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno fornite le schede tecniche contenenti l'elencazione delle tipologie di opere ammesse alle agevolazioni, dei relativi materiali, suddivisi per ogni specifica tipologia di intervento.».

9.0.6

[Giroto](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-bis. 1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.0.7

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi, di cui al DPR n. 917/1986, al comma 2 dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4) lettera *a*) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro;"».

9.0.8

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per la realizzazione di investimenti di riqualificazione e valorizzazione dei territori comunali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita delle realtà locali, ai soggetti privati e ai titolari di reddito d'impresa che effettuano in partenariato con un capofila istituzionale (Comune o Provincia) investimenti finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dei territori comunali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli investimenti di cui al medesimo comma 1 soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

9.0.9

Tiraboschi

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Incentivi per l'efficientamento degli immobili delle aree interne)

1. Al fine di consentire il ripopolamento delle aree interne del paese e al fine di consentire la riqualificazione energetica e architettonica degli immobili, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 119, comma 1 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

3. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota 11-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 4, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi di cui al comma I del presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

7. L'asseverazione di cui al comma 6 del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 6 nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

8. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 119 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 6 e 7 e del visto di conformità di cui al comma 4.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari prive di certificazione energetica purché si raggiunga al termine dei lavori un livello di efficienza almeno pari alla classe A3.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.10

[Arrigoni, Borghesi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.11

[Paroli, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.12

Misiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.13

Lannutti, Ortis, Angrisani, Botto, Di Micco, Abate, Mininno, Giannuzzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9.3.

(equiparazione degli aggregati ai condomini)

1. All'art. 9, comma 1, lettera *d*) dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni per il 2023, 63 milioni per il 2024 e 59 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.14

Lannutti, Ortis, Angrisani, Botto, Di Micco, Abate, Mininno, Giannuzzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Proroga superbonus senza decalage)

1. Al comma 1 dell'art. 9 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d*-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

'8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutato in 69 milioni nel 2022, e 138 milioni per ciascuno degli anni 2023-24-25 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.15

Lannutti, Ortis, Angrisani, Botto, Di Micco, Abate, Mininno, Giannuzzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9.2.

(Proroga superbonus con decalage specifico per sisma)

1. All'art. 9, comma 1, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma *8-bis* è aggiunto il seguente:

'*8-ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 69 milioni di euro per l'anno 2022, 138 milioni per il 2023, 124 milioni per il 2024 e 110 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.16

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. All'articolo 16, comma *1-sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: "La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.17

[Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. All'articolo 16, comma *1-sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

9.0.18

[Ortis, Botto](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dal, autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), dopo la lettera *b*) è aggiunta infine la seguente:

"c) gli interventi riguardanti beni e aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), ricadenti nell'allegato B.8, volti all'efficientamento energetico mediante coperture con pannelli fotovoltaici, sono soggetti a prescrizioni vertenti esclusivamente su materiali utilizzati, colorazioni ed esposizione sulle falde; le competenti autorità paesaggistiche rendono le summenzionate prescrizioni tecniche preventivamente alla realizzazione del progetto nel termine perentorio di 15 giorni. Restano esclusi dalla presente lettera i beni soggetti a vincoli artistici e archeologici"».

9.0.19

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica)

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche sviluppatesi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, per il c. *a*) al 6 maggio 2022 e per il c. *b*) al 6 novembre 2022.».

9.0.20

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Gallicchio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 2022-2023.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.21

Montani, Siri, Borghesi, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione energetica e sismica)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 o all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli

stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro (cinque) anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, ultimo periodo, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 51 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.22

[Corrado, Granato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Alle lavorazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 50 del 2016 relative a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 49 comma 1, comma 2 lettere a), b) e c) e comma 3 lettera b) del decreto-legge n. 77 del 2021 così come convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021. In ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti di cui al citato Capo III, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, oltre a non essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie, sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario salvo i motivati casi in cui la stazione appaltante preveda la possibilità di ricorrere al subappalto ad imprese qualificate nella categoria specialistica, limitatamente ad attività complementari che non superino la soglia di scorporabilità dell'appalto e laddove l'impresa affidataria sia comunque già in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria specialistica per l'intero importo della stessa messo a gara. Le attività subappaltate devono essere affidate allo stesso prezzo di aggiudicazione al netto di una trattenuta entro il limite dell'utile di impresa e degli oneri generali sostenuti dall'appaltatore. La contrattazione collettiva nazionale è applicata dall'impresa in ragione della specifica attività svolta».

9.0.23

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.0.24

[Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.25

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.26

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.27

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno del sistema termale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

9.0.28

[Gasparri, Damiani, Modena, Binetti, Giro](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000;

ridurre in via permanente di 300 milioni di euro l'importo del fondo di cui all'articolo 194.

9.0.29

Testor, Tosato, Ferrero, Faggi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

b) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

c) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

d) aziende e società private;

e) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

8. Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: « 300 milioni».

9.0.30

Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. In relazione agli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, come definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, sale cinematografiche, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

9.0.31

Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000;

ridurre di 300 milioni di euro l'importo del fondo di cui all'articolo 194, a decorrere dal 2022.

9.0.32

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma i, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi dai a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Conseguentemente,

a) *il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 90 milioni;

2023: - 90 milioni;

2024: - 90 milioni a decorrere.

9.0.33

Boldrini, Manca, Iori, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai tini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale».

Conseguentemente,

a) ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.0.34

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni per gli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

9.0.35

[Marino, Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

9.0.36

[Margiotta](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

9.0.37

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

9.0.38

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

9.0.39

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#), [Gasparri](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione,

dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.40

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.41

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.42

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati M fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadente o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.43

Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.44

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.45

Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Digital bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2022, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, che rappresenta il limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e fino al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

9.0.46

Romeo, Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2022 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.000.000

2023: - 500.000

2024: - 500.000

9.0.47

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0" e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

1. Al comma 1056 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2022" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge;

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

9.0.48

[Croatti, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 lettera *d*-bis) dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ", sono inserite le seguenti: "da tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117";

b) al comma 9, lettera *e*), dopo le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi." è inserito il seguente periodo: "Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, potranno beneficiare delle più ampie previsioni di cui all'articolo 119 comma 9 lettera *d*-bis) del presente decreto";

c) al comma 3-bis) dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*)" sono inserite le seguenti: "*d*-bis) ed *e*)";

d) al comma 3-bis) le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e) dopo il comma 16-*quater*), è inserito il seguente:

"16-*quinquies*. Per gli interventi volti a recuperare beni immobili pubblici inutilizzati o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali, le detrazioni di cui al presente articolo 119 sono cumulabili con le detrazioni per le persone fisiche di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

9.0.49

[Tosato, Ferrero, Faggi, Testor](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione detrazioni per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la

sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.».

9.0.50

Marino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione agevolazioni fiscali per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

9.0.51

Misiani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.0.52

Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.53

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.54

[Damiani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

Conseguentemente, ridurre di 600 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.0.55

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità

dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.56

Pillon, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Carta della famiglia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: "per ciascun anno del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno del periodo 2019-2026";

b) dopo il comma 391, inserire i seguenti:

"391-bis. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-ter. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali», apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 1.000.000;

2023 - 1.000.000;

2024 - 1.000.000.

9.0.57

Candura, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«9-bis.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 20 mln per l'anno 2022. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

9.0.58

Vattuone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2022. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

9.0.59

Misiani, Collina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

9.0.60

Marino

Dopo l'**articolo**, aggiungere la seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

9.0.61

Lonardo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti di formazione sulla ceramica artistica e tradizionale.

Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di

monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente:

"Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024"».

9.0.62

[Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Horeca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti ammessi all'agevolazione di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.

9.0.63

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Ferrari](#), [Biti](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

9.0.64

[Dal Mas](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Professionisti di cui alla norma UNI 11511)

1. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "I soggetti indicati alle lettere a) e b)", del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.65

[Romani](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Rossi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.66

[Faggi](#), [Bergesio](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

9.0.67

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.68

[Ciriani, Zaffini, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.69

Castaldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.0.70

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.71

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.72

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente lettera:

"*d*-ter) Alle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività sociosanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni,";

b) al comma 10-bis al primo periodo dopo lettera *d*-bis) aggiungere: "*e d*-ter)";

c) al comma 10-bis lettera *b*) dopo la parola usufrutto sostituire la parola: "o" con ", e dopo comodato d'uso gratuito aggiungere 'o contratto di locazione ultranovennale";

d) al comma 10-bis lettera *b*) al secondo periodo dopo le parole: "Il titolo di comodato d'uso gratuito" sono aggiunte "*e il contratto di locazione*".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «200» e la parola: «500» con la seguente: «100».

9.0.73

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma I non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

9.0.74

Giroto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti, per gli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizione di salute)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo per i costi a carico degli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007, per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a foci milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.75

Corrado

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109- bis.

(Insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio scuola secondaria)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante nonché di avere elementi cognitivi relativi alle regole del sistema economico finanziario si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'insegnamento nel biennio di ogni scuola secondaria superiore delle Discipline giuridiche ed economiche. L'insegnamento, attribuito in via esclusiva ai docenti abilitati nella classe di concorso A046, prevede la riformulazione degli orari scolastici con la previsione di due ore settimanali aggiuntive per classe.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento ed al fine di avvalersi prioritariamente del personale già attualmente in servizio, si provvede:

a) a rilevare il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché quello in servizio a tempo indeterminato in tutte le scuole superiori di secondo grado sul territorio sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica;

b) viene definito il numero delle classi di ogni biennio presso le quali è attivato l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche ed il numero dei posti di insegnamento;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi di cui al comma 1».

10.074**Conzatti, Faraone***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Contributo a fondo perduto per il riciclaggio delle navi)*

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.

2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a nonna dell'articolo 16 del Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.

3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:

a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'articolo 146 del cod. nav. o in altri registri di Paesi appartenenti all'Unione Europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;

b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni.

4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.1**Calandrini, De Carlo***Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:*

«0-a) al comma 61 dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e a 40 milioni di euro per l'anno 2022";

0-a-bis) al comma 62 sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

10.2**Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio***Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). Al comma 1051, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente comma anche le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti, a condizione che tali beni siano acquisiti successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto in aggiunta o in sostituzione di beni già esistenti al fine di migliorare le prestazioni in termini di efficienza".

10.3**Marino**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1054, primo periodo, le parole da: »fino al 31 dicembre 2021« a »la data del 31 dicembre 2021« sono sostituite con le seguenti: »fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022«;

a-ter) al comma 1055, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» a «la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025»; le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «8 per cento»;

a-quater) al comma 1056, le parole da: «fino al 31 dicembre 2021» a «la data del 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento » con le seguenti: «30 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

c) al comma 2, lettera c):

1. al capoverso 203-bis, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

2. al capoverso 203-ter, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3. al capoverso 203-quater, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

4. al capoverso 203-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

5. al capoverso 203-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

10.4

De Poli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1054, primo periodo, le parole da: "fino al 31 dicembre 2021" a "la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

a-ter) al comma 1055, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" a "la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" e le parole: "6 per cento" sono sostituite con le seguenti: "8 per cento";

a-quater) al comma 1056, le parole da: "fino al 31 dicembre 2021" a "la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022"»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «10 per cento»;

c) al comma 2, lettera e):

1. al capoverso 203-bis, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

2. al capoverso 203-ter, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3. al capoverso 203-quater, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

4. al capoverso 203-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

5. *al capoverso 203-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

10.5

Collina

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

a-ter) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023"».

10.6

De Poli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.7

De Siano

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.8

Conzatti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.9

Garruti

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1055, le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024", e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 497 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.10

De Poli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.11**Marino**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.12**Manca, Misiani**

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) al comma 1056, le parole: "fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) *alla lettera b, capoverso 1057-bis, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

10.13**Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato**

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.14**La Pietra, De Carlo, Calandrini**

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.15**Durnwalder, Steger, Laniece**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 1057, è inserito il seguente:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del comma 1057-bis, valutato in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

10.16

[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro"».

10.17

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Giroto, Gallicchio](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento», le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;*

b) *al comma 2, lettera c) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

10.18

[Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento», sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

b) *al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

10.19

[Romani, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il credito di imposta è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per ciascun periodo di imposta».

10.20

[Corti, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b):*

1) *sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;*

2) *sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 5 per cento»;*

3) *sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento».*

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;*

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;*

c) *al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».*

*Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'art. 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178».*

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: "*cloud computing*" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti parole: «ed estensione».

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

*«g-bis) All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati,"».*

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

*2-ter) Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:*

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle medie e piccole imprese;

*c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".*

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater) al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del cliente del servizio o delle controparti commerciali per i servizi di cui al comma 37".

2-quinquies) all'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

10.21

Vono

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b):

a) sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;

b) sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento»;

c) sopprimere le parole: «e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro»;

- alla lettera c):

a) sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;

- alla lettera d):

a) al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento»;

- dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, infine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *infonnation technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati".».

10.22

Causin

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;

b) sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento»;

c) sopprimere le parole da: «e fino a 10 milioni di euro» fino a: «superiori a 10 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;

b) al comma 1, lettera d), capoverso «1058-bis», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-ter», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

10.23

Mallegni

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;*

b) *sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 5 per cento»;*

c) *sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento».*

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;*

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-bis», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;*

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-ter», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».*

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.24

Pittella

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 447 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024, di 422 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.».

10.25

Ferro, Damiani

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

10.26

Garruti

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzati all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti d'imposta di cui ai commi 1057 e 1057-bis, nei limiti di spesa e alle condizioni ivi previste.».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.27

[Conzatti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1057-bis.» aggiungere il seguente:

«1057-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" è sostituita dalla seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione, gestione, utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,2 milioni di euro per l'anno 2023, 491,8 milioni di euro per l'anno 2024, 484 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

10.28

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 inserire l'installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano. Alle imprese che effettuano le suddette installazioni si applica il credito d'imposta di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.29

[Collina, Manca](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 430 milioni di euro per l'anno 2022, di 330 milioni di euro per l'anno 2023, di 330 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.30

[Conzatti](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2022 e 330 milioni per gli anni 2023, 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.31

[Damiani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058», sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, ridurre di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

10.32

[Castaldi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058», sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.33

[Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.34

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.35

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, lettera c), «capoverso 1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.36

[Conzatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «481,2 milioni di euro per l'anno 2023, 473,8 milioni di euro per l'anno 2024, 467 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

10.37

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

10.38

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

10.39

[Collina](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity).».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 17.000.000;

2023: - 17.000.000;

2024: - 17.000.000.

10.40

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Al comma 1, lettera e) , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il quarto periodo inserire il seguente: " In alternativa il predetto credito può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri soggetti finanziari"».

10.41

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.42

[Di Piazza](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1059, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.43

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari"».

10.44

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente.

«g-bis) al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-*bis*, aggiungere il seguente comma:

"1059-*ter*. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari."».

10.45

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.46

[Naturale](#)

Al primo comma dell'articolo, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.47

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Al primo comma, aggiungere infine la seguente lettera:

«h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.48

[Mallegni](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.49

[Causin](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10.50

[Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori".

1-ter. Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto. finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.51

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2) All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti "inclusi gli elettrolizzatori".

3) Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 232 del 2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto. finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.».

10.52

[Anastasi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime," sono aggiunte le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori".

1-ter. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con le altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.53

[Turco, Piarulli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.54

[Marino](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

10.55

[Damiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire seguenti:

«a-bis) al comma 210, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

a-ter) al comma 210-bis, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

a-quater) al comma 211, primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "450.000 euro";

a-quinques) al comma 211, secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro";

a-sexies) al comma 211, terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro";

a-septies) ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.56

[Gallone](#), [Damiani](#), [Toffanin](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge."».

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d).

10.57

Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento per le attività di ricerca industriale e al 10 per cento per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta."».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni per l'anno 2026, 100 per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

10.58

Misiani

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento per le attività di ricerca industriale e al 10 per cento per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta."».

10.59

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso comma 203, quarto periodo, sostituire le parole: «in misura pari al 15 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 30 per cento»;

2) al capoverso comma 203-quinquies sostituire le parole: «in misura pari al 10 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 20 per cento»;

3) al capoverso comma 203-sexies sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2023, 466 milioni di euro per l'anno 2024, 446 milioni di euro per l'anno 2025, 427 milioni di euro per l'anno 2026, 463 milioni di euro per l'anno 2027, 481 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

10.60

Manca, Misiani, Collina

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al

netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.61

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.62

[Ferro, Damiani](#)

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 350 milioni di euro dall'anno 2023 fino all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.63

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.64

[Conzatti](#)

Al comma 2, lettera c), il capoverso «203-bis» è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al

netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 500 milioni di euro per l'anno 2023, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 163 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

10.65

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali *online*, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «595 milioni».

10.66

[L'Abbate](#), [Ferrazzi](#), [Garavini](#), [Buccarella](#), [Laniece](#), [Gallone](#), [Briziarelli](#), [Turco](#), [Ricciardi](#), [Marco Pellegrini](#), [De Petris](#), [Presutto](#), [Fenu](#), [Di Piazza](#), [Mantovani](#), [Evangelista](#), [Di Girolamo](#), [Romagnoli](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Croatti](#), [Quarto](#), [Crimi](#), [Gallicchio](#), [Lupo](#), [Fede](#), [Trentacoste](#), [Castellone](#), [Ferrara](#), [Gaudiano](#), [Moronese](#), [Anastasi](#), [Piarulli](#), [Puglia](#), [Catalfo](#), [Russo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/64o, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2-ter. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 2-bis le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

2-quater. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote

annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 2-*bis*. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*quater*.

2-sexies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

2-septis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

10.67

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

10.68

[Conzatti](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

2-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

2-quinquies. Il beneficio di cui al comma *2-bis* e *2-ter* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «595 milioni».

10.69

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali *online*, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il contributo di cui alla lettera *a)* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.70

[Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (*IP manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti

qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.71

Mallegni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022».

10.72

Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.73

Vono

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

10.74

Dell'Olio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge u dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

10.75

Causin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

10.76[Faraone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «585 milioni».

10.77[Bagnai, Ferrero, Tosato, Faggi, Testor](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.78[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023, 2024 e 2025"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.79[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, aggiungere il seguente comma:

"1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

10.80[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

10.81

De Carlo, La Pietra, Calandrini

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

10.82

Barboni, Aimi, Mallegni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'allegato B di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232 è inserita la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'Approvvigionamento e alla Produzione, CRM e Vendita, Logistica e Magazzino, Gestione Documentale e Workflow, Controllo di gestione, Gestione amministrativa e contabile"».

10.0.1

Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a

qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

10.0.2

Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.3

Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.0.4

Ferro, Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.5

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di ricovero e cura carattere scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants (IFAC)*. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.0.6

Damiani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.7

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.».

10.0.8

[Tosato](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.9

[Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.10

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma I nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.».

10.0.11

[Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

10.0.12

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.».

10.0.13

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

10.0.14

Gallone, Toffanin, Damiani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione all'interno dell'*Accademy* aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.15

Manca

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai

criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma 4 includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.0.16

[Gallone, Toffanin, Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del *Made in Italy*".

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

10.0.17

[Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, e a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nei periodi d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione ed entro il 30 giugno 2022.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.18

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione degli investimenti per efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)

1. In attuazione della Misura M2C3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce "2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive", concernente la realizzazione di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, *leasing* o locazione, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento

di edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, senza ulteriore consumo di suolo, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica, e di efficienza energetica vigenti indicati negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.

4. Gli interventi di cui al comma I devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

10.0.19

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

10.0.20

[Gallone, Toffanin, Floris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti

atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

10.0.21

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.22

[Conzatti, Faraone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2022, qualora alla data del 15 ottobre 2021 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 260,8 milioni di euro nel 2022, a 163,4 milioni di euro dal 2024 al 2027 e a 191 milioni di euro nel 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.23

[Turco, Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo i, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.24

Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.0.25

[Corti, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.26

[Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

I. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.27

[Iannone](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.28

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
- d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.».

10.0.29

Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo comma. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro I milione per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

10.0.30

Marino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nonne a sostegno del comparto industriale della cybersecurity)

1. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle parole: "2 milioni";

3. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "cloud computing" inserire le seguenti: "nonchè ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.31

Mallegni, Modena, Damiani, Ferro, Saccone

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate e immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO₂), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione	Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio
0-20	Euro 52.000	Euro 11.500
21-60	Euro 41.600	Euro 9.200
61-90	Euro 36.400	Euro 8.050
91-110	Euro 31.200	Euro 6.900

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.32

[Mallegni, Modena, Damiani, Ferro, Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.33

[Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolari di partite IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati per il triennio 2022-2024 in 809 milioni di euro annui, si provvede, quanto a 600 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto ai restanti 209 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.34

[Mallegni, Modena, Damiani, Ferro, Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolati di partite IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati in 181 milioni di euro per l'anno 2022, 259 milioni di euro per l'anno 2023 e 369 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.35

[Mallegni, Modena, Damiani, Ferro, Saccone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	2022	2023	2024
0-20			
<i>con rottamazione</i>	e 7.000	e 6.000	e 5.000
<i>senza rottamazione</i>	e 4.500	e 3.500	e 2.500
21-60			
<i>con rottamazione</i>	e 3.500	e 3.000	e 2.000

senza rottamazione	e 2.000	e 1.500	e 1.000
--------------------	---------	---------	---------

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, nel limite di risorse pari a euro 350 milioni riferite alla dotazione del fondo di cui al successivo comma 13 lettera a).

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV			Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)			Altre Alimentazioni		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
<i>0-1,999 ton</i>									
<i>con rottamazione</i>	e 4.000	e 3.000	e 2.000	e 1.800	e 1.400	e 1.000	e 1.500	e 1.200	e 1.000
<i>senza rottamazione</i>	e 3.200	e 2.200	e 1.200	-	-	-	-	-	-
<i>2-3,299 ton</i>									
<i>con rottamazione</i>	e 5.600	e 4.600	e 3.600	e 2.500	e 1.800	e 1.200	e 2.000	e 1.500	e 1.200
<i>senza rottamazione</i>	e 4.800	e 3.800	e 2.800	-	-	-	-	-	-
<i>3,3-3,5 ton</i>									
<i>con rottamazione</i>	e 8.000	e 7.000	e 6.000	e 3.500	e 2.800	e 2.000	e 3.000	e 2.500	e 2.000
<i>senza rottamazione</i>	e 6.400	e 5.400	e 4.400	-	-	-	-	-	-

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi da 1 a 3 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

7. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. Ai fini di quanto disposto dal comma 7, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

9. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Contestualmente al riconoscimento del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici ricevono il dettaglio delle pratiche che concorrono alla formazione del suddetto credito d'imposta.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

12. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

13. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) per il 2022: 900 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂; 150 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

b) per il 2023: 1.000 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 110 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

c) per il 2024: 1.100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 120 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 50 milioni ai veicoli esclusivamente elettrici.

14. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, vengono messe a disposizione le eventuali risorse residue della dotazione del fondo. La ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 143,3 milioni di euro per il 2022 e 243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

e) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.36

Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.37

[Dell'Olio, Castaldi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.38

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.39

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.40

[Ferro, Damiani, Floris](#)

Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.41

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.42

[Fede](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) TI. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.43

[Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.44

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

4. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.45

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.46

Manca

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto si provvede, in particolare, a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."».

10.0.47

Romano, Matrisciano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento degli enti di ricerca e tecnologia private e senza scopo di lucro aventi natura di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza)

1. Al fine di accrescere nei diversi territori regionali la capacità di assistenza alle piccole e medie imprese nell'utilizzo di tecnologie innovative, agli organismi privati di ricerca senza scopo di lucro iscritti nell'apposita sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 1980 n. 382 aventi un organico di almeno 5 dipendenti, spetta, per i cinque periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da essi impiegati nell'anno di riferimento, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

2. Gli Organismi di ricerca possono avvalersi del contributo solo per i ricercatori assunti con contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno e solo limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.

6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'organismo devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli enti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro speciale di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

7. Per gli organismi ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Il credito di imposta di cui al comma 1 è cumulabile con qualunque altra agevolazione che l'Organismo di ricerca riceve per specifici progetti di ricerca.

10. Gli Organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale che, per effetto di leggi speciali, già ricevono elargizioni da un qualsiasi ente pubblico che non siano qualificabili come corrispettivi per servizi o come contributi per specifici progetti di ricerca, possono richiedere il contributo di cui al presente articolo solo al netto della quota di competenza annua dell'elargizione ricevuta.

11. Il credito d'imposta si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023, 32 milioni di euro per il 2024, 35 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.48

[Pietro Pisani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, denominato "Fondo per il bonus brevetti", al cui onere si provvede, per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

10.0.49

[Collina, Manca, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1° gennaio 2022.

2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.

3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma 2 sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole Regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.

4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2021 in via opzionale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.50

[Montani](#), [Siri](#), [Borghesi](#), [Bagnai](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, alle imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE M1B e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, emittenti strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento del corrispettivo pagato a terzi per la produzione della ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 riguardante le predette imprese emittenti o gli strumenti finanziari da esse emessi. Tale credito di imposta è concesso fino all'importo massimo annuale di 50.000 euro.

2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta di cui al comma precedente, ai soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti, come identificati a norma del successivo comma 6, per la produzione di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 avente ad oggetto le imprese emittenti di cui al medesimo comma 1 o gli strumenti finanziari da esse emessi. Il credito d'imposta di cui ciascun soggetto abilitato può beneficiare nel periodo di imposta non può eccedere l'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa emittente in relazione alla quale il soggetto abilitato abbia prodotto ricerca in materia di investimenti. Il credito di imposta non è riconosciuto nel caso in cui la ricerca in materia di investimenti sia stata commissionata al soggetto abilitato dall'impresa emittente.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non possono beneficiare del credito di imposta di cui al comma 1 in relazione alla ricerca in materia di investimenti per la quale abbiano già beneficiato degli incentivi previsti da tale legge.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, compresa l'identificazione dei costi in relazione ai quali i soggetti abilitati potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 2, saranno determinate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge di conversione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.51

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH « Digital Innovation FILM del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIR-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI *innovative di scouting, assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive;

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione od amministrato di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

h) spese generali.

5. Il DIH «*Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.52

Castaldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma i finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive;

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware* e *software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest per scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.53

Romani, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti, Causin

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH - Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-ecosistemi digitali dell'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware* e *software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH - *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.54

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH « Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIR-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per *startup* e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH « *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.55

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH« *Digital Innovation Hub* del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma I finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH « *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 40.000.000;

CP: - 40.000.000.

10.0.56

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH« Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per *startup* e *PMI innovative di scouting, assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e *PMI innovative*;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH « *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.57

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati complessivamente in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

10.0.58

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 210, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

b) al comma 210-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 101 milioni di euro per l'anno 2022, di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.59

[Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga credito d'imposta "Formazione 4.0")

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023".

2. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.60

[Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0 e modifiche relative agli ambiti ammissibili)

1. All'allegato A annesso alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII, è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie della mobilità elettrica".
2. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024".
3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.61

Anastasi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per la valorizzazione della tecnologia a GNL per le imprese del settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.62

Anastasi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni per le imprese del settore trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 29 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.63[Vono](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di valorizzazione della tecnologia a GNL per la transizione energetica nel settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di Gas Naturale Liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.64[Conzatti, Faraone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.65[Pergreffi, Campari, Marti, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2022 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

4. I contributi di cui al precedente comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.66

Croatti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in favore delle imprese turistiche)

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, le parole: "un'anticipazione non superiore al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'anticipazione non superiore al 60 per cento";

2) al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusi elettrodomestici ed attrezzature di classe non inferiore alla A+ o equivalenti (A, o equivalenti, per i forni), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.";

b) alla lettera c), dopo la parola: "funzionali", inserire le parole: "al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) realizzazione di piscine, ivi comprese le piscine termali nonché, per le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali";

3) al comma 8, le parole: "a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati" sono soppresse;

a) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.67

Lomuti, Vanin, Gallicchio, Pavanelli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese turistiche)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022."».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.68**Croatti**

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.69**Di Girolamo**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, dalle imprese esercenti trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge n agosto 2003, n. 218, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.70

[Conzatti, Faraone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per gli investimenti effettuati da tali imprese, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2022, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 533,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.71

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2021 e 2022" e le parole "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".».

10.0.72

[Salvini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «507 milioni».

10.0.73

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «507 milioni».

10.0.75

[Faraone](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in aree portuali e retroportuali)

1. È riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2026 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in favore dei soggetti che effettuano, nelle aree portuali e retroportuali che insistono su comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e connesse al rafforzamento delle aree interessate anche sul piano dell'intermodalità.

2. I soggetti di cui al comma 1, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, che costituisce tetto di spesa.

5. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4, sono determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

10.0.76

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-*bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.77

[Ferro, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-*bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.78

[Manca, Misiani, Collina](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-*bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.79

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-*bis*: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.80

[Turco, Piarulli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito di cui all'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è cedibile, alle compagnie e le società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.81

[Fenu, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni fiscali e semplificazioni per le aree PIP dei comuni limitrofi alle ZES)

1. Le aree industriali PIP situate nei Comuni limitrofi alle aree comprese nelle Zone Economiche Speciali beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e semplificazioni previste per le Zone Economiche Speciali.

2. Per le finalità di cui al comma I è autorizzata la spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.82

[Montani, Siri, Borghesi, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.83

[Fede, Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Patti per l'insediamento produttivo)

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e di sviluppo dei territori soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, colpiti, inoltre, da calamità naturali per le quali sia stato deliberato e sia in corso lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso l'attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano importanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di produrre nuova occupazione, il Ministero dello sviluppo economico promuove e attua, nel limite di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, i patti per l'insediamento produttivo.

2. Possono accedere ai patti per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 le imprese italiane, con sede legale e operativa nel territorio nazionale, o estere, operanti in tutti i settori produttivi, compresi i settori dell'agricoltura e della pesca, a eccezione delle attività finanziarie e assicurative, che intendono realizzare programmi di investimento attraverso l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con le finalità del Piano Transizione 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché nuova occupazione, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento. Per lo stesso periodo le imprese devono, altresì, mantenere le loro attività nelle aree interessate dai patti per l'insediamento produttivo. I programmi di investimento possono prevedere la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.

3. L'importo delle spese ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma i non può essere inferiore complessivamente a 500.000 euro, con esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.

4. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l'insediamento produttivo di cui al comma i è individuato con il decreto di cui al comma 7 sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) realizzazione nel territorio di interventi di riconversione di aree industriali interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

c) esistenza di una situazione di crisi economico-occupazionale che coinvolga imprese di medie dimensioni, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e di grandi dimensioni;

d) intervenute calamità naturali che hanno determinato ripercussioni sul sistema economico-occupazionale.

5. Il programma di investimenti di cui al comma t, previsto dai singoli patti per l'insediamento produttivo, è attuato, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo dei regimi di aiuto vigenti per cui ricorrano i presupposti, attraverso la concessione di benefici di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il decreto di cui al comma 7. Per i programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale sono concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 7.

6. Per assicurarne l'efficacia e la tempestività, i patti per l'insediamento produttivo sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel patto per l'insediamento produttivo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

7. Per la definizione e l'attuazione dei patti per l'insediamento produttivo il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo, con riferimento anche all'assunzione di nuovi occupati con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore a un terzo dei dipendenti di una singola impresa, le modalità e i criteri di valutazione delle richieste di agevolazioni e sono individuate le

attività, le iniziative, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili. Con il medesimo decreto sono definite misure specifiche in relazione alle assunzioni effettuate nei settori caratterizzati dalla stagionalità dell'attività e sono disposte, altresì, specifiche premialità in favore dei patti per l'insediamento produttivo che prevedono il rientro nel territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero e che promuovono la creazione di insediamenti produttivi anche complementari alle attività economiche presenti nell'area interessata ovvero che appartengono alla stessa filiera e che favoriscono le imprese che acquistano beni e servizi da imprese aventi sede legale in Italia. Il decreto di cui al presente comma individua, altresì, i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

10.0.84

Giroto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis. (Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Ho.re.ca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti per le quali si può fruire dell'agevolazione di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge.

10.0.85

Dell'Olio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Bonus chef)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo professionale dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro dei soggetti medesimi fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.86

Pirro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.87

Dell'Olio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

t Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 1088, le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

10.0.88

[Misiani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei crediti d'imposta per i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2023".

2. All'articolo 22-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: "e il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 30 giugno 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 405,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 313,9 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

10.0.89

[Nannicini](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di web tax)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."».

10.0.90

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.190, al comma 11, le parole: "iscritti quali attivi" sono soppresse.».

10.0.91

[Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-bis è abrogato;

b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 125"».

10.0.92[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.0.93[Tiraboschi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Incentivi per le società benefit)

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.94[Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge a 34 del 2020)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito".».

10.0.95[Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito".».

10.0.96[Serafini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 sono prorogate al 2022.».

Conseguentemente, ridurre di 110 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

11.1

[Abate](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Mininno](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Corrado](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]» con le seguenti: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» con le seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».*

11.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è integrata di 240 milioni» con le seguenti: «è integrata di 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «340 milioni e «240 milioni».

11.3

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]» con le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]».

11.4

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Calandrini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

11.5

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

11.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono anche le opere edili e murarie necessarie per l'installazione degli impianti e dei beni strumentali, nonché i beni infissi al suolo.».

11.7

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

11.8

[Mallegni, Damiani, Ferro, Modena, Saccone](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili"».

11.9

[Marino](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili"».

11.10

[Caligiuri](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» con le seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

11.11

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» con le seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

11.11-bis

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.»;

c) *al comma 7, ultimo periodo, le parole: «nove periodi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque periodi».*

11.0.1

Laus

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.2

Naturale

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila euro, pari ad una percentuale del so per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del

settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.3

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma i, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.4

[Perosino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.5

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.6

De Carlo, La Pietra, Calandrini

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.7

Barbaro, Iannone, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del

settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.8

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.9

Laus

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

11.0.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.11

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.12

[Trentacoste](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.13

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.14

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge".».

11.0.15

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.16

[Barbaro, Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.17

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.18

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.19

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.20

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.21

[Barbaro, Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.22

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.23

[Taricco, Biti, Laus](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione di cui ai commi 2 e 3, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

5. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui

all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 365 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

11.0.24

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.25

[Trentacoste](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.26

[Perosino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.27

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.28

[Paragone, Giarrusso, Martelli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.29

[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.30

[Barbaro, Iannone, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.31

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*ocites*, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

11.0.32

[Di Piazza](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non oltre il terzo periodi d'imposta. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non

superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

11.0.33

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Misure di favore per le persone fisiche che investono in società senza scopo di lucro)

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*ocites*, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: - 10.000.000.

11.0.34

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di *software*, *hardware* o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPRESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

11.0.35

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di *software*, *hardware* o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di

euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

11.0.36

[Collina, Manca](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di software, hardware o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.37

[Damiani, Toffanin, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale "*First Playable Fund*" di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.38

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale "*First Playable Fund*" di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 5 milioni per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.39

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento Bonus Rottamazione TV)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, come estese dall'articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate per un importo di 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo paria a 250 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.40

Damiani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del disegno di legge 73/21)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti anche nell'anno 2021 dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30 per cento.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi di altre disposizioni di legge.

6. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi precedenti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

9. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 è presentata entro il 10 settembre 2022.

10. Per le finalità di cui ai commi precedenti e per la copertura dei relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

11. Ai fini del contributo di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

12. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

11.0.41

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

11.0.42

Nocerino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nella misura del 50 per cento di quanto dovuto.

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sono tenuti al pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 nella misura del 50 per cento di quanto dovuto.

3. All'articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 4 e 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «435 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.43

Ferrara

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno per gli operatori del commercio su aree pubbliche)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 19,8 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580,2 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.44

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per le imprese di pubblico esercizio)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3, 4 e 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

b) al comma 6, dopo le parole: "330 milioni di euro per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «517,5 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.45

Faraone

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2022, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.».

11.0.46

Di Piazza

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n.104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.47

Castaldi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.48

Lanzi, Marinello

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1. Le somme non utilizzate o impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo al medesimo scopo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

11.0.49

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle misure emergenziali per i settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. All'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare";

b) al comma 3, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023".».

11.0.50

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle misure emergenziali per i settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. All'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare";

b) al comma 3, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023".».

11.0.51

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bonus cuochi)

1. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", sono sostituite dalle seguenti: dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'".

2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo, 1 comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma 117 del medesimo articolo sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.».

11.0.52

Dell'Olio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).

1. All'articolo i del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici Tipo Documento TD17, TD18, T1319 e TD20."».

11.0.53

Matrisciano, Romano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo i del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo il del presente decreto-legge.».

11.0.54**Lorefice**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma i, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma r sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di io milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

11.0.55

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio, all'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e" sono sostituite dalle seguenti: ", in deroga al numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché";

b) al comma 2 le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.56

[Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio:

a) al comma 2 dell'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;"

b) al comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 la parola: "60" è sostituita dalla seguente: "61".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.57**Trentacoste**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 12, del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. La compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.58**Trentacoste**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensazione, per l'anno 2022, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Per l'anno 2022, la compensazione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2021, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.59

Turco, Piarulli

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per la diffusione degli investimenti con lo strumento del PPP)

1. Al fine di incrementare gli investimenti con immissione di capitale da parte di soggetti privati in contratti di partenariato pubblico privato, definito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 180 aprile 2016, n. 50, realizzati con o senza contribuzione pubblica, ai singoli investitori ed in proporzione al capitale investito, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, un credito d'imposta pari al 30 per cento della misura dell'investimento complessivo effettivamente sostenuto dal privato e in proporzione ai versamenti effettuati nella realizzazione dell'intervento in partenariato.

2. Al credito d'imposta accedono i soggetti giuridici e le persone fisiche, con residenza fiscale in Italia, che contribuiscono a mezzo di capitali a un intervento da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3. Il credito d'imposta spettante ai singoli investitori privati coinvolti nell'operazione di partenariato pubblico privato è cumulabile con i benefici eventualmente concessi in relazione alla tipologia delle spese effettuate.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

11.0.60

Tosato, Faggi, Ferrero, Testor

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.61

[Toffanin, Gallone, Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 230 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

12.1

[De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui una quota pari a 150 milioni di euro è riservata alle micro e piccole imprese».

12.2

[Mollame, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«2. Nel limite delle risorse già stanziare dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 *ter*, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

3. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12 *bis* le spese inerenti a:

a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;

c) Pulizia;

d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;

e) Stoccaggio prodotti e materiali;

f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;

g) Hostess e interpreti;

h) Servizi di ristorazione;

i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

4. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.3

Misiani, Manca, Collina

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-ter. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12-bis le spese inerenti a:

- j) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- k) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- l) Pulizia;
- m) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- n) Stoccaggio prodotti e materiali;
- o) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- p) Hostess e interpreti;
- q) Servizi di ristorazione;
- r) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

1-quater. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.».

12.4

Misiani, Manca

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-ter. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 1-bis le spese inerenti a:

- a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) Pulizia;
- d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) Stoccaggio prodotti e materiali;
- f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) Hostess e interpreti;
- h) Servizi di ristorazione;
- i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

1-quater. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 12-*bis*, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.».

12.5

[Petrocelli](#), [Ferrara](#), [Airola](#), [Nocerino](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

1-ter. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

12.6

[Abate](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Mininno](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Corrado](#)

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare.».

12.7

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Calandrini](#)

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare.».

12.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 3-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

12.9

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, a 127, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

12.10

[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole dal: "1° gennaio 2022" sono sostituite con: "1° gennaio 2023"».

12.11

[Alfieri, Giacobbe, Rojc, Zanda, Collina](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare misure di sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, il contributo di cui all'articolo 9, della legge 1° luglio 1970, n. 518 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

12.12

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane" aggiungere le parole: "delle maggiori associazioni di categoria più rappresentative"».

12.0.1

[Romeo, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extraeuropeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al comma 1. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno XXXX / di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio XXXX / di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.».

12.0.2

[Damiani](#), [Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sviluppo dell'e-commerce del settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, favorendo l'apertura di nuovi canali di distribuzione e vendita, anche in risposta agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per lo sviluppo di soluzioni di commercio digitale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, in funzione della dimensione aziendale, nelle seguenti misure e limiti:

a) in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000,00 euro in favore delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000,00 euro in favore delle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE;

c) in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 30.000,00 euro in favore delle grandi imprese.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

4. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "*in house*", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

12.0.3

Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*", con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

12.0.4

Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di welfare aziendale e premi di risultato)

1. A decorre dall'anno 2022, i datori di lavoro il cui bilancio d'esercizio o rendiconto gestionale equipollente risulti in attivo possono riconoscere ai loro dipendenti un premio di produttività o risultato aziendale annuale nella misura del 10% della retribuzione annua lorda (RAL) con un massimo di seimila euro.

2. I lavoratori autonomi con una dichiarazione dei redditi positiva possono beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva nella misura del 10% del reddito annuo lordo con un massimo di seimila euro se la somma è devoluta a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in deroga ai limiti previsti dalle specifiche normative di settore, soggetta a una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9% per le somme non devolute al *welfare* complementare.

3. Il premio può essere erogato in denaro o in beni e servizi. Nel caso in cui il premio venga devoluto totalmente o parzialmente a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in supero dei limiti previsti dalle singole normative, è esente da ogni imposizione fiscale e contributiva, sia per il datore che per il prestatore di lavoro, e non concorre ai fini della misura del trattamento pensionistico del lavoratore stesso. Per la parte erogata in denaro è prevista una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9%.

4. Il versamento alle forme di welfare complementare fruisce dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di fondi pensione e sanitari complementari o per prestazioni, anche assicurative, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza e per malattia grave.

5. Dall'entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate le disposizioni relative ai premi di produttività di cui all'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, commi 28 e 161 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, e relative disposizioni attuative. Sono fatti salvi i premi di produttività per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.6

[Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2022. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2022 e la restante parte entro il 16 giugno 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 16 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo I comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

12.0.7

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: "anche in favore di bambini dalla nascita alla fine del percorso scolastico e non oltre i 26 anni di età, da parte di parenti fino al terzo grado";

b) al comma 4 inserire, infine, le seguenti parole: "Nel caso in cui i parenti versanti di cui al comma 1 abbiano in corso un piano di previdenza complementare, le agevolazioni fiscali possono essere fruite fino ad un importo massimo di 2.500 euro e comunque cumulativamente sulla posizione pensionistica nel limite di 5.164 euro. Nel caso di coniuge a carico o con redditi inferiori a 5.000 euro che si dedica alle cure familiari di bambini, anziani e disabili, l'importo massimo previsto dal presente comma può essere versato oltre i limiti di cui al presente comma.";

c) abrogare il comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.8

[Tosato](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 500 milioni di euro».

12.0.9

[Ferro](#), [Damiani](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 500 milioni di euro».

12.0.10

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#), [Nugnes](#), [La Mura](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Mantenimento occupazione per la fruizione di agevolazioni alle imprese)

1. La fruizione delle del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 1,11,12 della presente legge è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei tassi

occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto in legge di bilancio per l'accesso alle incentivazioni richieste».

12.0.11

[Verducci](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente Della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con esclusione degli immobili danneggiati o crollati a seguito di eventi calamitosi soggetti a prescrizioni obbligatorie previste dagli strumenti urbanistici comunali"».

12.0.12

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "esenzioni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per l'anno 2022"».

12.0.13

[De Vecchis](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe" sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024"».

13.039

[Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. I comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.1

[Aimi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo».

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.2

Aimi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.11 Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.3

Iwobi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.4

Ferrara, Airola, Nocerino, Petrocelli

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi di livello dirigenziale di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.482.908 per l'anno 2022 e di 499.482.908 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.5

Aimi

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

13.0.1

Lanzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) alla lettera b):

1) le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000";

2) le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

3) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

c) alla lettera c):

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere a), b) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia";

2) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

«*d-bis*) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.»;

3) al comma 3:

a) dopo le parole: «trasmette il nulla osta» sono inserite le seguenti: «in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8»;

b) dopo le parole: «ingresso per investitori» sono inserite le seguenti: «al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8»;

4) dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

«3-*quater*. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8 è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma i entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma i, lettere *a*) e *b*) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al comma 5-*bis*.»;

6) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.»;

7) dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-*ter*. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno.

5-*quater*. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga « in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca o di avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.»;

8) al comma 6:

a) alle parole: «il permesso di soggiorno per investitori» sono premesse le seguenti: «Alla scadenza,»;

b) le parole «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia.»;

10) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1»;

b) all'articolo 29, comma 1, lettera b), dopo le parole: «figli minori» sono inserite le seguenti: «di anni 21».

13.0.2

Galliani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) alla lettera a), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

3) alla lettera b), le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000" e le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

4) alla lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

5) alla lettera c):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere a), b) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

c) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "e) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

d) al comma 3:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8".

b) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

c) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-quater. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.

e) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8) è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura: "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma I entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere a) e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 5.1.

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno".

g) Il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8.

h) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga - in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca od avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.

i) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) A inizio paragrafo sono inserite le seguenti parole: "Alla scadenza,";
- 2) Le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";
- 1) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-*ter*. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia".

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lettera a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.3

Lanzi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera c), al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";
- 2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-*bis*) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.«;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono inserite le seguenti: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

b) dopo le parole: "ingresso per investitori" sono inserite le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

4) al comma 5, dopo le parole: "Al titolare del visto per investitori" sono inserite le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

5) al comma 5-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.";

6) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1";

b) all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "figli minori" sono inserite le seguenti: "di anni 21"».

13.0.4

Galliani

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 26-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)*

1. All'articolo 26-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "e) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8";

c) al comma 3:

1) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8)";

2) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

d) al comma 5, dopo le parole: "al titolare del visto per investitori" sono aggiunte le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

e) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "previsti dal regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8)".

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. 1 familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lett. *a*), *c*) e *d*) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.5

Collina

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento

dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

13.0.6

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.*(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000.

13.0.7

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Fattori](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art.13-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

13.0.8

[Ciriani](#), [Fazzolari](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione aliquota IRES per nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento del costo, rispetto al periodo d'imposta precedente, del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi per personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo».

13.0.9

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

13.0.10

[de Bertoldi](#), [Ciriani](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis..

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

13.0.11

Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis..

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il triennio 2022-2024 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

13.0.12

Ferro, Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

13.0.13

Ferro, Damiani

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1.11 comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.14

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Per gli anni dal 2022 al 2025 al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.15

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE « Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del *Made in Italy*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.16

[Vattuone](#), [Berutti](#), [Manca](#), [Collina](#), [Ferrari](#), [Marcucci](#), [Quagliariello](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

13.0.17

[Botto](#), [Giannuzzi](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Moronese](#), [Abate](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.0.18

[Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo I, comma 5-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."».

Conseguentemente, al Capo I del Titolo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli operatori economici».

13.0.19

[Salvini](#), [Romeo](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e di vetro artistico di Murano per gli effetti della pandemia da Cov-Sars2 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari a 60 milioni di euro, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con le seguenti: «540».

13.0.20

[Croatti](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici nei santuari ad alta vocazione religiosa)

1. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto le per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, s'intende concessa anche nei riguardi di quei comuni, all'interno dei quali sono presenti santuari religiosi di rilevanza universale anche in assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 8 settembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.21

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

13.0.22

[Paroli, Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: "e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 30 aprile 2022".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.23

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)

1. Negli anni 2022 e 2023 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up

innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.24

[Matrisciano, Romano, Catalfo, Guidolin, Romagnoli](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

1. A decorrere dalla data in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

13.0.25

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

13.0.26

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la creazione di distretti termali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.

3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7 All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.27

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

"65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a-bis), a-quater), 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-quinquies) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.";

b) dopo il comma 65-bis è inserito il seguente:

"65 bis 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".».

13.0.28

[De Lucia](#), [Turco](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

13.0.29

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.30

[De Poli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non

superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.31

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022 ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di I milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

13.0.32

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.*(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)*

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022 ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2. L'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-*bis* del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.33[Magorno, Conzatti](#)*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)*

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.34[Collina](#)*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.35

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.36

[Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

13.0.37

[De Poli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 29 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come i rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.38

[Garnero Santanchè, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 collima 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.40

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 10 gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.41

[De Siano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è rifinanziato con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022. Nell'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici viene riconosciuta una maggiorazione sia nella soglia di spesa che nella percentuale di

contributo erogabile alle infrastrutture di ricarica bidirezionali, abilitate per la tecnologia V2G. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, restano ferme le disposizioni di attuazione previste dal decreto Ministero transizione ecologica del 25 agosto 2021.».

Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.42

[Faraone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.43

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo di sostegno per le strutture residenziali)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «875,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.44

[Marino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.45

[Faggi, Ferrero, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13- bis.

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.46

[Ferrero, Faggi, Testor, Tosato](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «965,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.47

Marino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.48

Conzatti

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove competenze degli Spedizionieri doganali e Centri di Assistenza Doganale)

1. Ferme restando le funzioni e le attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitano l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei Centri di assistenza doganale (CAD), già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n. 1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'articolo. 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: «nonché i centri di assistenza doganale"».

13.0.49

De Poli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese di viaggi e turismo)

1. Al fine di promuovere la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni internazionali per accrescere la competitività delle imprese italiane, per il periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024, alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere, manifestazioni ed eventi similari anche in

modalità da remoto, comprese le spese di viaggio e soggiorno, per l'ingresso alla fiera, la disponibilità dello spazio espositivo, l'allestimento dello *stand* e, nei casi di eventi virtuali, le spese di connessione, sicurezza e servizi applicativi, fino ad un massimo di 15.000 euro in ciascuno dei periodi d'imposta sopra indicati.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

4. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 5 milioni per il triennio 2022-2024, rispettivamente di 500 mila euro nel 2022, 2 milioni di euro nel 2023 e 2,5 milioni di euro nel 2024 e di un ulteriore 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.50

[Paroli, Gallone](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportive presso centri sportivi, palestre, centri natatori e ogni altra struttura nella quale si svolge attività sportiva, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto legge 22 marzo 2021 n.41, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Con decreto del Ministro dell'economia e finanza da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.51

[Paroli, Damiani](#)

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per

cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;

d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al presente articolo entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.

6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.

7. L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

13.0.52

[Collina, Manca, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.53

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000.

13.0.54

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) alla lettera *a)*, le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non rilevano ai fini delle disposizioni del presente articolo le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3";

b) alla lettera *b)*:

i. le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento";

ii. le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

iii. le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento" sono abrogate;

c) alla lettera *c)*: le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

Al comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: "I commi precedenti non si applicano in presenza di situazioni che non hanno consentito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. La società può preventivamente interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileveranno ai fini della verifica del test di operatività di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dal presente articolo, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.55

[Fazzolari, Ciriani, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 13-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

13.0.56

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in favore delle società tra professionisti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate

dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

13.0.57

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

13.0.58

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.59

[De Poli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini di favorire la liquidità per i professionisti e consentire di ottenere in via giudiziale e con maggiore rapidità la liquidazione dei propri crediti professionali in misura dignitosa e commisurata alla qualità e intensità della prestazione svolta, le disposizioni di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità son rilevabili in ogni stato e grado del processo.».

13.0.60

[De Poli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo".».

13.0.61

Vitali

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione della presente legge, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

13.0.62

De Poli

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'Art. 13-*bis*. della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.».

13.0.63

Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.13-bis.**

1. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.».

13.0.64

Toffanin, Floris

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti

percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31.12.21, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3% previsti dall'art. 4, comma 5 vigente prima delle modifiche del presente provvedimento.».

13.0.65

De Bonis

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma I è sostituito dal seguente:

> "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

13.0.66

Botto, Giannuzzi, Mininno, Ortis, Di Micco, Lannutti, Moronese, Abate, Di Nicola

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure fiscali in materia di valute virtuali)

1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c-ter), *dopo le parole:* "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti" sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e *dopo le parole:* "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso", è aggiunto il seguente periodo: ",per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

b) alla lettera c-quater) dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le seguenti "di valute virtuali,".

c) al comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali".

d) al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente".

e) al comma 7 dopo la lettera d è aggiunta la seguente: d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;"

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-

quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.".

3. Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

13.0.67

Bernini, Toffanin, Floris, Sciascia, Perosino, Serafini, De Poli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fazzone, Ferro, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Schifani, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

- a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;
- b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401 mila a I milione di euro;
- c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
- e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 L il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 10.

10. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

13.0.68

[Mallegni, Masini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dall'anno 2022 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2024, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per gli anni 2026 e 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 228 milioni per l'anno 2029 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento".».

13.0.69

[de Bertoldi, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in

alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13.0.70

[Fenu, Gallicchio](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni M materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 71, comma 4, e all'art. 72 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.9, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa non siano adempiute entro il termine quinquennale previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a SI milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

13.0.71

[Mallegni, Gasparri, Damiani, Ronzulli, Toffanin, Gallone, Floris, Berardi](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 37 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il valore della concessione è composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico ex art. 2, comma 4, del DPR. n. 460/1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati. In caso di assegnazione a nuovo concessionario è in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente comma.".»

13.0.72

[Mallegni, Gasparri, Damiani, Ronzulli, Toffanin, Gallone, Floris, Berardi](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera *f-bis*), è inserita la seguente:

"*f-ter*) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

13.0.73

[Mallegni, Gasparri, Damiani, Ronzulli, Toffanin, Gallone, Floris, Berardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato».

13.0.74

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5. La predetta franchigia sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016" con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

13.0.75

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 70 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA) di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione».

13.0.76

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 30 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti radiofoniche locali di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali. Il restante 20% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione».

13.0.77

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino all'attuazione del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN, assegnando tre frequenze al compatto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche».

13.0.78

Vitali

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il seguente comma:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione"».

13.0.79

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Divieto di rivalsa dell'imposta sui diritti digitali)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare" aggiungere le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

13.0.80

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-*bis*. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.81

Fenu

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo i, comma i, lettera a), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,9 milioni di euro per l'anno 2022».

13.0.82

[Di Piazza](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga della disciplina in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 71 e parole: "tenute entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 30 giugno 2022."».

13.0.83

[Ciriani, Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Super deduzione del costo del lavoro)

"1. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

2. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

13.0.84

[Conzatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(rivalutazione partecipazioni e terreni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";*

b) *al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

c) *al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».*

13.0.85

[Marino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la trasformazione delle Banche popolari in S.p.a.)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

13.0.86

[Urso, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

13.0.87

[Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole: "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".».

13.0.88

[Bernini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

14.1

[Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci](#)

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.2

Ferro, Damiani

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.3**Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.4**Calandrini, De Carlo**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.5**Manca, Misiani, Collina**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.6**Ferro, Damiani**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.7**Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.8

[Marino](#)

Al comma 1, lettera a) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.9

[Calandrini, De Carlo](#)

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."», sono soppresse.*

14.10

[La Pietra, De Carlo, Calandrini](#)

Al comma 1, punto 2), lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono soppresse.

14.11

[Misiani, Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016».*

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023».*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.12

[Ferro, Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023». Inoltre, aggiungere alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;*

b) *al comma 1, lettera a), punto 4, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto, e 86,6 milioni di euro per l'anno 2024, 283 milioni di euro per l'anno 2025, 10,83 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,66 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

14.13

[Faggi, Tosato, Bergesio, Ferrero, Testor](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022,» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il comma 1, lettera a), punto 4) con il seguente: «alla lettera m), dopo il periodo: «senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «238 milioni».

14.14

[Croatti, Vaccaro, Lanzi, Giroto, Gallicchio](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il numero 4) con il seguente: «4) alla lettera m), al quinto capoverso dopo le parole: »del Fondo medesimo«, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

14.15

[Rossomando](#)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.16

[De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.17

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.18

[Conzatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».*

b) *al comma 6 le parole: «520 milioni di euro per il 2024, 17 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027» sono sostituite dalle seguenti: «525 milioni di euro per il 2024, 1.705 milioni di euro per il 2025, 655 milioni di euro per il 2026 e 135 milioni di euro per il 2027».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2028».

14.19

[Collina](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie

da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

14.20

Garruti

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia";».

14.21

Conzatti

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".».

14.22

Marino

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.23

De Poli

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve

trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

14.24

Lannutti

Dopo l'articolo, inserire-il seguente

«Art. 14-bis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

'e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.25

De Carlo, La Pietra, Calandrini

All'articolo 14, comma, lettera a), punto 4), lettera m), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse.

14.26

Manca

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «è previsto» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per i finanziamenti fino a 30.000 euro,».

14.27

Misiani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente "Comma 7. Il comma 6 non si applica ai soggetti indicati al comma 4 sub a) e sub b), sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti operanti ai sensi delle Leggi speciali e/o del Regolamento UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo".

1-ter. Al Comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "della Banca d'Italia" sono sostituite dalle parole: "dall'Autorità di vigilanza competente"».

14.28

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli I e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo I del presente decreto saranno determinate in conformità alla

Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A".».

14.29

Misiani, Manca

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

14.30

Conzatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole: "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)".».

14.31

Collina, Manca, Misiani

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.32

Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.33

Ferro, Damiani

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.34

Conzatti

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.35

Calandrini, De Carlo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.36

Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".».

14.37

Misiani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.».

14.38

Misiani, Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.39

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

14.40

[Marino](#), [Conzatti](#)

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e» sono soppresse.

14.41

[Manca, Misiani, Collina](#)

Al comma 3, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022»;*

b) *le parole: «pari a 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni»;*

c) *prima delle parole: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» premettere le parole: «e a partire dal 1° luglio 2022».*

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 5 giugno 2020, n. 40», aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 3, primo periodo,».

14.42

[Bottici](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» con le seguenti: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro,»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»*

2) *al comma 5:*

a) *sostituire le parole: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» con le seguenti: «la dotazione per gli impegni»;*

b) *sopprimere le parole: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili».*

14.43

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo sostituire le parole: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» con le seguenti: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per le PMI con fatturato superiore a 10 milioni di euro, ».*

2) *al comma 5, sostituire le parole: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» con le seguenti: «la dotazione per gli impegni» ed eliminare le parole: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili»*

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per le PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»

14.44

[Giroto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

b) *al comma 5 sostituire le parole: «210 milioni di euro» con le seguenti: «260 milioni di euro» e le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.»*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

14.45

[Manca, Misiani, Collina](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.46

[Ferro, Damiani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.47

[Romani, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.48

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.49

[Rossomando](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 6-bis si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

14.50

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

- a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
- b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

8. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

14.51

[Pagano, Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.52

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.53

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.54

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

14.55

[Fazzolari, Calandrini, De Carlo](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.56

[Faraone](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.57

[Pagano, Damiani, Ferro, Saccone, Modena](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle create procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.58

[Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi](#)

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.59

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

All'articolo aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.60

[Calandrini, De Carlo, Nastri](#)

Dopo il comma 6 aggiungere:

«7. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

14.61

[Margiotta](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi"».

14.0.1

Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662..

Conseguentemente, all'articolo 14:

- *al comma 5, sostituire le parole: «210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro» con le seguenti «210.200 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.200 milioni di euro».*

- *al comma 6, dopo le parole: «è incrementata di» inserire le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2022,».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «400 milioni».

14.0.2

Marino, Conzatti

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

14.0.3

Collina

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.4

De Poli

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

14.0.5

Perosino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per l'erogazione di credito alle micro imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di supportare l'accesso al credito delle micro imprese e delle piccole e medie imprese, per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 400 milioni di euro, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attraverso i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

14.0.6

[Collina, Manca, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.7

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.8

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma I possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

e) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.9

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma I determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

14.0.10

[Lannutti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 30 giugno 2022».

14.0.11

[Castaldi, Garruti, L'Abbate](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 giugno 2022"».

14.0.12

[Damiani](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma I dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.13

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.14

[Romani, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Rossi, Berutti, Biasotti](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.15

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022"».

14.0.16

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. L'art. 18 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è abrogato».

14.0.17

[Collina, Manca, Giacobbe](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Patrimonializzazione Confidi)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *n*-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "previa autorizzazione della Commissione europea" sono soppresse».

14.0.18

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei Confidi)

All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

14.0.19

[Perosino](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Utilizzo dei patrimoni dei fondi interconsortili per le attività a supporto delle PMI)

1. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

14.0.20

[Saccone, Mallegni](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremento dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.21

Fazzolari, Calandrini, De Carlo

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro".

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: ", nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.22

Dell'Olio

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per la semplificazione per la costituzione delle PMI innovative)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra forma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, dopo le parole: "dalle parti" sono inserite le seguenti: ", dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "firma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-*ter*, comma 2, relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) all'articolo 93-*ter*, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Al fine di incentivare processi e modelli di *business* innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano dello *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte".».

14.0.23

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art 14-*bis*.

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: "periodi di imposta 2019 e 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021";

b) sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento" e le parole: "60.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro";

c) sostituire le parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ",di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.24

[Mollame](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente

«Art. 14-*bis*.

(Credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre

2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC)

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.25

[Quagliariello](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Causin](#), [Fantetti](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021 per il settore tessile)

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche alla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021, dei soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2021, n. 233».

14.0.26

[Abate](#), [Angrisani](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Moronese](#), [Ortis](#), [Giannuzzi](#), [Mininno](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Corrado](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rinegoiazione del debito)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

14.0.27

[De Carlo, La Pietra, Calandrini](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rinegoziazione del debito)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

14.0.28

[Caligiuri](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI, sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di accedere ai benefici previsti l'interessato presenta domanda ad Istituto di credito secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

14.0.29

[Conzatti](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei Mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali nonché promuovere il turismo e il decoro delle città, è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali qualora ricorrano i seguenti requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1, i Comuni nel cui territorio si tengono: mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili; mercati dell'antiquariato; mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale; mercati storici. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100% dell'importo, Iva compresa, per: il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati; la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati e inserimento dei mercati locali in guida turistiche e servizi di promozione turistici; la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante; servizi di trasporto navetta; eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

4. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

5. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare la cifra di 30.000 euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale risarcibile dal Fondo non potrà superare i 2 milioni di euro annui. I comuni non potranno presentare progetti di cui al comma 3 superiori a 400.000 euro.

6. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti minimi previsti dalla presente legge ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

14.0.30

Di Piazza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Destinazione al sostegno delle imprese sociali di parte dei proventi derivanti da collocamenti di determinate tipologie di Titoli di Stato)

1. Al fine di sostenere le politiche attive del lavoro e quelle di inclusione sociale nonché allo scopo di conciliare le politiche di sostegno alla transizione ecologica con la necessità di garantire la piena e buona occupazione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale dedicata a sostenere le micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, che esercitino in via prevalente attività di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Sezione speciale di cui al comma t, istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è alimentata con una parte dei proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, derivanti dai collocamenti dei Buoni del Tesoro Pluriennali denominati "BTP Green", nonché degli altri Titoli di Stato emessi allo scopo di supportare la transizione ecologica e sociale ovvero di realizzare gli obiettivi ambientali e sociali come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili.

3. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma i del presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Qualora le micro, piccole e medie imprese di cui al comma i risultino in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare per esse una rilevante difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, la Sezione speciale di cui al comma i opera mediante attività di cartolarizzazione sintetica dirette, con l'impiego di tranche *junior*, di tranche mezzanine e di tranche senior, ad isolare la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2018, attraverso forme di protezione del credito di tipo personale ovvero attraverso cash collateral di cui al medesimo decreto ministeriale, applicando le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma i del presente articolo:

a) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

b) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

c) la quota della tranche junior coperta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, copre l'118 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

5. Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1,1 dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ed è alimentata dalle maggiori entrate rinvenienti dai proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, provenienti dai collocamenti dei Titoli di Stato di cui al comma 2, primo periodo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.31

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(*Mutui senza interesse*)

1. Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui al precedente art. 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art.14.

7. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà".

2) all'articolo 15, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.».

14.0.32

[Giammanco, Faraone, Caliendo, Modena, Papatheu](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione del fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.33

Perosino

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sospensione dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53)

1. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

212.Tab.13.1.9

Taricco

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce *FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA* (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Conseguentemente,

a) alla voce *SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA* (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce *SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE* (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000